

**LUISS** 

Dipartimento

di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Tributario

# Il regime fiscale della rilevazione, valutazione e cancellazione dei crediti iscritti in bilancio

Prof.

**Livia Salvini**

---

RELATORE

Prof.

**Giuseppe Melis**

---

CORRELATORE

Matr. 133263

**Francesco Vagni**

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2019/2020

*Ai miei nonni Domenico, Alviero e Vanda,*

*che mi vedono di lassù*

*Ai miei preziosi amici*

*Andrea, Nicola ed Efraím*

# INDICE

<b>CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.....</b>	<b>8</b>
---	----------

## **CAPITOLO I**

### **LA RILEVAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO PER I SOGGETTI IAS E OIC**

<b><i>ADOPTER</i> .....</b>	<b>12</b>
-----------------------------	-----------

<b>1. LA RILEVAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO .....</b>	<b>12</b>
--	-----------

1.1. LA FUNZIONE DEL BILANCIO, LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE ED IL RUOLO DEI PRINCIPALI OIC.....	12
--	----

1.2. I CREDITI NELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CONTENUTA NEL CODICE CIVILE.....	17
--	----

1.3. I PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE ED I CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO .....	20
---	----

1.4. LA RILEVANZA DELLA SCADENZA DEI CREDITI .....	22
--	----

1.5. I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, I SOGGETTI <i>IAS ADOPTER</i> E LE DIFFERENZE CON I PRINCIPALI OIC.....	23
---	----

1.6. I CREDITI NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: LA SOSTITUZIONE DELLO IAS 39 DA PARTE DELL'IFRS 9 .....	28
--	----

1.7. I PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE DEI CREDITI NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPALI IAS/IFRS.....	35
---	----

<b>2. LA RILEVAZIONE DEL TASSO D'INTERESSE EFFETTIVO.....</b>	<b>35</b>
---	-----------

2.1. L'IMPORTANZA DEL FATTORE TEMPORALE .....	41
---	----

2.2. L'ATTUALIZZAZIONE IN CASI PARTICOLARI .....	43
--	----

## **CAPITOLO II**

### **LA VALUTAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO ..... 46**

- 1. I CRITERI DI VALUTAZIONE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI ..... 46**
- 1.1. IL VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO DEI CREDITI: IL REGIME DELLE SVALUTAZIONI E RIPRISTINI DI VALORE SECONDO L'OIC 15 ..... 46
- 1.2. I CRITERI DI SVALUTAZIONE SECONDO L' IFRS 9 ..... 49

## **CAPITOLO III**

### **LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO ..... 54**

- 1. LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO PER I SOGGETTI *OIC ADOPTER* ..... 54**
- 2. IL PROCESSO DI DERECOGNITION SECONDO LO IAS 39 ..... 56**
- 3. LE DIFFERENZE TRA IL REGIME DI CANCELLAZIONE DEI CREDITI PREVISTO PER I SOGGETTI *OIC ADOPTER* ED IL REGIME PREVISTO PER I SOGGETTI *IAS / IFRS ADOPTER* ..... 61**

## **CAPITOLO IV**

### **I PRINCIPI GENERALI DEL REDDITO D'IMPRESA ..... 64**

- 1. LA DERIVAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA DAL RISULTATO DI ESERCIZIO ..... 64**
- 1.1. IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA NEI SOGGETTI *IAS* E *OIC ADOPTER* ..... 67
- 1.2. IL CRITERIO DI QUALIFICAZIONE ..... 71
- 1.3. IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO ..... 72
- 1.4. IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE ..... 73
- 1.5. LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ..... 76
- 1.6. LA DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ..... 77
- 2. IL PRINCIPIO GENERALE DELL'INERENZA ..... 81**
- 3. IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ..... 85**
- 4. IL RIPORTO DELLE PERDITE ..... 86**

5.	LA PREVIA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO .....	87
----	---	----

## **CAPITOLO V**

<b>IL REGIME FISCALE DELLA RILEVAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO .....</b>	<b>90</b>
---	-----------

1.	IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI CREDITI .....	90
2.	GLI EFFETTI FISCALI DEL PASSAGGIO DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9.....	92
3.	IL REGIME FISCALE DELL'ATTUALIZZAZIONE DEI CREDITI.....	93
3.1.	LA RILEVANZA FISCALE DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO .....	99
4.	LA RILEVANZA FISCALE DEL PASSAGGIO DAL CRITERIO DEL COSTO STORICO A QUELLO DEL COSTO AMMORTIZZATO.....	100

## **CAPITOLO VI**

<b>IL REGIME FISCALE DELLA VALUTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO....</b>	<b>104</b>
--	------------

1.	INQUADRAMENTO GENERALE DELLA DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI.....	104
2.	I CRITERI DI DEDUCIBILITA' DELLE SVALUTAZIONI DEI CREDITI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI.....	106
3.	IL VECCHIO REGIME DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI.....	107

## **CAPITOLO VII**

<b>IL REGIME FISCALE DELLA CANCELLAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO .....</b>	<b>112</b>
---	------------

1.	L'ARTICOLO 101 DEL T.U.I.R. ED I PRESUPPOSTI DI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI RISULTANTI DA ELEMENTI CERTI E PRECISI .....	112
1.1.	LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITÀ .....	116
1.2.	LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO .....	120

1.3. LA PARTECIPAZIONE DEL DEBITORE ALLE PROCEDURE CONCURSUALI.....	120
1.4. IL REGIME DELLE PERDITE DA REALIZZO.....	123
1.5. LA CESSIONE “ <i>PRO SOLVENDO</i> ” E “ <i>PRO SOLUTO</i> ” DEI CREDITI, LA TRANSAZIONE E LA RINUNCIA AL CREDITO .....	129
<b>2. IL REGIME DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI .....</b>	<b>132</b>
2.1. LA DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 .....	132
2.2. L’ATTUALE DISCIPLINA DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI.....	136
<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	<b>141</b>
<b>NOTA BIBLIOGRAFICA.....</b>	<b>144</b>
<b>RINGRAZIAMENTI .....</b>	<b>150</b>

*“(n.d.r. l’amministratore) Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: Tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: Cento barili d’olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito cinquanta. Poi disse a un altro: Tu quanto devi? Rispose: Cento misure di grano. Gli disse: Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza.”*

L.C. 16, 5 – 8.

## **CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

Questo lavoro vuole esaminare il trattamento da riservare ai crediti agli effetti contabili nonché a quelli fiscali e in particolare delle imposte sui redditi. Per conseguire tale obiettivo, si è deciso di dedicare i primi tre capitoli della tesi all'individuazione del trattamento contabile della rilevazione, valutazione ed eliminazione dei crediti, mentre i restanti quattro all'individuazione del relativo trattamento fiscale.

Nel primo capitolo, analizzando la funzione del bilancio all'interno del nostro ordinamento giuridico, ci si soffermerà sulla disciplina relativa alla rilevazione e classificazione dei crediti. Innanzitutto si approfondirà il ruolo dei principi contabili, tanto nazionali quanto internazionali, con rispetto all'ordinamento giuridico italiano, ed in particolare, ci si focalizzerà sugli effetti relativi alla disciplina applicabile ai crediti. In primo luogo, si introdurranno i principi contabili OIC, ponendo in risalto l'origine di tali principi ed il ruolo dell'organismo italiano di contabilità. Analizzeremo, poi, il collocamento ed i presupposti per l'iscrizione dei crediti nel bilancio redatto secondo il codice civile. Successivamente, si analizzeranno i principi contabili IAS/IFRS, evidenziandone la differente origine ed i rapporti con il diritto dell'Unione Europea. Esaurita questa prima parte relativa alla funzione del bilancio, ai principi contabili ed al collocamento dei crediti all'interno dei documenti di bilancio, si analizzerà il metodo del costo ammortizzato così come disciplinato, per i soggetti OIC, dal principio contabile OIC 15 e, per i soggetti IAS, dal principio contabile IAS 39 / IFRS 9, ponendo in risalto analogie e differenze.

Nel secondo capitolo si andranno invece a sviscerare i criteri di valutazione e la disciplina per la svalutazione e i ripristini di valore dei crediti, tanto secondo i principi contabili nazionali quanto secondo i principi contabili internazionali.

Il terzo capitolo sarà dedicato all'esame dei presupposti ed il trattamento che i principi contabili OIC, ovvero, IAS/IFRS prevedono per procedere alla cancellazione dei crediti dal bilancio. Si esaminerà infatti tanto il regime dettato dal OIC 15 quanto il procedimento di *derecognition* previsto dall'IFRS 9.

Il capitolo IV è dedicato all'analisi dei principi generali del reddito d'impresa. Si porrà quindi in risalto, sulla base delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la funzione del bilancio nella determinazione del reddito d'impresa ed i principi che regolano tale rapporto. Approfondendo poi i principi di determinazione del reddito d'impresa si evidenzieranno gli effetti in ambito tributario delle ultime modifiche dei principi contabili tanto internazionali quanto nazionali.

Nel quinto capitolo si porrà l'accento sulla rilevanza fiscale del valore d'iscrizione dei crediti in bilancio, nonché del c.d. criterio del costo ammortizzato e dell'avvicendamento, nel campo dei principi contabili internazionali, dello IAS 39 da parte dell'IFRS 9.

Il sesto capitolo sarà invece dedicato all'esame dei criteri di deducibilità dei componenti negativi di reddito e delle svalutazioni su crediti per le imprese industriali. Sarà oggetto di approfondimento anche il precedente regime di deducibilità delle svalutazioni per gli enti creditizi e finanziari.

Il settimo ed ultimo capitolo riguarda l'analisi della disciplina delle perdite su crediti così come disciplinata dall'articolo 101 T.U.I.R. e l'evoluzione del regime di deducibilità delle perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2014 fino alla legge di bilancio 2019.



# CAPITOLO I

# **LA RILEVAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO PER I SOGGETTI IAS E OIC ADOPTER**

*1. LA RILEVAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO, 1.1. LA FUNZIONE DEL BILANCIO, LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE ED IL RUOLO DEI PRINCIPI OIC, 1.2. I CREDITI NELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CONTENUTA NEL CODICE CIVILE, 1.3. I PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE ED I CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO, 1.4. LA RILEVANZA DELLA SCADENZA DEI CREDITI, 1.5. I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, I SOGGETTI IAS ADOPTER E LE DIFFERENZE CON I PRINCIPI OIC, 1.6. I CREDITI NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: LA SOSTITUZIONE DELLO IAS 39 DA PARTE DELL'IFRS 9, 1.7. I PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE DEI CREDITI NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI IAS/IFRS; 2. LA RILEVAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO, 2.1. L'IMPORTANZA DEL FATTORE TEMPORALE, 2.2. L'ATTUALIZZAZIONE IN CASI PARTICOLARI*

## **1. LA RILEVAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO**

### **1.1. LA FUNZIONE DEL BILANCIO, LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE ED IL RUOLO DEI PRINCIPI OIC**

Il bilancio costituisce la principale fonte di informazioni sulla situazione economica e patrimoniale di una società, *“in particolare per le quote, la funzione primaria di servire agli investitori, ai finanziatori, ai dipendenti, ai terzi in generale per orientare il loro processo decisionale”*<sup>1</sup>. I redattori del bilancio sono gravati dalla corretta tenuta della contabilità e dalla formazione del bilancio, dovendo provvedervi *“nel rispetto delle*

---

<sup>1</sup> Cass. 18/03/2015 n. 5450.

*norme di legge e con la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate, senza confidare acriticamente sull'operato di terzi, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare*"<sup>2</sup>. Infatti, i soggetti gravati da tale obbligo, anche in presenza di revisori legali dei conti, restano pur sempre gli amministratori.

Il bilancio di esercizio redatto in conformità alla normativa interna risulta essere quindi uno "*strumento tecnico-contabile*"<sup>3</sup> in grado di assolvere ad una funzione informativa tanto esterna, a favore cioè dei c.d. *stakeholder* (particolari categorie di soggetti, individuati dal legislatore quali destinatari primari delle informazioni contabili, come gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori), quanto interna, cioè a favore degli stessi redattori del bilancio e dei soggetti che in generale rivestono la qualifica di imprenditori. Questi ultimi, pur non essendo i soggetti che le norme di redazione del bilancio intendono tutelare, traggono beneficio dalla corretta osservanza della disciplina contabile, potendo verificare attendibilmente lo stato di salute della società.

Ai sensi dell'articolo 2423, libro V, sezione IX del codice civile, le norme dettate dal legislatore sono finalizzate a fornire un'informazione chiara, veritiera e corretta "*della situazione patrimoniale e finanziaria di una società e il risultato economico dell'esercizio*". Tutte le successive disposizioni hanno quindi, come finalità ultima, quella di somministrare agli *stakeholder*, un'informazione chiara, veritiera e corretta.

Ciò che il legislatore nazionale richiede ai redattori del bilancio non è, però, da intendersi come "*verità oggettiva*", quanto piuttosto come una corretta opera di stima e di rappresentazione del risultato di esercizio, così come richiesto dalla stessa Relazione Illustrativa Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013<sup>4</sup>. Si tratta quindi di un bilancio redatto in forma comprensibile, che operi correttamente le stime e rappresenti il risultato veritiero dell'esercizio.

---

<sup>2</sup> Cincotti, Cristiano. Rappresentazione contabile dei beni immateriali e doveri degli amministratori. Giurisprudenza Commerciale, 2016.

<sup>3</sup> Venuti, Marco. I crediti e l'Informativa di Bilancio, Rirea 2011.

<sup>4</sup> "l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato"

I requisiti di chiarezza, verità e correttezza, dette anche clausole generali, svolgono quindi un ruolo “*assiomatico – regolativo*”<sup>5</sup> come si può evincere anche dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2423 c.c. . Infatti, se da un lato il comma 3<sup>6</sup> richiede di fornire ulteriori informazioni necessarie ad una “*rappresentazione veritiera e corretta*”, nel caso in cui quelle proprie fornite dal legislatore non sono sufficienti (indicando quindi implicitamente il fine di tali disposizioni); dall’altra parte, il quarto comma prevede la possibilità di derogare alle norme successive che siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta<sup>7</sup>. Ed infine, la deroga contenuta nel quinto comma<sup>8</sup> è pacificamente ritenuta, sia in giurisprudenza sia in dottrina, di difficile applicazione pratica, dal momento che le norme successive sono appunto improntate al rispetto di tali clausole. In ogni caso, tutte le deroghe agli articoli in commento devono essere appositamente motivate nella nota integrativa.

Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte dei redattori. Si richiede, infatti, che lo stesso sia libero da preconcette distorsioni nell’applicazione dei principi contabili o da disparità informative a vantaggio solo di alcuni destinatari del bilancio. Si può quindi definire la neutralità, d’accordo con il principio OIC n. 11, come un “*corollario della rappresentazione veritiera e corretta*”.

---

<sup>5</sup> Savioli, Giuseppe. Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali. Giuffrè 2017.

<sup>6</sup> Art. 2423 c.c. comma 3: “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”

<sup>7</sup> Art. 2423 c.c. comma 4: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”

<sup>8</sup> Art. 2423 c.c. comma 5: “Se in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicare l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e de risultato economico. Gli eventuali utili derivati dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

Secondo il modello delineato dal codice civile, “*nella redazione del bilancio devono essere osservati*” i principi generali così come disciplinati dall’articolo 2423 – bis<sup>9</sup>. Tali postulati (prudenza, continuità, prevalenza della sostanza sulla forma, realizzazione degli utili, competenza, separazione degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, costanza) sono da considerarsi quali criteri di valutazione delle singole poste di bilancio e, allo stesso tempo, criteri seguiti dal legislatore nel disciplinare il bilancio di esercizio.

I successivi articoli del codice civile (articoli 2423 – ter ss.) disciplinano i singoli documenti che compongono il bilancio di esercizio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. Lo Stato Patrimoniale definisce la situazione patrimoniale dell’impresa al termine dell’esercizio, costituendo di fatto “*una fotografia*” del patrimonio in un dato momento. Il Conto Economico invece, dopo aver evidenziato componenti positivi e negativi di reddito, calcola il risultato di esercizio, e si caratterizza per la sua “*dinamicità*” in contrapposizione all’immagine statica dello Stato Patrimoniale. Nel Rendiconto Finanziario, il redattore riassume le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili per la società e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato una riduzione delle stesse liquidità. Lo stesso documento fornisce quindi informazioni relative ai flussi di entrate ed uscite di liquidità relative alla gestione operativa, ai finanziamenti ed agli investimenti. La Nota Integrativa invece è un documento esplicativo che integra le informazioni contenute nei precedenti documenti. Se da un lato il bilancio deve essere chiaro ed analitico, dall’altro lato deve essere corredato da una Nota Integrativa che ne faciliti la comprensione e l’intelligibilità.

---

<sup>9</sup> Art. 2423 – bis c.c. “ Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività; 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza delle operazioni e del contratto; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. 2 Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

La disciplina contenuta nel codice civile risulta di per se stessa autosufficiente, pur facendo ricorso a concetti non disciplinati all'interno della stessa, quali ad esempio i principi generali di redazione del bilancio o i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 c.c. .

Tale compromesso raggiunto dal legislatore, pur salvaguardando il primato della norma giuridica, prevede che la stessa faccia riferimento, di fatto, a concetti propri della contabilità (una scienza di natura economica) senza specificarne però il contenuto.

Per tali motivi, risulta necessario il ricorso ai principi formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito OIC) che svolgono una funzione di esegesi della norma contenuta nel codice civile. Si potrebbe quindi agevolmente osservare, ad un primo veloce esame, come i principi OIC non sarebbero considerati dal legislatore civilistico quali fonti vincolanti. Infatti, tali principi, pur essendo espressamente richiamati dalla Relazione al d.lgs. n. 139/2015, sono considerati come *“la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione di documenti contabili”*.

Secondo la sopracitata relazione, tali principi costituiscono la *“necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per la loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione”*. Risulta quindi evidente la funzione dell'OIC di declinare in chiave pratica i concetti cui il legislatore fa riferimento nelle norme del codice civile. L'ambito operativo di tali principi risulta perciò delimitato dalla *“migliore prassi operativa”*, da un lato, e dalle *“disposizioni del codice civile”* dall'altro. Rimane in ogni caso ferma la subordinazione alla fonte legislativa, potendo gli stessi operare *“secundum legem”* o *“praeter legem”* ma mai *“contra legem”*.

## 1.2. I CREDITI NELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CONTENUTA NEL CODICE CIVILE

L'articolo 2424 c.c., disciplinando il contenuto dello Stato Patrimoniale,<sup>10</sup> colloca i crediti all'interno delle componenti attive in tre differenti classi: "A) Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata; B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria; C) Attivo Circolante". I crediti ricompresi tra le immobilizzazioni sono collocati nella

<sup>10</sup> Art.2424 c.c.: "Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata; B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi. Totale. Totale immobilizzazioni; C) Attivo circolante: I Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante. D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale; II - Riserva da soprapprezzo delle azioni; III - Riserve di rivalutazione; IV - Riserva legale; V - Riserve statutarie; VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio; VII - Altre riserve, distintamente indicate; VIII - Utili (perdite) portati a nuovo; IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447 - septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 -bis."

sottoclasse delle immobilizzazioni finanziarie (B III) alla voce crediti (B III 2), a sua volta suddivisa in ulteriori sotto – voci: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d – bis) verso altri. Viceversa i crediti costituenti attivo circolante sono ricompresi nella sottoclasse dei crediti (C II) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. Tali crediti sono ulteriormente suddivisi in differenti voci: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5 – bis) crediti tributari; 5 – ter) imposte anticipate; 5 – quater) verso altri.

Il principio contabile OIC 15, fornisce specifici chiarimenti in materia di classificazione dei crediti. Lo scopo di tale standard è quello di “*disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti*”. In particolare, tale principio dopo aver definito i crediti quali “*diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide (o di beni/servizi aventi un valore equivalente) da clienti o da altri soggetti*”<sup>11</sup>, prevede che per stabilire se un credito sia classificabile fra le immobilizzazioni piuttosto che nell’attivo circolante, non è necessario guardare alla sua permanenza in bilancio, quanto piuttosto alla sua origine<sup>12</sup>. Saranno quindi ricompresi tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti derivanti da attività di natura finanziaria (a prescindere dalla loro durata ultrannuale), mentre tra l’attivo circolante i crediti derivanti dalla gestione ordinaria dell’azienda (a prescindere dalla loro durata infrannuale).

---

<sup>11</sup> OIC 15 – Definizioni.

<sup>12</sup> OIC 15, paragrafo 21.

L'articolo 2424 c.c.<sup>13</sup> prevede l'obbligo, per i crediti compresi nelle attività finanziarie, di indicare separatamente quelli esigibili entro l'esercizio successivo, mentre per i crediti compresi nell'attivo circolante, di indicare quelli esigibili oltre l'esercizio successivo. La collocazione dei crediti in bilancio dipende, quindi, dalla specificità e dall'importanza assunta nel caso concreto, assumendo in tal modo rilievo la funzione svolta dal credito nell'ambito dell'attività della società, piuttosto che la sua scadenza<sup>14</sup>. In modo particolare è necessario tener conto anche di eventuali circostanze (avvenute entro la data di chiusura dell'esercizio) previste nel contratto che possano determinare una modifica della scadenza originaria, della possibilità realistica del debitore di adempiere alle obbligazioni nei termini previsti dal contratto, dall'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevolmente di poter esigere il credito vantato. Ex art. 2423 – ter comma 6 c.c.<sup>15</sup>, infine, non è ammessa la compensazione di partite e, di conseguenza, non può aver luogo nemmeno la compensazione tra crediti e debiti riferibili allo stesso soggetto, anche perché i primi sono iscritti tra le attività e i secondi tra le passività.

La disciplina, fin qui esposta, rispecchia la clausola generale della chiarezza, fornendo (grazie allo schema minimo inderogabile dello Stato Patrimoniale ed al divieto di compensazione di partite) un'informazione intelligibile sulla composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio sociale.

---

<sup>13</sup> Cfr. art. 2424 c.c. “contenuto dello Stato Patrimoniale”: “lo stato patrimoniale dovrà essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo: (...) B) Immobilizzazioni (...) III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo (...) C) Attivo circolante (...) II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (...)”.

<sup>14</sup> Venuti, Marco. I crediti e l'informativa di bilancio, Rirea, 2011.

<sup>15</sup> Art. 2426 – ter c.c. comma 6: “sono vietati i compensi di partite”

### 1.3. I PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE ED I CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO

La giurisprudenza e la dottrina unanimemente riconoscono, quale requisito assolutamente indispensabile per l'iscrizione in bilancio dei crediti, che gli stessi debbano essere “*di sicura esistenza e non eventuali, né a insorgenza futura, né sottoposti a condizione sospensiva*”<sup>16</sup> in piena conformità con il principio di prudenza. Il principio generale di prudenza è per l'appunto di fondamentale importanza per l'impianto disegnato dal codice civile, non a caso, è il primo dei postulati di bilancio, e forse, quello che più garantisce gli interessi dei destinatari primari dello stesso. La giurisprudenza, infatti, nega la possibilità di iscrizione del credito sottoposto a condizione sospensiva, quando essa non si sia verificata (Cass., 23 – 4 – 1998 n°4207). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, non consente l'iscrizione dei crediti dipendenti da pretese risarcitorie contestate, facendo perno sull'insufficienza di una mera pretesa creditoria (non suffragata cioè da elementi probanti) per poter giustificare l'iscrizione del credito. La mera natura contenziosa non è di per sé sufficiente ad escludere l'ingresso del credito nel bilancio, dal momento che spetta agli amministratori formulare un giudizio obiettivo sulla certezza o meno di tali crediti, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto disponibili. Non occorre certamente attendere l'accertamento giudiziario dell'esistenza di un credito<sup>17</sup>; tanto è vero che, se agli amministratori il credito appare ragionevolmente certo nella causa (il titolo contabile per la sua iscrizione), esso deve essere iscritto. Non così, invece, se appaiono incerte le probabilità di un riconoscimento giudiziale, ovvero, del successivo incasso. In ogni caso, la certezza contabile riguarda la sicurezza dell'esistenza del credito, non i rapporti processuali<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> D'Alessio, Raffaele; Antonelli, Valerio. Lezioni di bilancio d'impresa. Edises, 2017.

<sup>17</sup> Trib. Milano, 22.9.1997

<sup>18</sup> La nozione di certezza contabile differisce da quella tipicamente civilistica espressa dall'articolo 1243 c.c.

Secondo parte della giurisprudenza, il requisito della certezza sarebbe accompagnato anche dai requisiti di esigibilità e liquidità<sup>19</sup>. La dottrina risulta però di diverso avviso<sup>20</sup>, lamentando una confusione tra il momento dell'iscrizione e quello della valutazione. Ad esempio, la pendenza del termine per il pagamento, pur essendo un fatto ostativo all'esigibilità del credito, non ne impedisce l'iscrizione, semmai avendo il proprio peso al momento della valutazione della posta in bilancio. Per quanto riguarda il requisito della liquidità, un credito contestato solo nell'importo (ad esempio poiché il debitore si riconosce tale solo per il 50% della somma vantata dal creditore), non impedisce sicuramente l'iscrizione della somma non contestata, ma nemmeno di una somma maggiore o dell'intero, se si ritiene sicuro l'esito del giudizio. Si può quindi concludere che, per iscrivere un credito, non è necessario che esso sia quantificato nella sua entità, ma è sufficiente, oltre alla ragionevole esistenza, una stima attendibile di quest'ultima. Tale stima coincide con una concreta suscettibilità di valutazione economica, a fronte del rigido requisito della liquidità, che implica un apprezzamento di fatto da parte degli amministratori, opportunamente motivato nel suo fondamento e nei risultati che esso produce.

I crediti derivanti dall'attività commerciale (vendita di beni) o da prestazioni di servizi (crediti di funzionamento) sono iscritti quando il processo produttivo dei beni è stato completato o la prestazione è stata effettuata e si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici (requisito del passaggio sostanziale del titolo di proprietà); salvo che si tratti di vendita di beni mobili (in questo caso il trasferimento si verifica con la spedizione o consegna), ovvero, beni mobili o immobili registrati (in tale caso il trasferimento si verifica con la stipulazione del contratto di compravendita), ovvero, vendita a rate (il trasferimento si verifica con la consegna della cosa). I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni o servizi sono invece iscritti

---

<sup>19</sup> “devono essere iscritti solamente quei crediti che rivestono la qualifica di certezza, liquidità ed esigibilità” Trib. Milano 30-05-1977, Cfr. anche Cass. 23-4-1998 n.4207; Trib. Piacenza 19-10-1995; Trib. Milano 30-05-1997; Trib. Milano, 22-09-1997; Trib. Milano 30-09-1985; Trib. Napoli 24-02-2000.

<sup>20</sup> Venuti, Marco. I crediti e l'informativa di bilancio, Rirea, 2011.

quando rappresentano obbligazioni di terzi verso l'impresa (se costituiscono titolo al credito)<sup>21</sup>.

#### 1.4. LA RILEVANZA DELLA SCADENZA DEI CREDITI

Uno delle caratteristiche del credito che, come si avrà modo di vedere in seguito, avrà un certo rilievo, è la scadenza. La sua importanza riguarda principalmente gli scopi informativi nei confronti dei terzi riguardo la situazione finanziaria della società e non, invece, la collocazione del credito in una classe del bilancio piuttosto che in un'altra (aspetto che si è già analizzato in precedenza). Sono considerati a breve termine i crediti, la cui scadenza effettiva, cioè quella contrattualmente prevista, ovvero, anticipata o posticipata rispetto a quella risultante dal contratto, si colloca entro l'esercizio successivo. La scadenza dei crediti a medio – lungo termine si colloca, invece, oltre l'esercizio successivo. Secondo l'OIC 15, gli aspetti su cui gli amministratori devono rivolgere la propria attenzione nel quantificare la scadenza dei crediti sono: i fatti e gli eventi previsti nel contratto, che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio; la realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto; l'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevolmente di poter esigere il credito vantato.

---

<sup>21</sup> OIC 15 paragrafi 29-31.

## 1.5. I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, I SOGGETTI IAS ADOPTER E LE DIFFERENZE CON I PRINCIPI OIC<sup>22</sup>

Il *corpus* dei principi contabili internazionali ha avuto origine nel 1973, anno di costituzione dello I.A.S.C. – *International Accounting Standards Committee*, successivamente I.A.S. – *International Accounting Standard*, un comitato interno all’organizzazione mondiale dei professionisti contabili. Nel 2010, un’ulteriore modifica all’organizzazione (al fine di dare una più equilibrata rappresentazione agli stakeholder differenti dagli stessi professionisti contabili) porta alla creazione della *IFRS Foundation Trustee*, articolata al suo interno in *IFRS Interpretations Committee* e *International Accounting Standards Board*. Quest’ultimo organo, lo IASB, è l’ente della fondazione che ha il compito di approvare i principi contabili internazionali, che ora assumono la denominazione di IFRS. Tali principi non costituiscono quindi un *corpus* normativo di diritto interno, ma rappresentano piuttosto, una prassi contabile di generale accettazione, rilevata, appunto, dagli organi appena descritti.

La base teorica dei principi IAS/IFRS è costituita dal “Quadro concettuale dell’informazione finanziaria” o “*The Conceptual Framework for Financial Reporting*” (di seguito *Framework*). Questo documento, come lo stesso afferma, non costituisce un principio contabile internazionale e, di conseguenza, non contiene “*alcuna disposizione normativa*” e nemmeno “*sostituisce il contenuto di alcuno*” di codesti principi. Infatti, nei casi di conflitto tra i *Framework* e IFRS, prevalgono queste ultime. In definitiva, l’ambito di applicazione del *Framework* riguarda: le finalità di bilancio, le caratteristiche qualitative che determinano l’utilità dell’informativa di bilancio, la definizione, rilevazione e valutazione degli elementi che compongono il bilancio ed i concetti di capitale e di conservazione del capitale. L’obiettivo primario del bilancio è quello di fornire le informazioni necessarie agli investitori (definiti quali *user primacy*), finanziatori e creditori sociali, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti le risorse disponibili, le loro caratteristiche e gli effetti che hanno su questi le transazioni ed altri avvenimenti. Il *Framework* individua anche le caratteristiche che devono

---

<sup>22</sup> Cfr. Dezzani, Flavio; Biancone, Pietro; Busso, Donatella. IAS/IFRS, IPSOA, 2016.

possedere le informazioni finanziarie per essere utili agli stakeholder. Le caratteristiche qualitative fondamentali sono costituite dalla rilevanza (“*la capacità di influire sulle decisioni prese dagli utilizzatori*”) e dalla rappresentazione attendibile, cioè completa, neutrale e libera da errori. Caratteristiche ausiliarie sono, poi, quelle della comparabilità (deve essere assicurata la possibilità di confronto tra i bilanci), verificabilità (le informazioni devono essere verificabili direttamente o indirettamente dagli osservatori), tempestività (le informazioni devono giungere in tempo utile per gli utilizzatori) e comprensibilità (un’informazione classificata, definita e presentata in modo chiaro e conciso).

L’Italia, con il d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005<sup>23</sup>, avvalendosi della facoltà accordata dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>24</sup> della Commissione Europea e del consiglio, ha posto l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio e consolidato, nel rispetto dei principi contabili internazionali, a carico delle seguenti entità: le società quotate o con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico, le banche, gli intermediari finanziari vigilati, le società di intermediazione mobiliare (SIM) e le capogruppo di gruppi di SIM, le società di gestione del risparmio (SGR), gli istituti di moneta

---

<sup>23</sup> D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 Art. 2. “Ambito di applicazione”: “1. Il presente decreto si applica a: a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d); b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993; d) le società che esercitano le imprese incluse nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile”.

<sup>24</sup> Art. 5 Regolamento (CE) n° 1606/2002 “Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico”: “Gli Stati membri possono consentire o prescrivere a) alle società di cui all’articolo 4, di redigere i loro conti annuali b) alle società diverse da quelle di cui all’articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2”.

elettronica e di pagamento, le società assicurative non quotate (solamente per quanto riguarda il bilancio consolidato) e le società assicurative quotate. Hanno inoltre la facoltà di redigere il bilancio secondo gli standard internazionali: le società incluse nel bilancio consolidato delle precedenti società; le società diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 – bis c.c.<sup>25</sup>. L'Italia, all'interno del panorama europeo, ha quindi assunto una posizione “coraggiosa”<sup>26</sup>, disponendo l'applicazione dei principi internazionali anche per il bilancio di esercizio<sup>27</sup>, e non solo per il bilancio consolidato<sup>28</sup>, come stabiliva il Regolamento<sup>29</sup>, e come hanno

---

<sup>25</sup> Cfr. art. 2435 – bis c.c. “Bilancio in forma abbreviata”, comma 1: “Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.

<sup>26</sup> De Angelis, Lorenzo. *Elementi di Diritto Contabile*. Giuffrè (2015)

<sup>27</sup> L'articolo 4 del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 infatti prevede che: “Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. 7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali”.

<sup>28</sup> D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 Art. 3 “Bilancio Consolidato”: 1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

<sup>29</sup> Art. 4 Regolamento (CE) n°1606/2002 “Conti consolidati delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico”: “Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai

disposto, tra gli altri, anche Francia e Germania. Emergerà dall'analisi di tale *corpus* di principi, infatti, che la loro natura e finalità ben si addicono a tali categorie di utilizzatori, non apportando invece significativi vantaggi a società che fanno scarso ricorso a capitale di terzi, di dimensioni medio – piccole, ovvero, che non svolgono un'attività riservata dal legislatore.

Il Regolamento 1606/2002 (CE) prevede una procedura di omologazione degli standard internazionali (ai fini di una completa applicazione in Europa) articolata su due livelli: ad un primo livello agisce l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), un organismo privato composto dai corrispondenti *standards setter* nazionali, che ha il compito di effettuare una valutazione dei principi IFRS e di proporre eventuali modifiche. Quest'ultime modifiche saranno oggetto di esame da parte dall'ARC (*Accounting Regulatory Committee*), che costituisce il secondo livello della procedura di omologazione. La finalità di quest'intervento è quello di assicurare il rispetto del principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria delle società, oltre che della congruenza con l'interesse pubblico europeo ed i criteri della comprensibilità (*understandability*), pertinenza (*relevance*), affidabilità (*reliability*) e comparabilità (*comparability*). Solo al termine di questa procedura, tramite apposito regolamento, la commissione europea recepisce il principio contabile internazionale.

Il corpus dei principi IAS / IFRS ha quindi raggiunto, grazie alla procedura di omologazione, il rango di norma comunitaria, senza obbligo di recepimento da parte degli stati membri. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento 1725/2003 conferisce, forza di legge ai principi contabili internazionali. La stessa cosa non si può dire dei principi contabili nazionali, a cui invece il codice civile fa riferimento con espressioni quali “*norme di ordinata contabilità*”<sup>30</sup>, ed a cui

---

principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari”.

<sup>30</sup> Art. 2219 c.c. “Tenuta della contabilità”: “Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”.

legislatore affida, appunto, il ruolo di esegesi dei vari riferimenti, da parte delle norme civilistiche, a concetti propri della contabilità, senza però un riconoscimento della portata, che hanno invece ottenuto i principi IAS/IFRS. Nonostante nel corso del tempo le differenze tra i due modelli di redazione di bilancio si sono mano a mano assopite, permangono ancora sensibili divergenze fondamentali. I principi IAS/IFRS infatti, a differenza dei principi OIC, sono di origine anglo – sassone e non sono radicati nella legislazione civile (non rispondendo infatti al principio di prevalenza della forma sulla sostanza). Se da un lato il codice civile predilige imprese controllate da pochi azionisti, i principi IAS/IFRS sono anzi tipici delle società ad azionariato diffuso. I postulati del bilancio IFRS (“*Fair Value*”, “*mark to market*” e “*reddito potenziale*”) infatti, ben si adattano a questo tipo di realtà, tutelando gli investitori attuali e potenziali, piuttosto che, come il codice civile, i creditori. Il c.d. “principio del costo storico”, tipico dei sistemi *civil law*, prevede l’iscrizione dei beni al costo (storico) sostenuto per l’acquisizione o la produzione degli stessi, in piena conformità con il principio di prudenza. Il “*fair value*” o valore equo dispone, invece, la valutazione annuale dei beni che compongono il patrimonio della società al valore di mercato, rilevando eventuali plusvalenze o minusvalenze. L’investitore è così in grado di conoscere il valore di mercato del patrimonio della società, assumendo decisioni di investimento o disinvestimento delle azioni della stessa. Il principio “*mark to market*” prevede, inoltre, di imputare direttamente a conto economico le plusvalenze da “*fair value*” relative ad attività correnti, a differenza del principio di prudenza che non consente, invece, l’iscrizione degli utili sperati ma non ancora realizzati. Dall’applicazione congiunta di queste regole, il risultato di esercizio che emerge seguendo i principi contabili IFRS può essere denominato “*reddito potenziale*”, in contrapposizione al “*reddito prodotto*” dei principi OIC. Detto diversamente, se da un lato i principi IAS / IFRS mirano alla dimostrazione del valore effettivo e non fittizio dell’azienda (a differenza di quello dato dal criterio d’iscrizione del costo storico) privilegiando gli *stakeholder* quali investitori, i principi OIC ed il codice civile chiedono che dal bilancio emergano “*con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite*” (art. 2217, II co., c.c.), privilegiando quindi i creditori.

## 1.6. I CREDITI NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: LA SOSTITUZIONE DELLO IAS 39 DA PARTE DELL'IFRS 9<sup>31</sup>

La disciplina riguardo la rilevazione dei crediti è contenuta nei principi IAS 32 e IFRS 9 (che ha sostituito il principio IAS 39). Il principio contabile IAS 32, denominato “*Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*”, ha come finalità quella di migliorare la compressibilità, per gli utilizzatori del bilancio, della rilevanza degli strumenti finanziari. In modo particolare lo IAS 32 si prepone l’obiettivo di indicare i criteri di rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari, suddividendoli in: attività finanziarie e passività finanziarie, strumenti rappresentativi di capitale. Le regole esposte in questo principio sono di applicazione generale per tutti gli strumenti finanziari con eccezione di:

- a) Partecipazioni in società controllate, collegate e *joint venture*
- b) Diritti e obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici ai dipendenti
- c) I corrispettivi potenziali in un’operazione di aggregazione aziendale (punto eliminato in quanto oggetto di trattazione da parte dell’IFRS3)
- d) Contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS4
- e) Strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS4
- f) Strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni.

Il concetto di credito è ricompreso in quello più generale di strumento finanziario, definito al paragrafo 11 come “*qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per un soggetto e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un altro soggetto*”. In modo particolare, il diritto di credito risulta disciplinato quale attività finanziaria, essendo definito come “*diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità; o a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni*

---

<sup>31</sup> Cfr. DEZZANI, Flavio; BIANCONE, Pietro; BUSSO, Donatella. IAS/IFRS, IPSOA, 2016.

*che sono potenzialmente favorevoli all'entità*". In conseguenza di ciò, i crediti sono ricompresi all'interno del concetto di attività finanziarie, indipendentemente dalla loro natura commerciale o finanziaria, ovvero, dalla loro scadenza a breve o a lungo termine, ovvero, dall'essere o dal non essere rappresentati da titoli di credito.

La disciplina contenuta nello IAS 32 doveva essere integrata con quella di altri principi contabili, primo fra tutti, lo IAS 39. Tale ultimo principio, denominato "*Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*" si poneva come finalità quella di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e le passività finanziarie. D'accordo con lo IAS 39, gli strumenti finanziari così come definiti dallo IAS 32, erano distinti in quattro categorie:

- 1- Attività e passività finanziarie al *fair value* rilevato in conto economico ("*Fair value Through Profit and Loss*")
- 2- Investimenti detenuti fino alla scadenza ("*Held to Maturity*")
- 3- Finanziamenti e crediti ("*Loans and Receivables*")
- 4- Attività finanziarie disponibili per la vendita ("*Available for Sale*")

All'interno di questa divisione, i crediti rientravano in larga parte nella terza categoria, pur essendo presenti anche nella prima o nella quarta. Infatti, la prima categoria comprendeva anche le attività finanziarie possedute per la negoziazione (*Held for trading*), quindi gli strumenti finanziari mantenuti con finalità di trading nel breve periodo, cioè attività acquistate per essere rivendute nel breve periodo e ottenere un profitto dalla vendita stessa. Erano invece esclusi gli strumenti a cui si applicavano le procedure particolare di contabilizzazione previste per le operazioni di copertura ("*hedge accounting*").

Nella seconda categoria potevano rientrare le attività finanziarie possedute fino a scadenza. In questo caso, invero, le società che possedevano tali strumenti finanziari avevano intenzione di attendere il rimborso direttamente dalla società emittente. In questa seconda categoria erano quindi da collocare le attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili che non erano quotati in un mercato attivo, escludendo però i finanziamenti e i crediti originati dall'impresa, che erano oggetto della terza categoria.

I finanziamenti e i crediti erano, difatti, definiti come attività a scadenza fissa con pagamenti fissi o determinabili e con l'intenzione o la capacità di mantenerli fino a scadenza. In sostanza, si trattava di attività finanziarie create dall'impresa fornendo denaro, beni o servizi direttamente ad un debitore. Facevano, pertanto, sicuramente parte di quest'ultima categoria: i finanziamenti attivi, i crediti commerciali di un'impresa industriale e qualsiasi altro credito verso banche. Per espressa previsione dello IAS 39, erano escluse le attività finanziarie che: l'entità intendeva cedere nel breve periodo, ovvero, che erano state valutate in sede di rilevazione iniziale al *fair value* rilevato a Conto Economico, designate per la vendita in sede di rilevazione iniziale, inadatte a soddisfare l'investimento iniziale per motivi diversi dal deterioramento del credito (essendo queste ultime valutate come attività disponibili per la vendita).

La quarta categoria era definita, invece, come residuale, comprendendo tutte le altre attività finanziarie non classificate in un'altra categoria di strumenti finanziari, che erano ritenute disponibili per la vendita. Facevano sicuramente parte di quest'ultima categoria i crediti che fin dall'origine s'intendeva cedere, carenti dei requisiti per la prima o la terza categoria.

Dal 1 gennaio 2018<sup>32</sup>, a seguito del completamento della procedura di omologazione a livello europeo, è entrato in vigore anche in Italia il principio IFRS 9 (denominato “strumenti finanziari”) in sostituzione dello IAS 39 ed avente la stessa finalità. Lo IASB ha ritenuto inadeguato il vecchio IAS 39 con rispetto alle sfide poste dalla crisi economica, soprattutto per ciò che riguarda i derivati, ma anche, per alcuni aspetti che attengono a questo lavoro, come le categorie precedentemente esposte. Erano, infatti, divenute eccessivamente farraginose le modalità di collocamento di un’attività finanziaria in una categoria piuttosto che in un’altra.

Il principio IFRS 9, come le precedenti novità fra gli standard contabili, è di applicazione retrospettiva, si considera cioè come se fosse sempre stato in vigore. Sono ad ogni modo escluse dall’applicazione di tale principio:

- a) partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*;
  - b) diritti ed obbligazioni relativi a contratti di *leasing*;
  - c) diritti e obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici ai dipendenti;
  - d) strumenti finanziari rappresentativi di patrimonio netto emessi dall’entità;
  - e) contratti assicurativi;
  - f) contratti *forward* stipulati tra un acquirente e un azionista venditore relativi all’acquisto o alla vendita di una società acquisita che daranno origine ad un’aggregazione aziendale a una data di acquisto futura;
  - g) impegni all’erogazione di finanziamenti diversi da quelli previsti nel capitolo 2.3.
- IFRS9
- h) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni;
  - i) diritti ed obbligazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS15, ad eccezione di quelli per i quali il proprio IFRS 15 richiede l’applicazione dell’IFRS9.

---

<sup>32</sup> Regolamento (UE) 2016/2067

In questo capitolo saranno analizzate solamente le modifiche relative alle quattro categorie classificatorie degli strumenti finanziari ed ulteriori variazioni relative alla rilevazione dei crediti in bilancio, con rispetto allo IAS 39. Ulteriori modifiche saranno oggetto di approfondita analisi nel seguente capitolo.

Ai sensi del nuovo principio contabile IFRS 9, le attività finanziarie si distinguono in:

- a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- b) attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato in conto economico (“*Fair value through profit or loss*”) (FVTPL)
- c) attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nell’*Other Comprehensive Income* (FVOCI)

Affinché un’attività sia classificata in una delle diverse categorie, assume rilievo il modello di *business* utilizzato per gestire tali attività, nonché, le caratteristiche dei flussi di cassa derivanti dall’attività stessa.

Il modello di *business* può essere definito come la politica di gestione delle attività finanziarie da parte della società e si determina tenendo in considerazione le modalità con cui la società raggiunge i propri obiettivi. In ogni caso, è necessario un giudizio professionale sulle informazioni oggettivamente disponibili quali: i piani di business, le modalità di retribuzione dei manager, la rilevanza e la frequenza delle vendite e può anche essere definito a livello di portafoglio di attività finanziarie<sup>33</sup>. Al termine dell’analisi, il redattore del bilancio è in grado di stabilire se l’attività finanziaria è mantenuta o no per incassare i flussi di cassa contrattuali e vendere le attività finanziarie. È opportuno, ad ogni modo, tenere in considerazione solamente avvenimenti che si ritiene per lo meno probabili che si verifichino nel futuro orizzonte temporale.

---

<sup>33</sup> Semprini, Massimiliano. “L’implementazione dell’IFRS 9 – strumenti finanziari nelle entità non finanziarie”. *Rivista dei Dottori Commercialisti*, fasc.2, 1 Aprile 2017, pag.199.

Nel caso in cui l'obiettivo del modello di *business* è quello di incassare i flussi di cassa contrattuali, è evidente che gli strumenti finanziari non sono mantenuti per massimizzare il rendimento complessivo del portafoglio. Non è comunque necessario detenere l'attività fino alla scadenza contrattuale. Tanto è vero che, le vendite di strumenti a seguito di un deterioramento del rischio di credito sono compatibili con tale modello di business, poiché sono finalizzate a limitare le perdite dovute a questo rischio.

Se, invece, l'obiettivo del *business model* è sia vendere le attività finanziarie sia incassare i flussi di cassa, la vendita è parte integrante di questo modello che comporta appunto vendite più frequenti e rilevanti. In definitiva, i principali fattori di un business model sono gli obiettivi (in base a informazioni rilevanti e scenari plausibili), le vendite (le ragionevoli aspettative sulle vendite future) ed il portafoglio di titoli.

Per quanto riguarda l'analisi dei flussi di cassa contrattuali, secondo l'IFRS 9 è necessario tenere in considerazione: il capitale (*principal*), cioè il *fair value* dell'attività finanziaria al momento della sua rilevazione iniziale; l'interesse (*interest*), cioè il corrispettivo per il valore del denaro nel tempo. Nei contratti di finanziamento base (*basic lending arrangement*), l'interesse è dato quasi esclusivamente dal valore del denaro nel tempo e dal rischio di credito. Quando però i termini contrattuali introducono altri elementi, non si può più considerare l'attività finanziaria produttrice di flussi di cassa in termini di capitale ed interesse. Il principio IFRS 9, inoltre, fornisce alcuni esempi di termini contrattuali che comportino modifica del corrispettivo per il valore del tempo, ovvero l'ammontare dei flussi di cassa. Per valutare i flussi di cassa è quindi previsto il c.d. *SPPI Test* poiché si vuole verificare se tali flussi sono “*solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding*”. Le finalità del test sono quelle di valutare i seguenti aspetti: se lo strumento finanziario ha un importo di capitale che deve essere rimborsato (*Principal Repayment*); se il tasso di interesse effettivo alla rilevazione iniziale è equivalente ai tassi di mercato degli strumenti comparabili (“*interest*”); se lo strumento specifica che tutti i flussi siano espressi nella stessa valuta

(“*currency*”); se il mancato pagamento del debitore costituisce una violazione delle cause contrattuali (“*subordination*”); se lo strumento finanziario è collegato a posizioni sottostanti (“*Contractually Linked*”).

In base a ciò, le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono costituite dagli strumenti finanziari posseduti al fine di incassare i flussi di cassa contrattuali che danno origine esclusivamente, in date specifiche, a pagamenti del valore nominale ed interessi sull’ammontare del valore nominale residuo. In tali casi, è necessario tenere in considerazione sia le informazioni relative alle precedenti vendite, sia le previsioni sulle future. Non rientrano, in tale categoria i crediti commerciali, dal momento che, in ogni caso, la loro classificazione potrebbe dipendere dalla possibilità di essere ceduti “*pro-soluto*”, incassando, in tale modo, importi inferiori ai flussi di cassa contrattuali dell’attività. Ergo, i crediti commerciali faranno parte di una delle successive categorie.

All’interno delle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato in conto economico complessivo rientrano, invece, gli strumenti finanziari posseduti sia al fine di incassare i flussi di cassa contrattuali sia di vendere le attività finanziarie. Risulta, quindi, necessaria una valutazione secondo l’effettivo valore del credito, in caso in cui questo sia posseduto per la negoziazione.

Nella restante categoria rientrano, infine, le attività finanziarie che non sono ricomprese nelle prime due, come ad esempio quelle acquistate per finalità di *trading*. Non è ammessa la riqualificazione di un’attività finanziaria da una categoria all’altra, sempre che non sia modificato il proprio business model. In ogni caso, si tratta di ipotesi rare che riguardano significativi cambiamenti per l’operatività della società.

## 1.7. I PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE DEI CREDITI NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI IAS/IFRS

Affinché il redattore del bilancio possa iscrivere un credito, è necessario che la società sia divenuta parte nelle clausole contrattuali dello strumento finanziario, ovvero, sorgano in capo alla medesima i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Infatti, lo IAS 39 stabilisce espressamente che i crediti e i debiti, non sottoposti a condizione, sono rilevati nel momento di stipulazione del contratto. Con l'emanazione dell'IFRS 9 tale disciplina non ha subito modifiche, pertanto risulta applicabile così come definita dallo IAS 39.

## 2. LA RILEVAZIONE DEL TASSO D'INTERESSE EFFETTIVO

Il d.lgs. 38/2005, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/02, ha disposto che in Italia tutte le grandi imprese e le società quotate redigessero il bilancio in base ai principi contabili internazionali redatti dall'*International Accounting Standards Board*. Nel frattempo, la Commissione Europea ed il consiglio avevano già iniziato un lungo processo di revisione della disciplina contabile, che nel prosieguo del tempo, è giunto fino alla rivisitazione delle direttive contabili IV e VII. La finalità di tali interventi a livello europeo, in ultima analisi, è stata senza dubbio quella di semplificare le norme esistenti nell'ottica di una maggiore armonizzazione<sup>34</sup>. In verità, era già in corso un processo di revisione delle direttive contabili fin dagli anni novanta. Nel 1995, infatti, la Commissione europea, nella comunicazione n° 508 del 14 novembre, affermava la necessità di un sempre maggiore avvicinamento tra “*le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale*”. Le precedenti azioni del legislatore europeo in materia erano però caratterizzate dalla c.d. *informativa complementare*, poiché non modificavano l'impianto rappresentativo e valutativo dei bilanci delineato dalle

---

<sup>34</sup> Mezzabotta, Claudia. Principi contabili nazionali e internazionali articoli nuovi principi contabili nazionali per il bilancio di esercizio e consolidato, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, fasc.1, 2014.

precedenti direttive. Successivamente, la direttiva (CE) 65/2001 aveva mutato dallo IAS 32 e dallo IAS 39 il criterio del *Fair Value* nella contabilizzazione dell'informativa di bilancio degli strumenti finanziari. La direttiva (CE) 51/2003 aveva invece introdotto l'importantissimo principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Le direttive 2013/34 e 2014/95 hanno, al contrario, avuto un approccio differente, forse dovuto anche alla crisi economica generatasi nel 2007. Queste ultime hanno infatti introdotto, fra le molte innovazioni, differenziazioni contabili (c.d. "*principio di differenziazione modulare*") fra le società micro – imprese<sup>35</sup>, piccole, medie e grandi imprese. Le differenziazioni contabili, in merito ai criteri di valutazione delle poste in bilancio, furono introdotte per due ragioni: per semplificare e ridurre i costi amministrativi delle imprese di minori dimensioni e per la minore ampiezza della platea dei destinatari del bilancio delle società più piccole<sup>36</sup>. La prima conseguenza di tali novità a livello europeo è stata quella dell'introduzione del criterio del costo ammortizzato per le società medio – grandi che redigevano il bilancio in conformità alle normative contabili nazionali.

A partire dal 2010, l'OIC ha iniziato un processo di revisione e aggiornamento dei propri standard contabili. Il d.lgs. 139/2015 (di seguito "decreto bilanci"), inoltre, ha introdotto significative novità nel campo della valutazione dei crediti e dei debiti nel bilancio civilistico nazionale, eliminando notevoli differenze rispetto al bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS e portando all'emanazione dei nuovi OIC 15 e 19. Uno dei cambiamenti più rilevanti, di cui è responsabile il decreto bilanci, è sicuramente l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti relativi ad esercizi a partire dal 1 gennaio 2016.

---

<sup>35</sup> Cfr. Allegato D Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 "definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla commissione". Art. 2: "1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro."

<sup>36</sup> Fortunato, Sabino. Gli Obiettivi Informativi del "nuovo" bilancio d'esercizio, Giurisprudenza Commerciale, fasc.4, 1 Agosto 2017.

Il testo del nuovo articolo 2426 c.c. comma 1 n.8 così recita: “*i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo*”. Il costo ammortizzato, secondo l’OIC 15 paragrafo 16, coincide con la valutazione effettuata al momento della rilevazione iniziale (valore di acquisizione), al netto dei rimborsi di capitale e dell’ammortamento cumulato, utilizzando il tasso di interesse effettivo, su qualsiasi differenza tra il valore iniziale ed il valore a scadenza (al netto degli interessi impliciti determinati con il processo di attualizzazione) e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di irrecuperabilità. Emerge in tal modo dal bilancio “la redditività realmente realizzata attraverso quell’operazione e non quella nominale indicata nel contratto”<sup>37</sup>.

Il concetto di costo ammortizzato era già stato definito dallo IAS 39 come il valore rilevato inizialmente, diminuito dei rimborsi di capitale, al netto dell’ammortamento o ripartizione della differenza tra il valore iniziale ed il valore a scadenza sulla base dell’interesse effettivo e diminuito di eventuali perdite. Il nuovo principio IFRS 9 non ha inciso in maniera decisiva sulla definizione di costo ammortizzato, pur avendo modificato in parte le modalità di determinazione dell’interesse effettivo. Il criterio del costo ammortizzato, infatti, oltre ad essere, assieme al *fair value*, il principale criterio di valutazione delle poste in bilancio che stiamo analizzando, rappresenta uno dei nuovi punti di contatto tra i principi OIC ed i principi IAS/IFRS.

Il costo ammortizzato non risulta influenzato dalle variazioni del *fair value*, infatti, il valore iniziale rilevato in contabilità è il punto di partenza per determinare il valore del credito da iscrivere in bilancio. In particolare, il valore iniziale può essere il *fair value* (vale a dire generalmente il costo d’acquisto) nel caso di un acquisto dello strumento finanziario, ovvero, il precedente valore di bilancio se lo strumento era già presente nel patrimonio dell’impresa.

---

<sup>37</sup> Venuti, Marco. De Mauro, Anna Rita. “Criterio del costo ammortizzato e processo di attualizzazione per i crediti e i debiti in bilancio”. Corriere Tributario n° 12 del 2016, pag. 941.

Questo valore, così ottenuto, deve essere diminuito del rimborso di capitale. Si può trattare del rimborso in un'unica soluzione alla scadenza (“*bullet financial instrument*”), ovvero, del pagamento di quote lungo la vita dell'attività finanziaria (“*amortised financial instrument*”). Il criterio del costo ammortizzato prevede, quindi, di ridurre il valore iniziale per gli incassi di capitale relativi all'attività finanziaria.

Il valore da iscrivere in bilancio, relativamente ad un'attività o passività finanziaria, comprende anche la ripartizione della differenza iniziale lungo l'intera vita dell'attività finanziaria, in modo tale che, nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre esposti gli interessi effettivi e non nominali. Il criterio dell'interesse effettivo permette di ripartire la differenza fra il valore iniziale e quello a scadenza lungo la vita dello strumento (dall'acquisizione alla scadenza). Tale tasso attualizza gli incassi stimati lungo la vita dello strumento al valore contabile netto dell'attività finanziaria, consentendo, quindi, di ripartire gli interessi attivi e passivi, i costi e ricavi accessori alla transazione lungo la durata dello strumento<sup>38</sup>.

A differenza dello IAS 39 però, l'IFRS 9 stabilisce che il tasso di interesse effettivo dovrà essere determinato sulla base del valore contabile lordo, cioè il costo ammortizzato prima di essere rettificato per perdite di valore<sup>39</sup> (“*loss allowance*”), senza considerare il fondo svalutazione crediti. Il criterio dell'interesse effettivo non si applica, soltanto, per attività acquistate già deteriorate o che in seguito lo sono diventate. Quando non si hanno ragionevoli aspettative di recuperare i flussi contrattuali dell'attività finanziaria, nella loro interezza o anche in parte, la società può ridurre direttamente (“*write – off*”) il valore contabile lordo, giungendo così alla cancellazione dell'attività (“*derecognition*”).

---

<sup>38</sup> Alessandro Turris, Giulia Cordero di Montezemolo: Principi Contabili Nazionali 2016, il costo ammortizzato per i crediti e i debiti (Rivista dei dottori Commercialisti, fasc.1, 2017).

<sup>39</sup> L'IFRS 9, così definisce le perdite: “svalutazioni di attività finanziaria misurate al costo ammortizzato, crediti per *leasing*, attività derivanti da contratti; perdite accumulate di attività finanziaria FVTOCI; accantonamento per perdite attese su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria”.

Nel caso in cui non fosse possibile determinare la vita attesa dello strumento finanziario, il redattore del bilancio dovrà utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario. Nel calcolo del tasso di interesse effettivo non si dovrà in ogni caso tener conto delle perdite future. Nel caso particolare dei crediti in sofferenza (“*impaired debt*”), vale a dire dei crediti già acquistati ad un prezzo inferiore al nominale, il tasso di interesse effettivo deve, invece, tener conto delle future perdite. Quindi, in questo caso, il tasso di interesse rende coincidenti il prezzo di acquisto ed il valore attuale dei flussi di cassa. Secondo la dottrina italiana maggioritaria<sup>40</sup> esso va iscritto al costo d’acquisto, che costituisce anche il limite invalicabile per la sua valutazione. A sostegno di tale orientamento, si può notare come nella IV direttiva 2011/65/CE sia prevista la facoltà per il legislatore di valutare i crediti al “*fair value*” anziché al costo, ma, dal momento che il legislatore non si è avvalso di tale facoltà, resta fermo il criterio del costo. L’orientamento dottrinario si trova in linea, anche, con il quadro normativo delineato dal codice civile, dove l’articolo 2426 n.1 c.c.<sup>41</sup> afferma che le immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto o di produzione e l’articolo 2426 n.9 c.c.<sup>42</sup> prevede lo stesso criterio per le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Il tasso di interesse effettivo deve comunque tener conto degli oneri e dei punti base pagati o ricevuti tra le parti, dei costi di transazione e degli altri premi o sconti che si devono ripartire lungo la vita stimata dello strumento. I costi di transazione sono definiti, nella Guida operativa del principio IAS 39, come marginali (“*incremental*”), derivanti dall’acquisizione, emissione o dismissione di un’attività finanziaria. Nei costi

---

<sup>40</sup> Venuti, Marco. I crediti e l’informativa di bilancio, Rirea, 2011.

<sup>41</sup> Art. 2426 n.1 c.c. “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”.

<sup>42</sup> Art. 2426 n.9 c.c. “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.

di transazione non sono però inclusi i costi che saranno prevedibilmente sostenuti con la cessione del credito. Onde evitare abusi, lo IAS 39 specifica chiaramente che si deve trattare di costi direttamente attribuibili all'operazione relativa allo strumento. L'ammortamento di tali costi, lungo la durata stessa del credito, permette che il tasso di interesse effettivo rimanga costante.

Per ciò che attiene ai crediti commerciali (cioè generatisi durante lo svolgimento ordinario dell'attività che costituisce l'oggetto della società), il valore d'iscrizione iniziale coincide con il valore nominale, al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni. Se tali ultimi elementi sono ricompresi nella fattura stessa o se sono stati documentati con successiva nota di credito/debito, il saldo del conto acceso al credito verso il cliente sarà la somma algebrica fra le posizioni iniziali e debitorie successive.

È infine possibile effettuare la revisione delle stime relative alle riscossioni ed ai pagamenti dell'attività finanziaria. Al fine di riflettere i flussi finanziari rideterminati, è quindi necessario rettificare il valore contabile dello strumento, determinando il valore attuale dei flussi finanziari futuri rideterminati al tasso di interesse effettivo originario. La rettifica di valore è imputata a conto economico quale provento o onere (Guida Operativa IAS 39).

Il tasso di interesse effettivo non deve essere ricalcolato, ma anzi, deve rimanere lo stesso per tutta la durata del credito, ad eccezione del caso in cui il tasso di interesse nominale è variabile e parametrato a tassi di mercato (come può essere l'Euribor). Non occorre, invece, ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono legate a parametri di mercato.

Se i redattori del bilancio ritengono che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto ai termini contrattuali o in ogni altro caso in cui sia necessario rivedere le stime dei flussi finanziari futuri, dovranno rivedere il valore contabile del credito attualizzando i nuovi flussi finanziari al tasso di interesse effettivo. La differenza tra il nuovo valore del credito (ricalcolato alla data di revisione della stima) ed il suo precedente sarà rilevata in conto economico tra i proventi e gli oneri finanziari. La stessa sorte è stabilita, in caso di incasso anticipato del credito, per l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata.

## 2.1. L'IMPORTANZA DEL FATTORE TEMPORALE

Il richiamo del codice civile al “*fattore temporale*”, nella determinazione del costo ammortizzato, ha comportato la presenza di due differenti modalità di rilevazione iniziale dei crediti: rilevazione iniziale in assenza di attualizzazione, rilevazione iniziale in presenza di attualizzazione. Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile delle condizioni contrattuali, cioè il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto, escludendo i costi di transazione, risulti significativamente differente dal tasso di interesse di mercato (il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella in esame), è necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di interesse di mercato. È ampiamente condivisa in giurisprudenza l'idea che i crediti a medio – lungo termine, infruttiferi o produttivi di interessi minori a quelli di mercato vadano attualizzati. La Suprema Corte, infatti, sostiene che i crediti a lunga scadenza in assenza di corresponsione di interessi “*vadano valutati per il valore che essi hanno al momento dell'iscrizione in bilancio, al netto degli interessi impliciti che matureranno in futuro*”<sup>43</sup>. Il valore di rilevazione iniziale (pari al valore dei flussi finanziari attualizzati al tasso di mercato più i costi di transazione) include le commissioni contrattuali tra le

---

<sup>43</sup> Cass. 4-10-2000, n. 13181

parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, non comprendendo i costi di transazione. Se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato al tasso di interesse nominale. Determinato il valore di iscrizione iniziale, si calcola il tasso di interesse effettivo che coincide con il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, e che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Se poi, i costi di transazione non sono significativi, si può evitare di calcolare il tasso di interesse effettivo, utilizzando al suo posto il tasso di mercato. In ogni caso, se il tasso di interesse effettivo, determinato in sede di rilevazione iniziale, successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non deve essere aggiornato, non coincidendo con il “*fair value*”.

Al contrario, se il tasso di interesse effettivo è rilevato in misura sensibilmente differente dal corrispondente tasso di mercato, riguardando crediti di natura commerciale con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, gli stessi andranno rilevati inizialmente al valore nominale, attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore iniziale ed il suo valore a termine dovrà essere rilevata in conto economico, come provento finanziario lungo la durata del credito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso invece di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, è rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non richieda una differente modalità d'iscrizione<sup>44</sup>. La disciplina riguardante l'attualizzazione risulta quindi conforme al postulato della competenza, che prevede lo scorporo dal prezzo pattuito della parte relativa alla remunerazione del finanziamento implicito per attribuirlo agli esercizi successivi.

---

<sup>44</sup> OIC 15 paragrafi 41-45

## 2.2. L'ATTUALIZZAZIONE IN CASI PARTICOLARI

In relazione all'attualizzazione dei crediti al tasso di interesse di mercato possono sorgere alcune problematiche, in modo particolare a causa di clausole riguardanti il computo degli interessi a carico del debitore e della differente scadenza prevista per i crediti pecuniari, certi nell'esistenza, nell'importo, nella riscossione. Il problema dell'attualizzazione non si pone per i crediti con interesse esplicito, computato a tasso di mercato, in quanto, con l'applicazione del costo ammortizzato, il saldo di conto già risulta adeguato al valore finanziario corrente.

I crediti con interesse notevolmente inferiore a quelli di mercato, invece, devono essere opportunamente rettificati per tenere in considerazione gli svantaggiosi differenziali di tasso d'interesse e deve essere iscritta una perdita in conto capitale pari al valore attuale dei differenziali negativi degli interessi attivi (valore attuale dei flussi finanziari inferiore al valore contabile). Nei crediti commerciali con interesse implicito, il valore indicato in fattura include il prezzo a pronti e gli interessi attivi (essendo transazioni commerciali, figura in fattura una componente aggiuntiva per interessi attivi in dilazione oltre al valore di scambio dei beni o servizi). È quindi necessario che tali interessi attivi vadano stornati e ripartiti tra gli esercizi in cui si estende il credito di funzionamento, determinando il valore attuale in funzione del saggio di interesse di mercato. Tale problema non riguarda invece i crediti infruttiferi, dal momento che non essendo produttivi di interessi, non vi sono interessi attivi da ripartire. Ai sensi dell'articolo 2423 comma 4<sup>45</sup> (così come modificato dal "decreto bilanci") interpretato in maniera conforme all'OIC 15, l'attualizzazione non riguarda i crediti a breve termine (con scadenza inferiore ai 12 mesi) e i crediti con interessi espliciti, il cui tasso d'interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. La prima categoria non rientra nel novero dei crediti soggetti all'attualizzazione, poiché

---

<sup>45</sup> Art. 2423 comma 4 c.c. "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione"

gli effetti di tali crediti si dispiegano in un solo esercizio, rendendo quindi inutili le attualizzazioni di valore al termine di tale esercizio. In tali casi di irrilevanza dell'attualizzazione, la società deve illustrare, nella nota integrativa, i motivi dell'ininfluenza della disposizione. Nella seconda categoria di crediti sopra menzionata invece, il costo amministrativo dell'attualizzazione risulta eccessivamente oneroso rispetto al beneficio che ne deriverebbe dalla sua applicazione, poiché il calcolo del valore attuale e degli interessi di competenza annua basati sul tasso interno di rendimento o sul corrispondente saggio di mercato, nel caso di una loro non significativa differenza, darebbe risultati analoghi <sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> D'Alessio, Raffaele; Antonelli, Valerio. Lezioni di bilancio d'impresa, EdiSes, 2017.

# CAPITOLO II

# **LA VALUTAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO**

*1. I CRITERI DI VALUTAZIONE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI, 1.1. IL VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO DEI CREDITI: IL REGIME DELLE SVALUTAZIONI E RIPRISTINI DI VALORE SECONDO L'OIC 15, 1.2. I CRITERI DI SVALUTAZIONE SECONDO L'IFRS 9*

## **1. I CRITERI DI VALUTAZIONE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI**

### **1.1. IL VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO DEI CREDITI: IL REGIME DELLE SVALUTAZIONI E RIPRISTINI DI VALORE SECONDO L'OIC 15**

L'articolo 2426 n. 8 c.c., nel disciplinare l'iscrizione dei crediti fra le poste di bilancio, afferma che essi vanno iscritti tenendo conto del valore di presumibile realizzo. Risulta quindi necessario, da parte dei redattori del bilancio, tener conto dei rischi d'inesigibilità, vale a dire di quei fattori che, se presenti, facciano ritenere probabile la perdita di valore di un credito. Ai sensi del principio di prudenza e di quello di competenza, la perdita non deve gravare nell'esercizio in cui si è realizzata, ma anzi in quello in cui è probabile che il credito abbia perso valore. Se vengono perciò rilevati tali indicatori, ovvero è probabile che il credito abbia perso valore, l'azienda deve stimare un fondo svalutazione crediti, da portare a diretta riduzione dei crediti cui si riferisce. I crediti, quindi, sono rappresentati nel bilancio civilistico al netto del fondo svalutazione crediti. La scelta è condivisa dalla dottrina maggioritaria, che sottolinea, come, risultati

così possibile “*tenere evidenza contabile degli accantonamenti futuri*”.<sup>47</sup> Il fondo sarà in ogni caso unico (per ciascuna delle voci di credito da svalutare), comprensivo cioè delle perdite realizzate (nel caso in cui i redattori fossero già a conoscenza di perdite) e di quelle solamente temute. Il fondo potrà essere utilizzato nel momento di definitività della perdita e potrà anche essere ridotto, in caso di una stima di perdite inferiori a quella inizialmente prevista. Il ripristino di valore del credito non deve però determinare un valore superiore al suo costo ammortizzato nel caso di una mancata svalutazione, ovvero al valore a cui sarebbe stato iscritto, se non fosse mai stata rilevata una svalutazione.

La verifica della presenza degli indicatori di rischio di credito (di cui l’OIC 15 al paragrafo 60 fa un elenco esemplificativo e non esaustivo), può avvenire in modo analitico o sintetico. Nel caso di un numero limitato di crediti, è necessario effettuare la stima per ogni singolo credito, secondo il metodo analitico. Nel caso opposto, in cui i crediti sono numerosi ed individualmente non significativi, tale verifica è svolta secondo il metodo sintetico, considerando la generalità dei crediti (a livello di portafoglio). Se i crediti invece sono numerosi, ma alcuni di essi significativi, deve essere utilizzato il metodo analitico per i singoli crediti significativi ed il metodo sintetico per i restanti crediti. Per applicare correttamente il metodo sintetico, è necessario raggruppare i crediti tenendo conto di simili caratteristiche di rischio, indicative della capacità del debitore di far fronte a tutte le obbligazioni contrattuali. Ad ogni classe così individuata si applicano poi specifiche formule per la determinazione delle riduzioni di valore.

L’importo della svalutazione, secondo la disciplina contabile interna, sarà pari alla differenza tra il valore contabile attuale e quello dei flussi finanziari futuri, ridotti degli importi che ragionevolmente si prevede di non incassare, attualizzato al tasso d’interesse effettivo originario.

---

<sup>47</sup> Savioli, Giuseppe. Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali. Giuffrè (2017).

L'OIC 15 prevede la necessità del fondo rischi anche nel caso di riduzioni di crediti che si verificheranno a seguito di resi, rettifiche di fatturazione, sconti o abbuoni. L'accantonamento a fondo svalutazione dei crediti assistiti da pegno, ipoteca, fidejussione o da altre forme di garanzia, deve tener conto degli effetti relativi all'escussione delle stesse. Per i crediti coperti da assicurazione invece, nel caso in cui vi sia la ragionevole certezza che l'impresa assicuratrice riconoscerà l'indennizzo, si può semplicemente valutare il fondo sulla base della quota non rientrante nell'assicurazione.

La svalutazione di crediti commerciali (cioè collocati nell'attivo circolante) è iscritta nella voce B.10d) del conto economico<sup>48</sup> (svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

---

<sup>48</sup> Art. 2425 c.c.: "Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio".

circolante e delle disponibilità liquide). Nel caso di crediti finanziari (cioè collocati fra le immobilizzazioni), l'accontamento è iscritto alla voce D.19.b del conto economico (svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni). Nel caso ancora in cui si verifichi una perdita non precedentemente rilevata a fondo svalutazione crediti (o la capienza di quest'ultimo non risulti sufficiente), essa va iscritta, a seconda che riguardi crediti di natura commerciale o finanziaria, rispettivamente, alla voce B.14. (oneri diversi di gestione) o D.19.b (svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie) del conto economico. Se il redattore del bilancio, invece, rivede le stime di rischio, egli si troverà di fronte ad un'eccedenza del fondo svalutazione crediti, che andrà rilevata quale ricavo alla voce A 5 (altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) o D.18 b) (rettifiche di valore di attività finanziarie: di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni) del Conto Economico, a seconda che si tratti di crediti circolanti o immobilizzati.

## 1.2. I CRITERI DI SVALUTAZIONE SECONDO L' IFRS 9<sup>49</sup>

La nuova disciplina contenuta nell'IFRS 9 segna sicuramente un punto di svolta, rispetto allo IAS 39, nella rilevazione in bilancio delle perdite sui crediti. Coloro che redigeranno il bilancio in conformità ai principi emanati dallo IASB, infatti, non dovranno più svalutare gli strumenti finanziari alla presenza di perdite già verificatesi (*incurred losses model*). Secondo il precedente IAS 39, infatti, pur in presenza di perdite fortemente probabili, dipendendo le stesse da eventi futuri, queste non potevano essere riflesse in bilancio. Tale regola rappresentava un significativo difetto dello standard internazionale, in modo particolare per i crediti finanziari, dove il *pricing* dello strumento non rifletteva più il valore espresso in bilancio. Difetto che, soprattutto nell'attuale crisi economica – finanziaria, ha generato una sovrastima degli interessi attivi rilevati in bilancio ed un ritardo nella rilevazione delle perdite, che hanno avuto

---

<sup>49</sup> Cfr. Dezzani, Flavio; Biancone, Pietro; Busso, Donatella. IAS/IFRS. IPSOA. 2016.

come effetto quello di accentuare la ripercussione del ciclo economico sulla società, dal momento che le perdite venivano rilevate tutte nello stesso momento.

Per tutti questi motivi, l'IFRS 9 ha dettato una nuova disciplina in tema di svalutazione per perdite (*impairment*). Il nuovo modello si basa su perdite attese, dovendo il redattore del bilancio considerare tutte le informazioni ragionevoli e supportabili (*forward looking*). La perdita sui crediti attesa è data da una stima ponderata per le probabilità delle perdite di credito attese lungo la durata attesa dello strumento finanziario (*life time expected credit losses*). L'entità deve quindi stimare il rischio di default dello strumento lungo la sua vita attesa e la perdita è data dalla differenza dei flussi finanziari contrattuali dovuti alla società e quelli che invece si aspetta ragionevolmente di ricevere. La perdita deve inoltre riflettere le eventuali garanzie, non separatamente rilevate e ricomprese nei termini contrattuali, oltre che il valore del denaro nel tempo. Il procedimento di *impairment* si articola secondo un approccio a tre stadi:

1- Se l'attività finanziaria, rispetto alla rilevazione iniziale, non ha subito incrementi significativi del rischio di credito, l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite ad un importo pari alle perdite attese sui crediti nei 12 mesi successivi (*12 month expected credit losses*), vale a dire ai mancati incassi lungo la vita dello strumento se il default si verificasse nei 12 mesi successivi. Ad ogni data di riferimento del bilancio (*reporting period*) il redattore deve valutare se il rischio di credito sia significativamente aumentato, confrontando tale rischio alla data di riferimento del bilancio con quello riferito alla rilevazione iniziale secondo informazioni ragionevoli e dimostrabili. In ogni caso, nel primo stadio, l'interesse attivo è determinato sulla base del tasso di interesse effettivo applicato al valore contabile lordo (*gross carrying amount*).

2- In caso di significativo deterioramento del credito, lo strumento finanziario è trasferito al secondo stadio. In tal caso devono essere rilevate le perdite attese lungo l'intera vita dell'attività finanziaria (*life time expected credit losses*). Anche in questo caso gli interessi attivi restano rilevati sulla base del tasso di interesse effettivo applicabile al valore contabile lordo.

3- Al verificarsi della perdita (*credit event*), l'attività finanziaria viene ritrasferita al terzo stadio. Anche in questo caso sarà rilevata la perdita attesa lungo l'intera vita dell'attività finanziaria ma gli interessi attivi verranno rilevati sulla base del tasso di interesse effettivo applicabile al costo ammortizzato, vale a dire sul valore contabile al netto delle perdite attese.

Per determinare le perdite attese i redattori del bilancio devono disporre di un'analisi collettiva o individuale delle attività finanziarie. È quindi necessario disporre di informazioni prospettive ragionevoli e sostenibili, compresi gli scenari macroeconomici, con rispetto a ciascun credito. Nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili a livello di singole attività finanziarie, queste ultime dovrebbero essere raggruppate secondo il rischio di credito, la natura dello strumento finanziario, il rating, la presenza di garanzie, la data di rilevazione iniziale, la scadenza residua, il settore, l'area geografica ovvero il valore della garanzia.

La rilevanza del rischio di credito dipende da quanto lo stesso credito era stato valutato alla data di rilevazione iniziale. Lo standard in questione fornisce un elenco non esaustivo di elementi che potrebbero essere determinanti per un incremento del rischio di credito. L'IFRS 9, inoltre, stabilisce una presunzione relativa di rischio di credito dello strumento finanziario, nel caso in cui il credito sia scaduto da oltre 30 giorni. È comunque possibile dimostrare, per la società, che il rischio non sia significativamente peggiorato rispetto alla rilevazione iniziale. Il redattore del bilancio può infatti supporre che il rischio di credito non sia significativamente aumentato, quando l'attività finanziaria abbia un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. In ogni caso, è considerato basso il rischio di credito relativamente ad uno strumento che abbia un basso rischio di default, il debitore sia caratterizzato dalla capacità di soddisfare nel breve termine le obbligazioni, i cambiamenti nelle condizioni economiche e di business nel lungo periodo non necessariamente ridurranno la capacità del debitore di adempiere ai pagamenti secondo i termini contrattuali.

Il procedimento di determinazione delle perdite attese prevede, anche, la possibilità che un'attività finanziaria sia trasferita dal terzo stadio al secondo o addirittura al primo, nei casi in cui il rischio di default del credito dovesse migliorare, ed il miglioramento possa essere collegato ad un evento verificatosi dopo la perdita di valore iniziale del credito. Tale situazione avrebbe come effetto lo storno degli importi addebitati in precedenza al conto economico.

Per quanto riguarda i crediti già deteriorati al momento del loro acquisto ovvero dalla loro origine, il valore iniziale riflette già le perdite attese lungo la durata dello strumento ed è quindi richiesta esclusivamente la valutazione di eventuali cambiamenti.

Rispetto ai crediti commerciali, per le attività derivanti da contratto (*contract asset*) ed i crediti impliciti nei contratti di *leasing* è previsto un modello di determinazione delle perdite attese alternativo e semplificato. Tale regime ha la finalità di evitare di monitorare i cambiamenti di rischio di credito lungo la durata della vita dello strumento, riducendo la complessità delle stime di calcolo. Per ciò che attiene ai crediti commerciali e alle attività derivanti da contratto, che non contengano delle significative componenti di finanziamento, il fondo svalutazione crediti viene determinato con riferimento all'intera vita dell'attività finanziaria. Nel caso, invece, di una forte componente finanziaria all'interno di tali strumenti, è prevista l'applicazione del regime generale, con la facoltà per i redattori del bilancio, di optare per il regime semplificato. Tuttavia, una volta però effettuata la scelta, essa deve essere applicata a tutti i crediti commerciali o attività derivanti da contratto con componente finanziaria significativa. Anche per i crediti derivanti da *leasing* è prevista la possibilità di utilizzare il modello semplificato, nel caso in cui il redattore del bilancio abbia scelto di determinare il fondo svalutazione crediti con riferimento alle *lifetime expected credit losses*. Ovviamente, anche in questo caso il regime scelto si applicherà a tutti i crediti *leasing* erogati.

# CAPITOLO III

# **LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO**

*1. LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO PER I SOGGETTI OIC ADOPTER; 2. IL PROCESSO DI DERECOGNITION SECONDO LO IAS 39; 3. LE DIFFERENZE TRA IL REGIME DI CANCELLAZIONE DEI CREDITI PREVISTO PER I SOGGETTI OIC ADOPTER ED IL REGIME PREVISTO PER I SOGGETTI IAS / IFRS ADOPTER*

## **1. LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO PER I SOGGETTI OIC ADOPTER**

Una delle principali novità contenute nel nuovo standard OIC 15 riguarda la cancellazione dei crediti dal bilancio. La scelta di stabilire un unico modello che disciplini quest'aspetto contabile ha il pregio di semplificare l'opera di redazione del bilancio, oltre a favorire la comparabilità con i bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS. Infatti, il modello scelto dagli OIC deriva proprio dagli standard contabili internazionali, pur mantenendo alcune differenze. Le ipotesi di cancellazione tipizzate dall'OIC 15, che riprende quanto previsto dallo IAS 39, sono sostanzialmente due:

- 1- Il caso di estinzione completa dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito.
- 2- Il caso del trasferimento dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito, comprendente però tutti i rischi inerenti lo stesso credito.

La prima ipotesi contemplata dall'OIC 15 può verificarsi, come lo stesso afferma, per le seguenti cause: avvenuta prescrizione del credito, pagamento dello stesso per una sentenza, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione. Si tratta, in ogni caso, di eventi che fanno cessare il diritto ad esigere la prestazione pecuniaria o se prevista, la consegna di beni o la prestazione di servizi.

La seconda ipotesi invece riguarda il caso di cessione del credito a terzi. In tal caso la cancellazione del credito può avvenire soltanto se sono trasferiti, unitamente allo stesso, tutti i rischi inerenti il credito. In altre parole, solamente la cessione *pro soluto* del credito comporta la sua cancellazione dal bilancio, non quella *pro solvendo*. Se i redattori del bilancio si trovano in presenza di clausole che prevedono obblighi di riacquisto o penali a carico della società ovvero in ogni altro caso in cui i rischi rimangono, anche solo in parte, a carico della società stessa, il credito non può essere cancellato. È necessario che il bilancio fornisca la più completa rappresentazione dei rischi inerenti la società, in ossequio, in primo luogo, alle clausole generali di chiarezza, verità e correttezza. Se, nonostante la cessione, il credito non può essere cancellato dal bilancio, lo stesso sarà valutato in conformità alle regole già in precedenza analizzate. Le anticipazioni sul corrispettivo pattuito dovranno essere iscritte quali debiti di natura finanziaria e le eventuali componenti di costo derivanti dal servizio di incasso del credito saranno rilevate alla voce B.7) del Conto Economico (costi della produzione per servizi). L'operazione risulta quindi trattata alla stregua di un finanziamento da parte del cessionario<sup>50</sup>.

Nel caso opposto in cui il credito debba essere cancellato, poiché rientra in una delle due ipotesi esposte in precedenza, la differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valore contabile della posta in bilancio è rilevata come perdita alla voce B.14 del Conto Economico (oneri diversi di gestione), ovvero, come utile alla voce A.5. del Conto Economico (altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio). Poi, in conformità all'OIC 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di*

---

<sup>50</sup> Sura, Alessandro. Il nuovo principio OIC 15 (Crediti) si "avvicina" alle regole dei principi contabili internazionali. Il Fisco n. 36 del 2014 pag. 1-3536.

*Fine Rapporto*”, se a seguito della cessione permangono rischi minimali in capo al cedente, dovrà essere operato un apposito accantonamento, ovvero dovranno essere fornite le apposite indicazioni nella nota integrativa.

Prima che il criterio del trasferimento dei rischi e dei benefici assumesse un ruolo di primo piano anche nella disciplina interna, il precedente OIC 15, al fine della cancellazione dei crediti, distingueva tra cessioni senza azioni di regresso e cessioni con azione di regresso. Per le prime, corrispondenti alle cessioni *pro soluto*, era prevista la cancellazione con conseguente iscrizione di un utile o una perdita; per le seconde, corrispondenti alle cessioni *pro solvendo*, era possibile sia la cancellazione sia la permanenza del credito fra le poste di bilancio. Come affermato nella stessa Appendice B del nuovo OIC 15, l’attuale standard contabile nazionale ha consentito di rimuovere quegli ostacoli che non permettevano la piena comparazione fra bilanci, avvicinandosi alle regole internazionali.

## **2. IL PROCESSO DI DERECOGNITION SECONDO LO IAS 39 <sup>51</sup>**

Come già anticipato nel precedente paragrafo, la disciplina prevista dagli standard internazionali, in questo caso lo IAS 39 (l’apporto dell’IFRS 9 non è stato, infatti, indicativo sotto quest’aspetto), presenta alcune differenze con i principi contabili interni. È sicuramente apprezzabile la coerenza logico – interna degli standard IAS 39 / IFRS 9, i quali replicano, in linea generale, gli stessi criteri utilizzabili per la rilevazione di un credito in bilancio, anche nel caso della cancellazione dello stesso (garantendo così una corrispondenza tra il bilancio della società alienante e quello della società acquirente).

---

<sup>51</sup> Cfr. Dezzani, Flavio; Biancone, Pietro; Busso, Donatella. IAS/IFRS, IPSOA, 2016.

Per giungere all'eliminazione (*derecognition*) dal bilancio di un'attività finanziaria, è richiesta, anche in questo caso, la scadenza dei diritti contrattuali sui flussi finanziari (in seguito cioè al rimborso del capitale) ovvero il trasferimento a terzi prima della scadenza. Questa seconda ipotesi differisce in parte da quanto disciplinato dall'OIC 15. Se da un lato, infatti, il semplice trasferimento dei flussi finanziari non è condizione sufficiente per l'eliminazione del credito dal bilancio, dall'altro lato, è richiesto anche il trasferimento sostanziale, sia dei rischi sia dei benefici, al cessionario. Inoltre, se da una prima analisi, i redattori del bilancio non possono avvalersi del modello dei rischi e dei benefici, non potendo univocamente accertare in capo a quale soggetto risiedono gli stessi, è necessario ricorrere a un secondo modello: quello del trasferimento del controllo. In questo caso i redattori del bilancio devono verificare se il controllo dell'attività finanziaria è stato trasferito al cessionario (procedendo quindi all'eliminazione dello strumento) ovvero è stato mantenuto dal cedente. Se il controllo rimane in capo al cedente, è prevista l'applicazione di un altro metodo contabile denominato "coinvolgimento residuo" (*continuing involvement*).

Prima di portare a termine le necessarie verifiche atte a stabilire se è avvenuto o no il trasferimento dei rischi e benefici, ovvero il trasferimento del controllo, il redattore del bilancio deve verificare se tali eventi colpiscono l'attività finanziaria nel suo complesso o solamente in una sua parte, essendo disciplinata anche l'eliminazione parziale di uno strumento finanziario, ovvero, la cessione di un gruppo di attività simili. Secondo i principi IAS/IFRS, il trasferimento parziale di attività avviene quando sono trasferiti solamente i flussi finanziari specificatamente individuati, ovvero, è trasferita una frazione dell'attività finanziaria o dei flussi finanziari.

È opportuno, in primo luogo, verificare se è avvenuto il trasferimento dei flussi finanziari che avrebbe avuto come conseguenza il trasferimento dei rischi e dei benefici. Dalla verifica dell'avvenuto trasferimento discendono tutti i test di *derecognition* disciplinati dallo IAS 39. Si ha cessione dei diritti all'incasso dei flussi finanziari quando l'entità trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività

finanziaria. La cessione potrebbe avvenire trasferendo la proprietà legale dell'attività finanziaria al cessionario, non presentando particolari problemi giuridico – contabili, ma potrebbe anche avvenire mediante accordi che, senza trasferire la proprietà legale, consentono al cessionario di incassare i flussi finanziari. In questo secondo caso, il trasferimento della proprietà dei flussi di cassa è solo sostanziale e non giuridico – formale. Secondo lo IASB<sup>52</sup>, in questo caso, è necessario verificare se sono stati, di fatto, ceduti tutti i flussi finanziari relativi al credito. In caso di risposta affermativa, occorre procedere alla cancellazione; in caso di risposta negativa, bisogna verificare se la cessione soddisfa i requisiti degli accordi di trasferimento (*pass through arrangement*).

Gli accordi di trasferimento sono una forma di cessione del credito, dove il cedente mantiene il diritto all'incasso dei flussi di cassa derivanti dall'attività finanziaria, obbligandosi a trasferire i flussi finanziari a soggetti terzi. Il cedente mantiene giuridicamente il diritto di credito, ma i beneficiari finali incassano i flussi dell'attività finanziaria. Tuttavia è necessario che: il cedente corrisponda i flussi finanziari ai beneficiari solo se li incassa dai suoi debitori; il cedente non venda o dia in garanzia l'attività finanziaria; il cedente corrisponda i flussi finanziari incassati senza ritardo. Solamente alla presenza di tutte e tre le circostanze ci troviamo di fronte a un accordo di trasferimento e di conseguenza a un trasferimento dei flussi finanziari, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. In tal caso, quindi, pur mantenendo il diritto a ricevere i flussi finanziari, la società si obbliga a pagare quei flussi a terzi soggetti, chiamati beneficiari finali, potendo realizzare una cessione del credito, se saranno soddisfatti anche i successivi requisiti<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> IASB Update, Settembre 2006

<sup>53</sup> Sura, Alessandro. “Il principio di rappresentazione sostanziale per gli strumenti finanziari”. Bilancio e reddito d'impresa, n. 8 del 2018, pag.5.

Una volta riscontrata l'avvenuta cessione dei flussi finanziari, è necessario verificare se sia avvenuta anche la contestuale cessione dei rischi e benefici legati all'attività finanziaria, condizione imprescindibile per procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Quindi, è necessario tenere in considerazione i seguenti rischi e benefici: rischio di credito (rischio del mancato pagamento del debitore); rischio di tassi d'interesse (rischio del negativo andamento dei tassi d'interesse); rischio di tassi di cambio (rischio del negativo andamento dei tassi di cambio); rischio di liquidità (rischio del ritardato pagamento da parte del debitore); rischio di rimborso anticipato (rischio di un pagamento anticipato con rispetto alle scadenze contrattuali); beneficio legato all'incasso degli interessi e del capitale; beneficio discendente dalla possibilità di utilizzare l'attività finanziaria in operazioni di garanzia. Lo standard contabile in questione fornisce alcuni esempi sul come procedere alla verifica dei rischi in precedenza esposti. È possibile, infatti, confrontare l'esposizione della società prima della cessione e dopo la cessione dell'attività finanziaria. Se l'esposizione al valore dei flussi finanziari netti del credito rimane sostanzialmente immutata, il trasferimento dei rischi e dei benefici si può ritenere, di fatto, non avvenuto. Dopo che è stata eseguita la verifica dei rischi e benefici, l'attività può essere qualificata come: sostanzialmente trasferita assieme a tutti i rischi e benefici (in questo caso si può procedere all'eliminazione dal bilancio); ceduta senza il trasferimento dei rischi e dei benefici (in questo caso non si può procedere alla cancellazione); né mantenuta né ceduta assieme a tutti i rischi e i benefici (in questo caso è necessario utilizzare il metodo del controllo).

Nel caso in cui l'analisi condotta con il metodo dei rischi e benefici non ha portato alcun risultato utile, il redattore del bilancio dovrà procedere con il metodo del controllo. Affinché la società possa ritenere di non aver mantenuto il controllo sullo strumento finanziario, e di conseguenza poter cancellare il credito dal bilancio, è necessario che il cessionario sia in grado di vendere l'attività nella sua interezza a un terzo soggetto non correlato. Risulta inoltre condizione imprescindibile quella di poter concludere tale operazione di vendita unilateralmente, senza cioè l'assistenza di terzi soggetti e senza restrizioni sul trasferimento. In qualsiasi altro caso la società cedente deve mantenere il credito in bilancio. Sarebbe fondamentale la presenza di un mercato

attivo, per verificare il controllo da parte del cedente. Ma, dal momento che i crediti non hanno un mercato attivo, non essendo, infatti, i debitori fungibili, un trasferimento senza il rischio di credito non consente mai il controllo da parte del cessionario. Quindi, nel caso in cui il cedente mantenga il controllo dell'attività finanziaria, la stessa deve essere mantenuta in bilancio secondo il suo coinvolgimento residuo (*continuing involvement*).

Se, in conclusione, il trasferimento dell'attività finanziaria soddisfa le condizioni per l'eliminazione della stessa dal bilancio, la differenza tra il valore contabile dell'attività finanziaria e la somma del corrispettivo ricevuto e dell'utile o perdita rilevata a patrimonio netto andrà rilevata in conto economico (allo stesso modo di quanto stabilito dai principi OIC). Nel caso diametralmente opposto in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfi le condizioni per l'eliminazione, la stessa dovrà essere mantenuta nello stato patrimoniale e l'eventuale corrispettivo sarà rilevato come una passività (alla stregua di quanto disciplinato dall'OIC15).

Se il cedente, continuando a mantenere il controllo dell'attività finanziaria, rimane però esposto solo ad una parte dei rischi derivanti dalla stessa si applica il regime del coinvolgimento residuo, sopra richiamato. Sulla base di tale regime, l'attività patrimoniale risulta esposta in bilancio solamente nella misura in cui il cedente è sensibile alle variazioni di valore. L'entità ripartisce quindi il precedente valore contabile tra la parte che continua ad essere esposta in bilancio e quella che invece non rileva più. Nella pratica, però, l'applicazione di quest'ultima regola è assai complicata. Infatti, se bisogna rilevare un'attività secondo il coinvolgimento residuo, è necessario rilevare anche la corrispondente passività, valutando le stesse in modo tale che: il valore contabile netto dell'attività trasferita e della passività associata siano pari al costo ammortizzato o al *fair value* dei diritti e delle obbligazioni dello strumento finanziario, a seconda che lo stesso fosse stato valutato al costo ammortizzato o al *fair value*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sura, Alessandro. "Il principio di rappresentazione sostanziale per gli strumenti finanziari". Bilancio e reddito d'impresa, n. 8 del 2018, pag.5.

### **3. LE DIFFERENZE TRA IL REGIME DI CANCELLAZIONE DEI CREDITI PREVISTO PER I SOGGETTI *OIC ADOPTER* ED IL REGIME PREVISTO PER I SOGGETTI *IAS / IFRS ADOPTER***

Pur mantenendone i tratti salienti, le disposizioni degli standard interni presentano alcune significative differenze con quelle dei corrispondenti standard internazionali in relazione al regime di cancellazione dei crediti dal bilancio. La disciplina del nuovo OIC 15, come si è esaminato, fa riferimento esclusivamente al trasferimento dei rischi e non a quello dei benefici (come invece previsto dall'IFRS9). L'Organismo Italiano di Contabilità ha infatti voluto evitare le difficoltà relative ai casi in cui al trasferimento dei rischi non seguisse anche quello dei benefici. Un'ulteriore differenza è rappresentata dalla mancata previsione, per i soggetti OIC adopter, di un regime contabile specifico per le cessioni che comportino solo un trasferimento parziale dei rischi (*continuing involvement*). Anche in questo caso è stato preferito un regime sicuramente più semplice. Non dobbiamo infatti dimenticarci che la disciplina OIC è rivolta ai soggetti non obbligati a redigere il bilancio d'accordo con gli standard internazionali. Tali soggetti, essendo costituiti in prevalenza da società di minori dimensioni rispetto ai soggetti *IAS Adopter*, preferiscono sicuramente una normativa contabile più semplificata, considerando il grado di complessità (in prevalenza molto modesto) delle operazioni che devono registrare in contabilità.



# CAPITOLO IV

# I PRINCIPI GENERALI DEL REDDITO D'IMPRESA

*1. LA DERIVAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA DAL RISULTATO DI ESERCIZIO, 1.1. IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA NEI SOGGETTI IAS E OIC ADOPTER, 1.2. IL CRITERIO DI QUALIFICAZIONE, 1.3. IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO, 1.4. IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE, 1.5. LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA, 1.6. LA DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA; 2. IL PRINCIPIO GENENRALE DELL'INERENZA; 3. IL PRINCIPIO DI COMPETENZA; 4. IL RIPORTO DELLE PERDITE; 5. LA PREVIA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO.*

## **1. LA DERIVAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA DAL RISULTATO DI ESERCIZIO**

Il principio di derivazione, così come contenuto nell'articolo 83 T.U.I.R.<sup>55</sup>, costituisce il perno su cui si fonda la determinazione della base imponibile per le società. Tale disposizione, essendo inserita nel titolo II, capo II, T.U.I.R., “determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti”, si rivolge solamente ad alcuni dei soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società (di seguito IRES) di

---

<sup>55</sup> Art. 83 T.U.I.R. “Determinazione del reddito complessivo”, comma 1: “Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall' articolo 4, comma 7ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.”

cui all'articolo 73 T.U.I.R.<sup>56</sup>. Ai sensi del combinato disposto di quest'ultima disposizione con la denominazione del capo II si può infatti evincere come il principio di derivazione riguarda: le società di capitali costituite sotto forma di società per azioni (S.p.A.), società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e società a responsabilità limitata (S.r.l.); società cooperative e di mutua assicurazione; enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti in Italia. Risultano quindi esclusi gli enti non commerciali residenti e non residenti e le società e gli enti di ogni tipo non residenti.

Il punto di partenza per determinare la base imponibile per le società è costituito dal bilancio delle stesse società, analizzato nella prima parte di questa tesi (capitoli I e II). Ai sensi dell'articolo 83 T.U.I.R., infatti, il reddito complessivo delle società, su cui si applica l'IRES, è determinato apportando una serie di variazioni in aumento e in diminuzione all'utile o alla perdita risultante dal conto economico relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta. Questa modalità di determinazione del reddito imponibile è detta analitica, poiché si fonda sui dati derivanti dalla contabilità delle imprese. L'articolo 53 della costituzione<sup>57</sup>, ed il principio di capacità contributiva contenuto al suo interno, richiedono infatti che le norme tributarie positive mettano in luce, il più possibile, la capacità contributiva astratta dei soggetti passivi, in questo caso costituita dal risultato economico di esercizio. A sostegno della derivazione del reddito fiscalmente rilevante da quello civilistico ci si può avvalere anche di un'altra norma di portata generale per la determinazione del reddito d'impresa. L'articolo 109, comma 4, T.U.I.R., espressamente afferma che: *“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto*

---

<sup>56</sup> Art. 73 T.U.I.R. “Soggetti passivi”: “1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché' le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società', nonché' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”

<sup>57</sup> Art. 53 Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

*economico relativo all'esercizio di competenza (...) ”. La richiesta da parte del legislatore tributario della previa imputazione, dei componenti negativi di reddito, al conto economico dell'esercizio di competenza (condizione che sarà analizzata al termine del capitolo), non può che rafforzare quanto disposto dall'articolo 83 della stessa legge, prevedendo quindi che l'imposta si debba applicare ad una base imponibile che si discosti il meno possibile dal risultato dell'esercizio.*

Anche la dottrina maggioritaria concorda con il legislatore sulla derivazione del reddito fiscalmente rilevante da quello contabile, sostenendo che quest'ultimo sarebbe “il dato che più fedelmente si avvicini al reddito effettivo da sottoporre a tassazione”<sup>58</sup>. Infatti, non bisogna dimenticare che l'attendibilità del dato contabile è garantita dall'articolo 2423 del codice civile, il quale richiede la conformità del risultato contabile alle clausole generali di chiarezza, verità e correttezza.

Tuttavia, il risultato di esercizio rappresenta solo il dato iniziale da cui determinare il reddito d'impresa, infatti lo stesso articolo 83 T.U.I.R. afferma di apportarvi le “*variazioni in aumento o in diminuzione*” conseguenti alle disposizioni tributarie. Variazioni in aumento possono generarsi per proventi non imputabili a conto economico ma che assumo rilievo per il reddito d'impresa, ovvero per costi presenti nel conto economico ma non deducibili. Le variazioni in diminuzione, al contrario, avvengono per costi presenti nel conto economico ma deducibili ovvero per proventi rilevati a conto economico ma esclusi dal reddito d'impresa. In questo modo è sicuramente garantita l'autonomia della normativa tributaria da quella civilistica. Pur non potendo escludere l'attendibilità del dato contabile, quale rivelatore di capacità economica, la normativa tributaria deve tenere in considerazione anche altre esigenze non contemplate da quella civilistica<sup>59</sup> come, ad esempio: la necessità di certezza dell'obbligazione tributaria, la semplificazione nella determinazione dell'imposta, il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, interessi extrafiscali perseguibili attraverso le imposte sui redditi.

---

<sup>58</sup> Grandinetti, Mario. Il principio di derivazione nell'Ires. CEDAM (2016).

<sup>59</sup> Grandinetti, Mario. Il principio di derivazione nell'Ires. CEDAM (2016).

Un'ulteriore questione riguarda i soggetti *IAS adopter*, per i quali si discute se il reddito d'impresa debba ricavarsi dal conto economico separato, ovvero da quello redatto secondo un unico prospetto (dal momento che i principi contabili internazionali prevedono ambedue le possibilità). Il diverbio sembra risolvibile a favore del conto economico separato, in quanto, in tal caso, l'utile o la perdita che ne risulta non include anche componenti imputate direttamente a patrimonio netto<sup>60</sup>.

### 1.1. IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA NEI SOGGETTI IAS E OIC ADOPTER

L'articolo 2 comma 1 del D.M. n°48/2009<sup>61</sup>, modificando il primo comma dell'articolo 83 T.U.I.R., aveva introdotto, per i soggetti IAS, il principio di derivazione rafforzata: per tali soggetti, da quel momento in poi, avrebbero assunto rilevanza gli elementi patrimoniali e reddituali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, ai fini della determinazione del reddito d'impresa. In conseguenza di ciò, sono state considerate inapplicabili le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2 T.U.I.R., nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che avesse assunto componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La finalità di tale intervento, secondo quanto affermato dalla circolare n°7/E dell'Agenzia delle Entrate datata 28 febbraio 2011, è quella di limitare le divergenze tra l'utile di bilancio ed il reddito d'impresa. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 48 del 1 aprile 2009 (c.d. Regolamento IAS) affermò che avrebbero rilevato per tali soggetti *“gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della*

---

<sup>60</sup> Grandinetti, Mario. Il principio di derivazione nell'Ires. CEDAM (2016); Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. Ipsoa (2011).

<sup>61</sup> Art. 2, D.M. n°48/2009 co.1 “Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS”: “Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.”

*prevalenza della sostanza sulla forma*<sup>62</sup> previsto dagli IAS”. Successivamente, ad integrare l’articolo 83 T.U.I.R., è intervenuto anche il D.L. n° 244 del 30 dicembre 2016<sup>63</sup>, che ha stabilito di applicare anche alle società diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, quanto previsto dal principio di derivazione rafforzata per i soli soggetti *IAS adopter*. Il principio di derivazione rafforzata, nella formulazione attuale, quindi, si applica a tutte le società (comprese coloro che si avvalgono della facoltà di redigere il bilancio in forma ordinaria ovvero abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis c.c.) escluse le micro – imprese. Nonostante ciò, sembra comunque da escludere che il rinvio operato dal legislatore tributario ai principi contabili nazionali o internazionali acquisti una valenza assolutistica. Appare infatti preferibile l’interpretazione di quanti sostengono che si tratti di un principio di derivazione “attenuato”<sup>64</sup>, vista la storica avversione del legislatore fiscale agli spiragli di discrezionalità valutativa della disciplina contabile e la presenza di diverse norme del T.U.I.R. che fanno singoli riferimenti ai principi contabili, escludendo pertanto l’esistenza di un principio di derivazione c.d. “piena”.

L’attuale primo comma dell’articolo 83 T.U.I.R. prevede che, per i soggetti di cui sopra, l’applicazione delle norme dettate dal legislatore tributario per la determinazione del reddito d’impresa, avvenga entro determinati limiti. Per i soggetti *IAS* e *OIC adopter* valgono, anche in deroga alle disposizioni del T.U.I.R., i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. L’esenzione da parte del legislatore, anche ai soggetti *OIC adopter*, del principio di derivazione rafforzata e della disciplina che da esso ne consegue, è stata resa necessaria dall’emanazione del d.lgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci) che ha introdotto nel codice civile il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

---

<sup>62</sup> Framework, par. 35: “le operazioni e gli altri eventi devono essere rilevati in bilancio in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale”.

<sup>63</sup> Art. 13-bis, D.L n° 244 del 30 dicembre 2016, co.2. “Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo 139 del 2015”: Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 83: 1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,» e le parole: «da detti principi contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi principi contabili»;

<sup>64</sup> Mazzagreco, Daniela. “Rassegna Tributaria” n° 2 del 2018, pag. 278.

(*substance over form*). La relazione illustrativa al D.M. del 3 agosto 2017 conferma tale interpretazione, affermando che “*sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinate dall’Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili nazionali*”. Tale principio ha risvolti importantissimi, in primo luogo sul versante dei criteri di qualificazione delle fattispecie, ma anche in altri aspetti che saranno oggetto di analisi nel prosieguo del seguente capitolo. Per quanto riguarda i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, è compito dell’OIC individuare e disciplinare il trattamento contabile delle fattispecie in cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma deve essere applicato. La rappresentazione dei fatti aziendali sulla base della sostanza economica assume, infatti, rilevanza fiscale soltanto nelle fattispecie individuate dall’OIC.

Una prima conseguenza è rappresentata sicuramente dalla deroga all’articolo 109, commi 1 e 2 T.U.I.R.<sup>65</sup>, che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, fa riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico formali. Tale sovrapposizione di criteri avrebbe potuto generare incertezze applicative. La deroga però non riguarda solamente l’articolo 109 T.U.I.R., ma anche qualsiasi altra disposizione che contenga al suo interno aspetti relativi alla valutazione o alla quantificazione di componenti di reddito in contrasto con i principi contabili nazionali ovvero internazionali, sempre per la stessa ragione di garantire una

---

<sup>65</sup> Art. 109 T.U.I.R., commi 1, 2, “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa”: “1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli simili la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

certezza applicativa. Permangono in ogni caso applicabili, se non sono previste specifiche deroghe, le norme tributarie che stabiliscono la partecipazione o meno di una posta di bilancio alla determinazione dell'imponibile. Il principio di derivazione rafforzata, anche nella sua più recente formulazione, mantiene comunque fermo il dato di fondo che permane a base dei rapporti tra il diritto contabile e quello tributario: la derivazione della base imponibile dal risultato civilistico. La relazione illustrativa al d.lgs. 38/2005, infatti, spiega che gli interventi normativi hanno avuto la finalità *“di mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione dal risultato di conto economico apportando alla normativa solo quelle modifiche strutturalmente indispensabili a consentire l'applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi contabili internazionali”*. Anzi, secondo parte della dottrina<sup>66</sup>, il risultato ottenuto, pur essendo stato perseguito attraverso deroghe ai criteri fissati dalle norme tributarie, è stato quello di una più forte valorizzazione della derivazione del reddito fiscale da quello contabile. Il rinvio, operato dall'articolo 83 T.U.I.R., avrebbe infatti l'effetto di ridurre le variazioni al reddito d'esercizio, rendendo rilevanti le regole contabili.

Altri esponenti della dottrina<sup>67</sup> hanno sollevato un dubbio di incostituzionalità del principio di derivazione, relativamente agli articoli 3<sup>68</sup> e 53 della costituzione, in quanto creerebbe un regime ingiustificatamente diversificato per le micro imprese con rispetto ai restanti soggetti passivi IRES. È sicuramente vero che tali soggetti concorrono in modo diverso al sostenimento della spesa pubblica, dal momento che la loro capacità contributiva è rilevata secondo differenti regimi. Ad ogni modo, la corte costituzionale, in più pronunce<sup>69</sup>, ha stabilito come il legislatore abbia la facoltà di gravare, con carichi fiscalmente differenti, soggetti passivi destinatari della stessa disciplina, a condizione

---

<sup>66</sup> Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. Ipsoa (2011); Grandinetti, Mario. Il principio di derivazione nell'IRES. CEDAM (2016).

<sup>67</sup> Cfr. Grandinetti, Mario. Il principio di derivazione nell'Ires. CEDAM (2016).

<sup>68</sup> Art. 3 costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

<sup>69</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 309/1995; Corte Costituzionale, sentenza n° 159/1985; Corte Costituzionale, ordinanza n° 131/1988; Corte Costituzionale, sentenza n° 21/2005; Corte Costituzionale, sentenza n° 177/2014

che questo differente trattamento poggi su fondati motivi di politica economica e redistributiva.

## 1.2. IL CRITERIO DI QUALIFICAZIONE

Al fine di comprendere il significato pieno del principio di derivazione rafforzata, è opportuno definire, in primo luogo, il criterio di qualificazione, e in seguito anche quelli d'imputazione temporale e classificazione in bilancio. L'agenzia delle entrate<sup>70</sup> aveva individuato il criterio di qualificazione come: *“l'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e degli effetti che da essa derivano, tanto sul piano economico-patrimoniale, quanto sul piano strettamente giuridico”*. Da tale definizione possiamo dedurre che la qualificazione riguarda la corretta interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi giuridici da cui derivano le operazioni aziendali. Secondo tale criterio, un'operazione aziendale si classifica in base alla specifica funzione economica ed agli effetti sostanziali che la stessa determina.

Questo parametro rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle più vistose conseguenze del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Il *Framework* richiede, infatti, che le operazioni e gli eventi aziendali, in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, debbano essere rappresentati in bilancio secondo la loro sostanza e realtà economica. Basandosi su tali considerazioni quindi, il rinvio ai criteri di qualificazione, di cui all'articolo 83 T.U.I.R., può essere spiegato nel senso di valorizzare, ai fini fiscali, la sostanza delle operazioni espresse in bilancio, prescindendo dal criterio giuridico – formale, quando la forma stessa non corrisponde ai reali interessi dell'operazione.

---

<sup>70</sup> Circolare n° 7/E del 2011

In ultima analisi, il criterio di qualificazione è, quindi, un nuovo criterio per l'individuazione delle categorie rilevanti per la determinazione dell'imponibile IRES. Tuttavia, la sua operatività è precedente alla definizione della fattispecie ed alla sua conseguente classificazione ed imputazione in bilancio.

### 1.3. IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver qualificato un'operazione, è necessario procedere alla sua classificazione in bilancio. Un'operazione, una volta "qualificata" individuando il modello giuridico – negoziale di riferimento, dovrà essere contabilizzata secondo una specifica appostazione in bilancio, definendo anche gli eventuali effetti che la stessa può produrre sul reddito d'impresa ed individuandone la specifica "classe" di provento o di onere che ne derivi. Infatti, se da un lato, con il criterio qualificatorio il legislatore chiede che l'attenzione si focalizzi sugli effetti di ciascun'operazione aziendale, dall'altro lato, con il criterio classificatorio il legislatore chiede di individuare la specifica categoria a cui l'eventuale provento od onere che ne derivi debba essere iscritto.

Tale linea interpretativa è confermata dai paragrafi 47 e 48 del *Framework*, dedicati appunto ai procedimenti di classificazione in bilancio, che definiscono i criteri di classificazione come quelle operazioni che consentono di raggruppare elementi in differenti classi in relazione alle loro caratteristiche economiche.

Il criterio di classificazione in bilancio consiste quindi in una serie di regole contabili che delimitano la capacità, di quei fatti di gestione già qualificati, di concorrere a formare il reddito d'impresa, oltre che la situazione patrimoniale ed il reddito d'esercizio.

#### 1.4. IL CRITERO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE

Dopo aver correttamente qualificato e classificato un'operazione, è indispensabile individuare il corretto periodo d'imposta in cui gli eventuali ricavi o costi debbano concorrere alla formazione della base imponibile. Anche in quest'ambito assume rilevanza il principio di prevalenza della sostanza sulla forma che prevede appunto un criterio d'imputazione fondato sulla "maturazione economica" dei componenti reddituali e non sulla "maturazione giuridica".<sup>71</sup>.

Si comprende quindi in questo punto la deroga espressa ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 T.U.I.R.<sup>72</sup> disposta dal D.M. del 1 Aprile 2009 n°48<sup>73</sup>. Infatti le disposizioni del T.U.I.R. prevedono dei criteri d'imputazione temporale tarati sulla maturazione giuridica dei componenti di reddito, affermando che i componenti di reddito concorrono a formare la base imponibile nel momento in cui siano certi nell'esistenza ovvero

---

<sup>71</sup> Salvadeo, Stefano. D'angelo, Giacomo. Principio di derivazione rafforzata nella determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS. "Bilancio e reddito d'impresa" n.5 del 2011, pag.21.

<sup>72</sup> Art. 109 T.U.I.R. "Norme generali sui componenti del reddito d'impresa": "1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito".

<sup>73</sup> Art.2 comma 1 del D.M. 1 Aprile 2009 n°48 "criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS" : "Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché' ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio".

l'ammontare sia determinabile in modo obiettivo. Per quando riguarda il trasferimento di beni, per il legislatore tributario è necessario il verificarsi dell'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di un altro diritto reale; in modo particolare, per i beni mobili, ciò avviene alla consegna o alla spedizione del bene, mentre per quelli immobili, il passaggio avviene quando è conclusa la stipulazione del contratto. Nel caso invece di prestazione di servizi, il testo unico per le imposte sui redditi individua quale elemento discriminante, affinché le stesse possano concorrere alla formazione della base imponibile, l'ultimazione della prestazione ovvero la maturazione dei corrispettivi se si tratta di contratti periodici.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e, per i soggetti *IAS adopter*, lo standard contabile IAS 18<sup>74</sup>, individuano differenti criteri basati sulla c.d. maturazione economica della prestazione. Per i soggetti ricompresi nell'ambito di operatività del principio di derivazione rafforzata<sup>75</sup> bisogna quindi tener conto dell'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni, ovvero, nel caso di prestazione di servizi, dello stadio di completamento delle stesse. In realtà, ad un'analisi più approfondita, si può notare come, riguardo le fattispecie rientranti nelle prestazioni di servizi, per i soggetti *OIC Adopter* i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono criteri pressoché identici a quelli dell'articolo 109 T.U.I.R.. Infatti, ai sensi di entrambi gli standard contabili, un credito / debito originato da una prestazione di servizi è suscettibile d'iscrizione in bilancio quando il servizio è reso ovvero quando la prestazione è stata effettuata. Un requisito che conduce quindi a risultati identici a quelli previsti dal criterio dell'ultimazione della prestazione di cui all'articolo 109, comma 2,

---

<sup>74</sup> IAS 18 paragrafo 14: “la rilevazione contabile dei ricavi della vendita di beni avviene quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni; (b) l'impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce di vendita; (c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente; (d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa; (e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati”.

<sup>75</sup> Ai sensi dell'articolo 2423-bis c.c., comma 1, n. 1-bis, “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”. L' OIC 11 (“finalità e postulati di bilancio”) nell'esplicare la portata per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli standard contabili nazionali, richiama espressamente al paragrafo 27 il criterio del “trasferimento dei rischi e dei benefici” al fine di verificare la “correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici”.

lettera b, T.U.I.R. . Pertanto, solo ed esclusivamente per i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali non risultano, di fatto, derogate le disposizioni di cui all'articolo 109 T.U.I.R. relativamente ai criteri d'imputazione temporale per le prestazioni di servizi.

Un discorso a parte meritano i risvolti del criterio d'imputazione temporale relativamente agli elementi reddituali derivanti da controversie giudiziali e da fatti conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio. Nel primo caso, secondo le norme del T.U.I.R., è opportuno attendere il formarsi del giudicato su componenti reddituali per stabilire quando imputare una componente pendente di decisione giudiziale. Il *Framework* invece, al paragrafo 49, prescrive per il redattore del bilancio, di iscrivere un'attività potenziale *“quando è probabile che benefici economici futuri affluiranno all'entità”* ovvero quando all'attività possa essere attribuito *“un valore che può essere attendibilmente valutato”*. È quindi necessario in questi casi valutare attentamente se è possibile *“quantificare attendibilmente la pretesa”*, ovvero, sia probabile fruire dei benefici economici che scaturiranno dall'elemento contabile.

Nel caso in cui i fatti vengano conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali<sup>76</sup>, appare necessario verificare l'esistenza della situazione (al termine della chiusura dell'esercizio) a cui si riferisce il fatto sopravvenuto. Si procede quindi alla rettifica solamente nel caso in cui la situazione da cui ha origine il fatto sopravvenuto si sia già verificata prima del 31 dicembre. Gli standard contabili nazionali disciplinano la questione pressoché in maniera identica. Infatti, secondo l'OIC 29, i componenti di reddito relativi a fatti successivi alla chiusura dell'esercizio assumono rilevanza fiscale nell'esercizio in cui sono imputati in bilancio. Devono essere recepiti in bilancio fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, che implicano modifiche ai

---

<sup>76</sup> IAS 10, paragrafo 3: “posso essere identificate due tipologie di fatti: (a) quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio (fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che comportano una rettifica): (b) quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di chiusura dell'esercizio (fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica)”.

valori delle attività e passività in bilancio, anche se si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio. Non devono invece essere recepiti quei fatti che sorgono dopo la data di chiusura dell'esercizio. Se questi ultimi sono di una qualche rilevanza, si avrà riscontro di tali eventi nella nota integrativa.

## 1.5. LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Una fattispecie può essere qualificata come estranea all'operatività del principio di derivazione rafforzata nel caso in cui non emerga una differenza in ordine alle modalità di qualificazione o classificazione od anche imputazione temporale dal raffronto tra le regole contenute nei principi OIC o IAS/IFRS e le norme del T.U.I.R..

Inoltre, il rinvio contenuto nell'articolo 83 T.U.I.R. ai principi contabili nazionali ed internazionali non riguarda i criteri di valutazione e quelli di quantificazione<sup>77</sup>. Infatti, le valutazioni compiute secondo gli standard OIC o IAS/IFRS assumeranno rilevanza fiscale solamente nel caso in cui ciò sia previsto da specifiche norme del T.U.I.R.. In caso contrario, i principi contabili avranno rilievo esclusivamente riguardo il criterio d'imputazione di un determinato elemento reddituale o patrimoniale in un periodo d'imposta. Le regole di valutazione e misurazione sono quindi escluse dall'ambito di operatività del principio di derivazione rafforzata, giacché espressione di un interesse prettamente fiscale (quale può essere la certezza del rapporto tributario, esigenze di evitare la doppia imposizione ovvero la prevenzione nei confronti di condotte elusive). Attraverso l'individuazione delle deroghe al principio di derivazione rafforzata, è quindi possibile individuare il suo ambito di operatività: le operazioni rientranti nella c.d. "competenza esterna", cioè quelle operazioni finalizzate all'individuazione del periodo d'imposta in cui rilevare per la prima volta l'elemento di un'operazione compiuta con

---

<sup>77</sup> Mazzagreco, Daniela. Le perdite su crediti tra riforma del bilancio di esercizio e nuovo principio di derivazione. "Rassegna Tributaria" n.2 del 2018, pag.278; Contrino, Angelo. Aspetti tributario dei crediti d'impresa contabilizzati secondo gli IAS/IFRS: prime riflessioni sistematiche. "Diritto e Pratica Tributaria" n.4 del 2011, pag. 10779.

soggetti terzi<sup>78</sup>. Al contrario, le operazioni rientranti nella c.d. “competenza interna”, cioè riguardanti le regole d’imputazione su più periodi d’imposta di elementi già rilevati in passate operazioni, riflettendo interessi marcatamente fiscali, rimangono escluse dall’applicazione del suddetto principio. A sostegno di questa linea interpretativa possiamo notare come la relazione illustrativa al D.M. 1 Aprile 2009 n°48 affermi come, per i soggetti ricompresi nell’ambito di operatività del principio di derivazione rafforzata, valgano in ogni caso: *“le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e accantonamenti; le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio”*.

## 1.6. LA DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SINDACABILITÀ DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Con l’attuale formulazione del principio di derivazione rafforzata, la determinazione della base imponibile del contribuente si fonda sul risultato del conto economico civilistico. Di conseguenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, si è posto il problema della possibilità o meno, da parte dell’amministrazione finanziaria, di sindacare le scelte compiute nella redazione del bilancio.

Utilizzando come dato di partenza le disposizioni legislative, secondo l’articolo 39 D.P.R. n° 600/1973<sup>79</sup>, l’amministrazione può emettere atti di accertamento aventi

---

<sup>78</sup> Cfr. d.m. 1 Aprile 2009 n.49 art. 2, comma 1

<sup>79</sup> Art. 39 D.P.R. n° 600/1973: “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1 dell’articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell’articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e

oggetto componenti positivi di reddito non riportati in bilancio o riportati in maniera erronea, ovvero, in tutti i casi in cui il dato espresso in bilancio non rispecchia la realtà delle operazioni verificatesi durante l'esercizio contabile. L'articolo 10 – bis<sup>80</sup> della

---

degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

<sup>80</sup> Art. 10-bis legge n° 212/2000 "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale": "1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. 4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. 7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione

legge n° 212/2000 (di seguito “statuto dei diritti del contribuente”), inoltre, rende inopponibili all’amministrazione tutte quelle operazioni “*prive di sostanza economica*” dirette ad eludere le norme fiscali, tra cui vi possono rientrare anche le scelte operate dai redattori del bilancio.

In ogni caso, analizzando le disposizioni del T.U.I.R., si può notare come, anche se molte disposizioni fanno riferimento al dato risultante dalle scritture contabili, non sembra rinvenibile un generale potere dell’amministrazione di sindacare le scelte di bilancio. Se quindi è fuori di dubbio la possibilità di contestare un’erronea applicazione dei principi contabili nazionali, al contempo, nel caso di scelte rimesse alla libera discrezionalità degli amministratori, apparirebbe da escludere un potere di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria, a meno di fondare quest’ultima pretesa sull’articolo 10 – bis dello statuto dei diritti del contribuente.

---

finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. 8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6. 9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. 10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie. 13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”.

La Suprema Corte di Cassazione<sup>81</sup>, in più sentenze, ha ammesso il potere dell'amministrazione di sindacare le scelte degli amministratori relativamente all'imputazione temporale di una componente di reddito, se fondate sulla non corretta applicazione dei rispettivi principi contabili. In una recente sentenza<sup>82</sup> il Tribunale di Milano ha confermato le riflessioni sopra esposte. Infatti, in ordine ad una contestazione da parte dell'Amministrazione sulla svalutazione di una perdita su crediti registrata in bilancio in conformità dello IAS 39, i giudici hanno sostenuto che la stessa non possa contestare la qualificazione operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali. Da una circolare dell'Agenzia delle Entrate<sup>83</sup>, infine, emerge come *“l'amministrazione possa sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultino finalizzare al conseguimento d'indebiti vantaggi fiscali”*.

È possibile evidenziare, quindi, come l'Amministrazione finanziaria possa sindacare le scelte di bilancio operate dagli amministratori entro certi limiti: è possibile contestare la non corretta applicazione dei principi contabili, nel caso in cui questi ultimi non lascino discrezionalità ai redattori del bilancio, in caso contrario invece, è necessario fondare la contestazione sulla violazione delle discipline antielusive. In ogni caso, è pacifico che l'Amministrazione, per contestare le scelte compiute dai redattori del bilancio, possa utilizzare il solo strumento dell'accertamento, senza dover ricorrere all'impugnazione del documento contabile<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup> Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n° 12880 del 21 maggio 2008; Corte di Cassazione, sentenza n° 15178 del 23 giugno del 2010.

<sup>82</sup> Tribunale di Milano, n° 9447, Sezione I, del 22 luglio 2011.

<sup>83</sup> Circolare n° 7/E del 28 febbraio 2011.

<sup>84</sup> Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n° 23608 del 23 novembre 2011; Corte di Cassazione, sentenza n° 16429 del 23 luglio 2011, Corte di Cassazione, sentenza n° 25969 del 20 novembre 2013.

## 2. IL PRINCIPIO GENERALE DELL'INERENZA

Il principio generale dell'inerenza è un principio immanente all'ordinamento giuridico tributario, discendendo lo stesso dal principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della carta costituzionale. L'articolo 109 comma 5 del T.U.I.R.<sup>85</sup> stabilisce che, se nella formazione del reddito concorrono ricavi o proventi esenti, i componenti negativi che si riferiscono alle attività da cui derivano questi ultimi, non sono deducibili. In questa accezione, il principio di inerenza, secondo parte della dottrina<sup>86</sup>, chiede che il reddito d'impresa venga calcolato al netto dei costi propedeutici alla sua realizzazione. La giurisprudenza della Suprema Corte invece, non conferma tale orientamento. Secondo la Corte di Cassazione,<sup>87</sup> infatti, dall'articolo 109 T.U.I.R. non discende una regola generale in ordine alla deducibilità delle componenti negative, essendo necessario dimostrare sempre un collegamento tra il reddito d'impresa e le sue componenti negative. In linea con la giurisprudenza di legittimità si pone l'Agenzia delle Entrate, la quale, nella risoluzione del 16 maggio 2008 n°169/E, sostiene che *“il principio di inerenza non è legato ai ricavi, ma più in generale è correlato all'attività d'impresa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all'attività e riferentisi ad attività ed operazioni che concorrono a formare il relativo reddito”*. La stessa amministrazione ha poi affermato come il requisito dell'inerenza vada valutato con riguardo all'attività d'impresa nel suo complesso e non in relazione al conseguimento dei ricavi, facendo notare come il principio dell'inerenza, pur acquisendo un'importanza fondamentale nella determinazione del reddito delle imprese

---

<sup>85</sup> Art. 109 T.U.I.R. “norme generali sui componenti del reddito d'impresa”, comma 5: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.

<sup>86</sup> MIELE, Luca; SURIA, Alessandro; BONTEMPO, Francesco; FABI, Tommaso. Bilancio e Reddito d'Impresa, Wolters Kluwer, 2018.

<sup>87</sup> Corte di Cassazione, sentenza n°7292/2006; Corte di Cassazione, sentenza n°24930/2011

individuali, riveste un peso fondamentale anche nella determinazione del reddito delle società<sup>88</sup>. La disposizione di cui all'articolo 109 T.U.I.R. ha, quindi, la finalità di evitare la deduzione di componenti negativi legati a ricavi o ad altri componenti esenti che concorrono a formare il reddito. Il principio di inerenza, invece, discendendo dal principio generale di capacità contributiva, riguarda sia i componenti positivi sia i componenti negativi di reddito. Il collegamento con il principio espresso dall'articolo 53 della costituzione è di facile intuizione: il legislatore non pretende che si sottopongano ad imposizione anche quelle spese che sono state sostenute per la formazione del reddito d'impresa, se così non fosse, il soggetto passivo si troverebbe a dover rispondere di una capacità contributiva superiore a quella realmente manifestata.

Oltre all'accezione di inerenza c.d. "qualitativa", vi è anche un'altra definizione di inerenza in senso c.d. "quantitativo"<sup>89</sup>. In questo senso, l'inerenza riguarda quel potere riconosciuto, anche dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, all'Agenzia delle Entrate di sindacare, in sede contenziosa, la deducibilità di componenti antieconomici, nel rispetto, quindi, del principio di economicità che caratterizza l'attività d'impresa. Si tratta, in sostanza, di tutti quei costi sproporzionati rispetto ai ricavi dell'impresa e quindi non inerenti all'esercizio economico della stessa<sup>90</sup>. La deduzione di costi ed oneri è, infatti, limitata a quelli relativi all'attività d'impresa, rappresentando il principio di inerenza, in questo sentito, un "corollario del concetto di reddito"<sup>91</sup>. Il principio di inerenza, richiedendo in sostanza, come presupposto alla deduzione di componenti negative di reddito, un nesso di causalità con rispetto all'attività d'impresa, richiede che sia il contribuente a dover giustificare, in sede contenziosa, la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Al fine della facoltà, da parte dell'amministrazione, di disconoscere le componenti di reddito

---

<sup>88</sup> Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 169/E del 16 maggio 2008.

<sup>89</sup> MIELE, Luca; SURIA, Alessandro; BONTEMPO, Francesco; FABI, Tommaso. Bilancio e Reddito d'Impresa, Wolters Kluwer, 2018.

<sup>90</sup> Corte di Cassazione, sentenza n°12813/2000; Corte di Cassazione, sentenza n°11645/2001; Corte di Cassazione, sentenza n°1821/2001; Corte di Cassazione, sentenza n°13478/2001; Corte di Cassazione, sentenza n° 6337/2002; Corte di Cassazione, sentenza n° 7487/2002; Corte di Cassazione, sentenza n°10802/2002; Corte di Cassazione, sentenza n°11240/2002; Corte di Cassazione, sentenza n°793/2004; Corte di Cassazione, sentenza n°10269/2017.

<sup>91</sup> Procopio, Massimo. Le imposte sui redditi ed il principio di inerenza. "Diritto e Pratica Tributaria", n°1 del 2010, pag. 20159.

antieconomiche, non sono neanche necessarie irregolarità nella tenuta delle scritture contabili<sup>92</sup>. Basandosi su quest'ultima conclusione, possiamo affermare, come, il vero fulcro del principio in questione non è tanto il nesso di causalità quanto piuttosto la “*probatorietà*” dello stesso<sup>93</sup>.

Tuttavia, in tema di inerenza, la Suprema Corte ha in parte mutato il suo orientamento con delle importantissime pronunce nel corso del 2018<sup>94</sup>. Nell'ordinanza n°450/2018, la corte afferma che *“l'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa (...) escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa. Il principio di inerenza (...) non discende dall'articolo 109 comma 5 T.U.I.R., che si riferisce invece al diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti, cioè alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. (...) Va disattesa la definizione di inerenza, utilizzata da parte della giurisprudenza di questa corte, formulata in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente o indirettamente, un'utilità all'attività d'impresa, e costituente requisito generale della deducibilità dei costi (...). Tale orientamento, se da un lato, correla l'inerenza al rapporto tra costi e attività d'impresa, dall'altro pone erroneamente un necessario legame tra il costo e l'attività d'impresa secondo un parametro di utilità”*. La Corte di Cassazione quindi, in questo nuovo orientamento, sembra accogliere l'opinione della dottrina, qualificando il principio di inerenza come inespresso, immanente alla nozione di reddito d'impresa. La Corte di Cassazione prosegue nella sua analisi sostenendo che *“l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo”*. Non è necessario quindi, come affermato dalla stessa corte in una successiva ordinanza (n° 3170/2018), effettuare un giudizio di *“apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità, che non sono espressione dell'inerenza ma costituiscono meri indici sintomatici dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo*

---

<sup>92</sup> Corte di Cassazione, sentenza n°20748/2066; Corte di Cassazione, sentenza n°9497/2008.

<sup>93</sup> Cfr. Procopio, Massimo. Le imposte sui redditi ed il principio di inerenza. “Diritto e Pratica Tributaria”, n°1 del 2010, pag. 20159.

<sup>94</sup> Invero, una prima pronuncia in tal senso la si può riscontrare già con l'ordinanza n°450/2017 della Corte di Cassazione.

*dall'ambito dell'attività d'impresa*". La Corte invero non disattende la nozione di antieconomicità e di utilità, ma semplicemente li scinde dal principio di inerenza. Nella stessa ordinanza, infatti, la stessa corte sostiene che l'amministrazione può disconoscere la deducibilità di costi sulla base di un giudizio di economicità e congruità. In due successive pronunce<sup>95</sup>, la cassazione ha affermato che l'amministrazione può sostenere, attraverso un giudizio qualitativo, l'inesistenza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero può formulare una valutazione in ordine alla congruità del costo rispetto all'attività dell'impresa (assumendo quindi l'antieconomicità quale indice della carenza dell'inerenza). Ciò che la corte ha voluto affermare, in sostanza, è che il principio di inerenza non può essere identificato con la sproporzione o l'incongruità dei costi, dal momento che è necessario compiere un giudizio qualitativo. Da ultimo, come già osservato, la corte nega l'esistenza di una "istituzionalizzazione" del principio di inerenza, discendendo lo stesso direttamente dalla nozione di reddito. Ciò significa che il principio richiede un nesso causale (secondo *l'id quod plerumque accidit*) tra l'attività d'impresa e le componenti negative inerenti alla stessa. Un nesso che non attiene alla sola produzione, ma, alla nozione dell'attività stessa ricavabile dal codice civile<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> Corte di Cassazione, sentenza n°18904/2018; Corte di Cassazione, ordinanza n°12738/2018. Cfr. anche Boria, Pietro. L'inerenza dei costi nella determinazione del reddito d'impresa – redditi d'impresa – la ricostruzione del principio di inerenza nella giurisprudenza della Cassazione. "GT- Rivista di giurisprudenza Tributaria" n°10 del 2018, pag.767.

<sup>96</sup> Art. 2195 c.c. "imprenditori soggetti a registrazione": "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano".

### 3. IL PRINCIPIO DI COMPETENZA

Il reddito di una società è determinato in relazione ad intervalli temporali. L'articolo 76 T.U.I.R.<sup>97</sup> dispone che l'IRES si esige per periodi d'imposta (corrispondenti all'esercizio della società), ciascuno dei quali costituito da un'autonoma obbligazione tributaria. Il principio di competenza rappresenta, quindi, il criterio fondamentale di imputazione di una componente di reddito in un periodo d'imposta piuttosto che in un altro.

Come è emerso dall'analisi del principio di derivazione rafforzata, per i soggetti ricompresi nell'ambito di operatività dell'articolo 83 T.U.I.R., non si applicano le norme di cui all'articolo 109 comma 1 e 2, volte a disciplinare il principio di competenza, in quanto incompatibili con i criteri di imputazione temporale discendente dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Infatti il D.M. 3 agosto 2017 (emanato in base all'art.13-bis del D.L. n°244/2016) estendendo anche ai soggetti *OIC adopter* diversi dalle micro – imprese la normativa contenuta nel D.M. n° 48/2009, rende inapplicabili i criteri di competenza fiscale basati su aspetti giuridico – formali, non conformi al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup>Art. 76 T.U.I.R. “Periodo d’Imposta”: “1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84. 2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare”.

<sup>98</sup> Cfr. Gaiani, Luca. Regole attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter. “Il Fisco”, n°40 del 2017, pag. 1-3811.

#### 4. IL RIPORTO DELLE PERDITE

A parziale deroga di quanto espresso nel precedente paragrafo in ordine all'autonomia dei periodi di imposta, vi è la disposizione di cui all'articolo 84 T.U.I.R.<sup>99</sup>, che stabilisce che la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito risultante dai successivi periodi d'imposta, per una quantità non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo e per l'intero importo rientrante in tale ammontare. Il riporto delle perdite è quindi illimitato nel tempo, mentre l'utilizzo, per così dire, della perdita è consentito nel limite dell'80% del reddito prodotto in ciascuno dei periodi di imposta successivi. La parte di perdita, che non può essere compensata per i limiti di cui sopra, potrà comunque essere usata in compensazione negli esercizi successivi. La *ratio* del principio discende dalla nozione di capacità

---

<sup>99</sup> Art. 84 T.U.I.R. "Riporto delle Perdite": "La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica. La limitazione non si applica qualora: a) (lettera abrogata dall'art. 36, comma 12, lett. b) decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248); b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

contributiva, la quale richiede che il prelievo sia giusto, sulla base dell'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo, che va individuata nonostante la ricchezza si manifesti in momenti diversi a causa della previsione dei periodi di imposta

## 5. LA PREVIA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO

L'articolo 109 T.U.I.R., al comma quattro<sup>100</sup>, richiede per i componenti negativi la previa imputazione a conto economico, quale "*condicio sine qua non*" per procedere alla deduzione degli stessi. È necessario inoltre, per procedere alla deduzione, che il componente negativo sia imputato nell'esercizio di sua competenza. Quindi, anche secondo quanto stabilito dalla circolare 7/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà procedere alla deduzione delle componenti in questione nell'esercizio in cui le stesse sono state correttamente appostate a conto economico, secondo i corrispondenti criteri dei principi contabili.

È opportuno richiamare anche l'articolo 2, comma 6-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n°90 che, quale norma di interpretazione autentica dell'articolo 75 T.U.I.R. (ora 109 T.U.I.R.), ha affermato che "*i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto profitti e delle perdite*". La norma in commento, quindi, richiede che la componente negativa di reddito risulti anche dalle scritture contabili oltre che dai documenti di bilancio.

---

<sup>100</sup> Art. 109 T.U.I.R. comma quattro: "Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi".

In ogni caso, l'articolo 109 T.U.I.R., nel secondo periodo del quarto comma, consente la deduzione anche dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto, parificando tale appostazione, a quella effettuata in conto economico. Tale disposizione consente quindi, sia ai soggetti *OIC adopter* che ai soggetti *IAS adopter*, di poter dedurre quei componenti di reddito che non figurano più a conto economico, anche se presenti nello stato patrimoniale.

Lo stesso quarto comma dell'articolo 109 T.U.I.R. prevede anche la possibilità di alcune deroghe al principio di previa imputazione a conto economico. In modo particolare, sono comunque deducibili quei componenti non imputabili a conto economico se oggetto di specifica disposizione di legge, ovvero, l'appostazione è stata effettuata in un esercizio precedente ma la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R..

# CAPITOLO V

# IL REGIME FISCALE DELLA RILEVAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO

*1. IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI CREDITI, 2. GLI EFFETTI FISCALI DEL PASSAGGIO DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9; 3. IL REGIME FISCALE DELL'ATTUALIZZAZIONE DEI CREDITI, 3.1. LA RILEVANZA FISCALE DEL TASSO D'INTERESSE EFFETTIVO; 4. LA RILEVANZA FISCALE DEL PASSAGGIO DAL CRITERIO DEL COSTO STORICO A QUELLO DEL COSTO AMMORTIZZATO*

## 1. IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI CREDITI

Anche per l'individuazione della rilevanza fiscale della rilevazione dei crediti, non può prescindersi dal principio di derivazione rafforzata del reddito d'impresa dall'utile di bilancio. Antecedentemente alla riforma dell'articolo 83 T.U.I.R. era necessario valutare la compatibilità della disciplina fiscale dei crediti con le regole contabili (in modo particolare quelle internazionali) ed eventualmente disapplicarle, in caso di inconciliabilità con la disciplina fiscale. A seguito della nuova formulazione della disciplina T.U.I.R. invece, assumono diretta valenza fiscale i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili <sup>101</sup>.

Sia secondo l'articolo 2426, comma 1, n°8) c.c.<sup>102</sup>, sia secondo la disciplina contenuta nell'IFRS 9 (ed ancor prima nell'IAS 39), il criterio di valutazione dei crediti in sede di prima iscrizione è sostanzialmente identico, tanto per i soggetti *OIC adopter*, quanto per i soggetti *IAS adopter*. Il criterio del costo ammortizzato prevede, infatti, che il valore d'iscrizione dei crediti in bilancio venga aumentato o diminuito del differenziale tra il

---

<sup>101</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA. 2018.

<sup>102</sup> Cfr. art. 2426, comma 1, n° 8: “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

valore di iscrizione ed il valore di rimborso a scadenza, al netto dei rimborsi di capitale, utilizzando il tasso di interesse effettivo. In conseguenza di ciò, il valore fiscalmente riconosciuto per i crediti è costituito dal valore nominale o dal costo di acquisto. A seconda che il credito sia stato generato all'interno dell'impresa, o viceversa, sia stato acquistato da terzi. Per i soggetti *IAS adopter* invece, il valore fiscalmente riconosciuto di un credito è rappresentato dal suo *fair value*. La differenza però, esaminando la questione più in profondità, non è così marcata. Infatti, se si tratta di crediti acquistati a titolo derivato, il *fair value* normalmente coincide con il prezzo corrisposto per l'acquisto dell'attività, mentre nel caso di crediti originatisi all'interno dell'impresa, esso coincide con il valore nominale.

La disciplina fiscale delle perdite su crediti conferma tale linea interpretativa. I commi 3<sup>103</sup> e 5<sup>104</sup> dell'articolo 106 T.U.I.R. infatti, riferendosi al “*valore dei crediti risultato in bilancio*” ed al “*valore di bilancio dei crediti*”, conferiscono rilevanza fiscale al valore di iscrizione in bilancio dei crediti, trasformandolo in valore fiscalmente riconosciuto. Neanche la disciplina dei crediti degli enti diversi da quelli creditizi, contenuta nel comma 1 dell'articolo 106 T.U.I.R.<sup>105</sup>, impedisce tale riconoscimento. A seguito delle

---

<sup>103</sup> Cfr. Art. 106 T.U.I.R. comma 3: “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività a esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”.

<sup>104</sup> Cfr. Art. 106 T.U.I.R. comma 5: “Le perdite sui crediti di cui al comma tre e di cui al comma 3-bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto accantonamento eccede il cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso”.

<sup>105</sup> Cfr. Art. 106 T.U.I.R. comma 1: “1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma uno dell'articolo ottantacinque, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare

recenti modifiche alla legislazione fiscale, che hanno introdotto in ambito tributario criteri di rappresentazione contabile, il riferimento operato dal comma in commento al “*valore nominale o di acquisizione*” dovrebbe essere interpretato, anch'esso, come valore iniziale di iscrizione in bilancio.

## **2. GLI EFFETTI FISCALI DEL PASSAGGIO DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9<sup>106</sup>**

La sostituzione dello IAS 39 da parte dell'IFRS 9 merita un discorso a parte, essendo stata oggetto di apposita disciplina da parte del D.M. 10 gennaio 2018<sup>107</sup>. Il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9, infatti, non è stato privo di conseguenza anche dal punto di vista fiscale. Per tali motivi il legislatore tributario ha dettato un'apposita disciplina per il passaggio dalle quattro categorie dello IAS 39 alle tre dell'IFRS 9. Secondo il decreto in esame, quando si è verificata la riclassificazione dell'attività da una delle categorie di cui allo IAS 39 a quelle dell'IFRS 9, si applica l'articolo 4<sup>108</sup> D.M. 8 giugno 2011, il

---

complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il cinque per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”.

<sup>106</sup> Cfr. Garcea, Angelo. Il decreto fiscale di raccordo con le novità contabili dell'IFRS 9. “Corriere Tributario” n°8 del 2018, pag.563.

<sup>107</sup> Art. 3 D.M. 10 gennaio 2018 “riclassificazione attività finanziarie”: “Alla riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011. Alla diversa classificazione di uno strumento finanziario effettuata in sede di prima adozione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011. Ai fini del presente articolo si considera riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9 anche il cambio di classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP”.

<sup>108</sup> Art. 4 D.M. 8 giugno 2011 “Riclassificazione delle attività finanziarie”: “1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato poi alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale. 2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione. 3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alla lettera a) e b) dell'art. 87 del TUIR e si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle classificazioni di uno strumento finanziario effettuate a seguito di operazioni di

quale qualifica l'operazione come un realizzo ed un riacquisto dello strumento, con iscrizione nel nuovo portafoglio titoli. Il valore di iscrizione dell'attività assume quindi rilevanza fiscale come nuovo valore base della stessa, ma si potrebbero generare differenze tra il valore di uscita e quello di entrata del titolo oggetto di riclassificazione, che devono essere assoggettate alla stessa disciplina fiscale dettata per le variazioni di *fair value* imputate a Conto Economico<sup>109</sup>.

### **3. IL REGIME FISCALE DELL'ATTUALIZZAZIONE DEI CREDITI<sup>110</sup>**

Nei casi in cui è risultato necessario tenere in considerazione il fattore temporale, ovvero qualora il *fair value* non coincida con il costo sostenuto per l'acquisto dell'attività finanziaria, è necessario procedere all'attualizzazione del credito. Nell'attualizzare i flussi di cassa futuri al tasso di mercato, si ridetermina il valore base da iscrivere, che deve essere aumentato dei costi di transazione e ridotto dei proventi di transazione, vale a dire dei costi direttamente legati all'emissione, ovvero all'acquisizione dello strumento finanziario (come ad esempio tutti gli oneri o proventi accessori sostenuti in occasione della nascita o dell'acquisto del credito). In tale maniera, l'onere ovvero il provento, è imputato pro – quota lungo tutta la durata stimata del credito. Il valore di prima iscrizione è di conseguenza rappresentato dal *fair value*

---

riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali che comportano il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso. In tale ipotesi, il differenziale tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, individuato alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, e quello fiscalmente riconosciuto prima dell'operazione di riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della nuova classificazione, incluse le disposizioni di cui all'art. 109, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater del testo unico”.

<sup>109</sup> Art. 4 D.M. 10 gennaio 2018 “Componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati a fair value rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo”: “I componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito, imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al fair value delle passività finanziarie, assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 110 del TUIR. I componenti di cui al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione tra le altre componenti di conto economico complessivo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto 8 giugno 2011, a condizione che la valutazione al fair value delle passività finanziarie imputata a conto economico transiti in una voce rilevante ai fini dell'IRAP”.

<sup>110</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA. 2018.

dello strumento, aumentato o diminuito dei costi o dei proventi di transazione. Il valore iniziale di iscrizione in tali casi, quindi, pur non coincidendo con il valore nominale o costo di acquisto del credito, viene individuato come valore fiscalmente riconosciuto.

La soluzione prospettata discende direttamente dal principio di derivazione rafforzata, non trovando altre norme nel T.U.I.R. che giustifichino tale scelta<sup>111</sup>. L'articolo 110, comma 1, lettera b) T.U.I.R.<sup>112</sup> infatti, consente espressamente la capitalizzazione degli

---

<sup>111</sup> Cfr. Contrino, Angelo. Aspetti tributari dei crediti d'impresa contabilizzati secondo gli IAS/IFRS: prime riflessioni sistematiche. "Diritto e Pratica Tributaria" n:4 del 2011, pag.10779; Mazzagrecò, Daniela. Le perdite su crediti tra riforma del bilancio di esercizio e nuovo principio di derivazione. "Rassegna Tributaria" n:2 del 2018, pag.278.

<sup>112</sup> Art. 110 T.U.I.R. "Norme generali sulle valutazioni": "1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari simili alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti; e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali. 2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di

oneri accessori di diretta imputazione ma non consente l'individuazione del minor valore derivante dai proventi di transazione (che invece dovrebbe essere ripreso a tassazione in sede di determinazione dell'imponibile). Nemmeno il differenziale

---

chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. 3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. 4. (Comma abrogato) 5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. 6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. 8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. 11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate. 12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto".

negativo imputabile a conto economico, poi, troverebbe un qualche riconoscimento nell'articolo 101 T.U.I.R.<sup>113</sup>.

Tuttavia, l'iscrizione iniziale di un credito costituisce una rappresentazione di tipo qualitativo, suscettibile di essere ricompresa all'interno dell'ambito di operatività di cui all'articolo 83 T.U.I.R.. Un sostegno a tale linea interpretativa lo possiamo facilmente trovare nella relazione illustrativa al D.M. 1 aprile 2009 n°48, dove espressamente viene

---

<sup>113</sup> Art. 101 T.U.I.R. "minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite": "1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. 1-bis. (Comma abrogato) 2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. 3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87. 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. 6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite. 7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione".

affermato che *“la classificazione e la qualificazione rilevante ai fini IAS/IFRS assume rilevanza fiscale anche laddove viene a determinare una diversa nozione del costo di iscrizione”*. Tale relazione ad un intervento normativo destinato ai soggetti *IAS adopter* ben può essere estesa anche ai soggetti *OIC adopter*, a seguito delle recenti modifiche all’articolo 83 T.U.I.R., già in precedenza analizzate. Il D.M. “OIC” del 3 agosto 2017, per l’appunto, ha allargato le disposizioni del menzionato decreto ministeriale anche ai soggetti *OIC adopter*, riconoscendo anche per costoro l’iscrizione in bilancio dei crediti ad un valore differente da quello nominale per effetto del criterio del costo ammortizzato, in presenza di attualizzazione. Dal momento che i criteri di qualificazione e classificazione previsti dai principi contabili prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nel T.U.I.R., i componenti reddituali connessi alla formazione del valore di iscrizione concorrono integralmente a costituire il reddito imponibile. A tal proposito, secondo la relazione illustrativa in precedenza citata, la rilevazione iniziale del credito ad un diverso valore rispetto al nominale *“non è espressione di un criterio di valutazione, ma di una rappresentazione di tipo qualitativo, un’esposizione, cioè, che tiene conto dell’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo e, pertanto, deve essere accettata come tale anche ai fini fiscali”*. I componenti di reddito iscritti in contropartita alla differenza tra il valore nominale ed il valore di iscrizione del credito, quindi, essendo riconducibili ad un differente criterio di qualificazione, proprio dei principi contabili, concorreranno integralmente alla formazione del reddito d’impresa<sup>114</sup>. Per tali ragioni, non si applicano nemmeno i limiti, di cui all’articolo 106, commi 1 e 3, T.U.I.R.,<sup>115</sup> alle

---

<sup>114</sup> Gaiani, Luca. “Regole attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter”. “Il fisco”, n°40 del 2017, pag.1-3811.

<sup>115</sup> Art. 106 T.U.I.R. “svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti”: “1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma uno dell'articolo ottantacinque, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il cinque per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma uno, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti

differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti. Risulta infatti superato il riferimento al valore nominale e di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio e quindi, la componente reddituale iscritta in sede di prima iscrizione non è sottoposta ai limiti di deducibilità delle svalutazioni. In ogni caso, permane salvo il riferimento al valore fiscale base rappresentato dal valore iniziale di iscrizione dei crediti.

Ad identiche conclusioni giunge anche parte della dottrina<sup>116</sup>, pur partendo da differenti presupposti rispetto alla relazione ministeriale precedentemente analizzata. Secondo questo filone interpretativo, la capitalizzazione dei costi di transazione rilevanti per il calcolo del costo ammortizzato sono riconducibili al novero dei criteri di classificazione, piuttosto che all'ambito della qualificazione. Si tratta, infatti, di regole che “traducendo in voci di bilancio gli effetti finanziari di fatti gestionali già qualificati, stabiliscono in quale veste essi concorrono alla determinazione della situazione patrimoniale e del risultato di esercizio”. In ogni caso, a parte alcune sfumature stilistiche, la rilevanza fiscale dei costi di transazione risulta pacificamente garantita dal nuovo articolo 83 T.U.I.R..

---

finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività a esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 3-bis. Per i nuovi crediti di cui al comma tre erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. 4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112. 5. Le perdite sui crediti di cui al comma tre e di cui al comma 3-bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto accantonamento eccede il cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso”.

<sup>116</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA. 2018. Cfr. Lupi, Raffaello. Profili tributari della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo. Corriere Tributario. 2008.

### 3.1. LA RILEVANZA FISCALE DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO<sup>117</sup>

Per quanto riguarda il criterio del tasso di interesse effettivo, esso, come si è avuto modo di vedere in precedenza (cfr. *Capitolo I, paragrafi 1.2 – 1.2.2.*), ha come finalità quella di ripartire la differenza tra il valore iniziale di iscrizione e il valore a scadenza lungo la vita dello strumento. Risultano quindi espressi in quote di interesse sia le differenze del tasso di interesse nominale con quello di mercato, sia i costi ed i proventi di transazione, rettificando in aumento, ovvero in diminuzione, gli interessi calcolati secondo il tasso di interesse nominale. Per siffatte ragioni, la presenza del tasso di interesse effettivo si riverbera anche sul valore di iscrizione del credito nello stato patrimoniale. Per quanto riguarda il regime tributario applicabile, l'articolo 89 comma 5 T.U.I.R.<sup>118</sup> stabilisce che gli interessi attivi siano computati a saggio legale, se la misura

---

<sup>117</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA. 2018.

<sup>118</sup> Art. 89 T.U.I.R. "dividendi ed interessi": "1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. 3. Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili. 5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la

non è determinata per iscritto. Tale disposizione non è comunque di ostacolo alla rilevanza fiscale di tali interessi, dal momento che il requisito di una individuazione scritta degli stessi è soddisfatto dalla presenza di un accordo scritto degli elementi che conducono alla determinazione del tasso di interesse. Anche non avvalorando tale interpretazione, in virtù di un palese contrasto con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tali regole fiscali sarebbero derogate dal principio di diretta rilevanza fiscale delle qualificazioni e classificazioni previste dai principi contabili, sancito dal già citato articolo 83 T.U.I.R.. Il tasso di interesse effettivo, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, è per l'appunto riconducibile alle regole di rappresentazione contabile, a cui la riforma del T.U.I.R. ha voluto riconoscere rilevanza fiscale. Questa disposizione, infatti, fondandosi sulla previa qualificazione di una data operazione come finanziaria, ha come conseguenza la successiva classificazione in bilancio dei correlati proventi come interessi. Quindi, sia ai sensi dell'articolo 89, sia ai sensi dell'articolo 83 T.U.I.R., l'attualizzazione al tasso di interesse effettivo ha pieno riconoscimento fiscale.

#### **4. LA RILEVANZA FISCALE DEL PASSAGGIO DAL CRITERIO DEL COSTO STORICO A QUELLO DEL COSTO AMMORTIZZATO <sup>119</sup>**

Anche per i soggetti *OIC adopter* ha assunto rilevanza ai fini della determinazione del valore fiscale base dei crediti il criterio del costo ammortizzato, che ha trovato una disciplina nel D.L. n°244/2016. Per tali soggetti, l'obbligo di valutazione dei crediti iscritti in bilancio secondo tale criterio sorge per le poste rilevate nell'esercizio successivo a quello del 31 dicembre 2015<sup>120</sup>. La normativa di “transizione” prevede che,

---

quota maturata nell'esercizio. 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

<sup>119</sup> Cfr. Salvi, Giulio. “- bilancio d'esercizio – Retroattività del criterio del costo ammortizzato: disciplina IRES”. “Amministrazione e Finanza” n°5 del 2018, pag.21.

<sup>120</sup> Art. 13 bis D.L. 244/2016: “Coordinamento con la disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo 139/2015”, comma cinque: 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con

alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, possono non essere applicate le disposizioni concernenti il costo ammortizzato. Se il redattore del bilancio si avvale di tale facoltà, applica le disposizioni del decreto bilanci solo ed esclusivamente a poste rilevate successivamente al 1 gennaio 2016. In caso contrario, il costo ammortizzato va applicato retroattivamente a tutte le poste presenti in bilancio. Per le voci, invece, che hanno già esaurito i loro effetti, non dovrà essere applicato un differente regime di tassazione e quindi rimarranno disciplinate dalle previgenti disposizioni.

Sulla questione è di recente intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n°10/E del 29 gennaio 2018. In presenza di un portafoglio titoli valutato secondo il criterio del costo ammortizzato, ai titoli acquisti anteriormente al 1 gennaio 2016, si applica la disciplina previgente, mentre ai titoli acquistati successivamente si applica pienamente il costo ammortizzato. Secondo l’amministrazione, in ogni caso, vanno scongiurati criteri arbitrari per l’uscita dei crediti dal bilancio: in ciascuno dei periodi d’imposta, la vendita dei titoli deve essere attribuita ai due magazzini *“in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascuno dei magazzini e l’ammontare complessivo degli stessi titoli posseduti dalla società”*.

---

riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.



# CAPITOLO VI

# **IL REGIME FISCALE DELLA VALUTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO**

*1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI; 2. I CRITERI DI DEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI DEI CREDITI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI; 3. IL VECCHIO REGIME DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI*

## **1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI**

Si è illustrato come il credito rappresenti un diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un accordo tra le parti e sia insita, nella sua stessa natura, una parte di aleatorietà. Questa circostanza ne influenza la valutazione già ai fini del bilancio, dovendo la stessa far emergere in modo tempestivo situazioni di inesigibilità ovvero influire sulla gestione degli stessi. Infatti, sia secondo l'OIC 15 sia secondo l'IFRS 9, dopo la rilevazione iniziale, i crediti iscritti in bilancio vadano valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, che può portare alla contabilizzazione di una perdita, ove risulti inferiore al valore iniziale del credito (divenendo in tal modo a sua volta nuovo valore di partenza per successive valutazioni). Tale perdita di valore può esprimere sia le normali svalutazioni legate al rischio creditizio, sia le riduzioni di valore derivanti dalla mera attualizzazione dei flussi di cassa futuri<sup>121</sup>. Il valore d'iscrizione del credito può giungere sino a zero, portando così all'eliminazione della posta dal bilancio ed alla conseguente registrazione di una perdita, nel caso del procedimento di *derecognition*. Si tratta, in sostanza, di perdite da realizzo, che si generano in bilancio a seguito del trasferimento dei rischi (solo per i soggetti OIC

---

<sup>121</sup> Contrino, Angelo. Aspetti tributari dei crediti d'impresa contabilizzati secondo gli IAS/IFRS: prime riflessioni sistematiche. "Diritto e Pratica Tributaria" n°4 del 2011, pag.10779.

*adopter*) ed anche dei benefici (se si adottano i principi IAS/IFRS) relativi ai flussi finanziari della posta di bilancio.

Tali circostanze hanno indotto il legislatore a dettare una specifica disciplina per queste poste di bilancio. Per l'appunto, la deduzione delle perdite da valutazione (o svalutazioni) e delle perdite da realizzo trova nel T.U.I.R. apposita disciplina negli articoli 101 e 106 del DPR 917/1986. Dall'esame congiunto delle due norme emergono due differenti presupposti di deducibilità: in caso di definitività della perdita, per il soggetto passivo, che soddisfa i requisiti probatori richiesti, è possibile procedere alla deduzione senza limiti; in caso di inesigibilità potenziale, è previsto un meccanismo forfettario regolato dall'articolo 106. Quindi, in presenza di crediti d'impresa differenti da quelli indicati nell'articolo 106 T.U.I.R., nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 101, è possibile procedere alla deduzione. Invece, le "*species creditizie*" disciplinate dall'articolo 106 T.U.I.R., saranno oggetto di deduzione solamente secondo i criteri dallo stesso previsti<sup>122</sup>. Diversamente detto<sup>123</sup>, in caso di perdita da valutazioni prive dei requisiti stabiliti dal quinto comma dell'articolo 101, esse saranno comunque deducibili, se relative a crediti rientranti nell'articolo 106, secondo la disciplina dallo stesso dettata. Per quanto riguarda le perdite da valutazione, invece, se rientranti nell'articolo 106, saranno deducibili esclusivamente secondo tale disciplina; qualora, all'opposto, tali crediti non siano ricompresi tra quelli indicati dall'articolo 106, saranno comunque deducibili se conformi ai criteri del quinto comma dell'articolo 101. Quest'ultimo, utilizzando l'espressione "*riduzione di valore*", oltre che "*perdita su crediti*", consente la deduzione anche delle semplici perdite da valutazione, prima che sia necessario registrare la c.d. perdita da realizzo, con l'uscita cioè del credito dal bilancio. Se così non fosse, le perdite da svalutazione dei crediti, diversi da quelli indicati nell'articolo 106 T.U.I.R., sarebbero indeducibili<sup>124</sup>.

---

<sup>122</sup> Cfr. Contrino, Angelo. Aspetti tributari dei crediti d'impresa contabilizzati secondo gli IAS/IFRS: prime riflessioni sistematiche. "Diritto e Pratica Tributaria" n°4 del 2011, pag.10779; Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018; Miele, Luca; Sura, Alessandro; Bontempo, Francesco; Fabi, Tommaso. Bilancio e Reddito d'Impresa, Wolters Kluwer, 2018.

<sup>123</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018.

<sup>124</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018.

## 2. I CRITERI DI DEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI DEI CREDITI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio per l'importo non coperto da garanzia assicurativa e gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti, derivanti dalle attività di cui all'articolo 85 T.U.I.R.<sup>125</sup>, possono essere dedotte, in ciascun esercizio, *“nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi”*, per i soli crediti di carattere commerciale. Il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti *“non deve raggiungere il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti”*. Infatti, il secondo comma dello stesso articolo prosegue affermando che: *“se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito nell'esercizio stesso”*. In sostanza si stabilisce che *“le perdite in senso proprio”* sono deducibili solo per la parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti già dedotti negli esercizi precedenti.

---

<sup>125</sup> Art. 85 T.U.I.R. “Ricavi”: “Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”.

L'articolo 106 T.U.I.R.<sup>126</sup> prevede, in sostanza, criteri forfettari di deducibilità delle svalutazioni, basati sul totale dei crediti in bilancio, senza necessità di una indagine sul grado di esigibilità di ciascuna delle poste. Si determina, di conseguenza, un fondo fiscale formato da tutte le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti. Tale fondo viene utilizzato quando si verificano perdite su crediti, deducibili ai sensi dell'articolo 101 T.U.I.R., riducendo, quindi, per la parte eccedente l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi, il reddito fiscalmente rilevante dell'esercizio in cui sono rilevate. Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate<sup>127</sup>, la perdita deve essere inizialmente imputata al fondo, deducendo soltanto l'eccedenza rispetto all'importo del fondo.

### **3. IL VECCHIO REGIME DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI**

L'articolo 106 T.U.I.R., nella sua formulazione precedente al d.l. n. 83/2015, prevedeva due differenti regimi di deducibilità per gli enti creditizi e finanziari: uno per le svalutazioni ed uno per le perdite da realizzo. Secondo il terzo comma<sup>128</sup> dell'articolo 106 T.U.I.R., gli enti creditizi e finanziari, individuati ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, potevano dedurre le svalutazioni in quote costanti, vale a dire nell'esercizio in cui erano contabilizzate e nei quattro esercizi successivi.

---

<sup>126</sup> Cfr. Art. 106 T.U.I.R. comma 2: “2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso”.

<sup>127</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013

<sup>128</sup> Cfr. Art. 106 T.U.I.R. comma 3 (in vigore dal 01/01/2014 al 27/06/2015): “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio”.

La legge di stabilità 2014 era infatti intervenuta in materia, eliminando il ricorso al c.d. “monte crediti” ed il comma 3 bis<sup>129</sup> che prevedeva un differente regime per i “nuovi” crediti. La novità di tale intervento normativo era costituita dalla presenza di un unico regime di deduzione per quinti per le svalutazioni e le perdite non derivanti da cessione a titolo oneroso; le perdite derivanti da cessione a titolo gratuito sarebbero invece state deducibili per l’intero nel periodo d’imposta in cui si sarebbe verificata la cessione (di questi aspetti si parlerà nel prossimo capitolo al paragrafo 3.). Rimaneva, invece, immutato il meccanismo di calcolo del valore fiscalmente riconosciuto al credito oggetto di svalutazione, limitandosi il legislatore ad abbreviare il periodo temporale in cui la svalutazione può essere dedotta.

L’amministrazione<sup>130</sup> evidenziava come, l’individuazione delle svalutazioni dei crediti avrebbe dovuto essere operata con riferimento alle rettifiche su crediti contabilizzate nella voce 130, sottovoce a) “Rettifiche, riprese di valore netto su attività immateriali”, del conto economico. D’accordo con la Banca d’Italia<sup>131</sup>, infatti, in tale sottovoce figurano i saldi, positivi o negativi, delle rettifiche, ovvero, le riprese di valore connesse al deterioramento dei crediti verso la clientela e verso le banche. È stata, invece, eliminata la necessità di calcolare il c.d. “monte crediti”, dal momento che la deduzione

---

<sup>129</sup> Cfr. Art. 106 T.U.I.R. comma 3 e 3 bis (in vigore fino al 01/01/2014): “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio. L’ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 3-bis. Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.”

<sup>130</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°14/E del 2014.

<sup>131</sup> Cfr. circolare Banca d’Italia n°262 del 22 dicembre 2005.

riguarda l'intero importo delle svalutazioni iscritte in bilancio: senza dubbio, una delle più significative semplificazioni.

Le svalutazioni deducibili in quinti, si assumevano però al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. A tal proposito, d'accordo con la relazione illustrativa, *“le riprese di valore da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore dedotte si considerano al netto delle riprese”*. L'Agenzia delle Entrate<sup>132</sup> interpretava la disposizione nel senso che tali riprese andavano portate a diminuzione delle svalutazioni di competenza del periodo d'imposta e delle perdite su crediti di natura valutativa. L'eccedenza avrebbe concorso alla formazione della base imponibile nel periodo d'imposta in cui risulta dal bilancio. Anche se non espressamente menzionate dalla normativa, si riteneva che rientrassero nell'ambito di applicazione della stessa anche le c.d. *“riprese da incasso”*: rivalutazioni che si determinano a fronte di rettifiche per deterioramento dei crediti, grazie al fatto che la società realizza un incasso superiore al valore contabile del credito. Tale inclusione era apprezzata dalla dottrina<sup>133</sup>, non essendo così necessaria una separazione tra le riprese da incasso e quelle da valutazione, entrambe iscritte nella medesima voce di conto economico. Erano poi sicuramente ricompresi nell'ambito di operatività della disciplina anche le rettifiche derivanti da operazioni di scambio di crediti con partecipazioni, ovvero, dall'uso dei fondi accantonamenti operati dagli enti creditizi e finanziari in relazione ai rischi ed oneri relativi alle azioni revocatorie promosse dalla curatela fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 67 – bis della legge fallimentare.

---

<sup>132</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°14/E del 2014.

<sup>133</sup> Cfr. Trabucchi Alberto, Manguso Giosuè. Cambia il regime IRES e IRAP dei crediti per enti creditizi e finanziari. Corriere Tributario, n°43 del 213, pag.3389.



# CAPITOLO VII

# **IL REGIME FISCALE DELLA CANCELLAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO**

*1. L'ARTICOLO 101 DEL T.U.I.R. ED I PRESUPPOSTI PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI RISULTANTI DA ELEMENTI CERTI E PRECISI, 1.1. LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITÀ, 1.2. LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO, 1.3. LA PARTECIPAZIONE DEL DEBITORE A PROCEDURE CONCORSUALI, 1.4. IL REGIME DELLE PERDITE DA REALIZZO, 1.5. LA CESSIONE "PRO SOLVENDO" E "PRO SOLUTO" DEI CREDITI, LA TRANSAZIONE E LA RINUNCIA AL CREDITO; 2. IL REGIME DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI 2.1. LA DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 2.2. L'ATTUALE DISCIPLINA DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI*

## **1. L'ARTICOLO 101 DEL T.U.I.R. ED I PRESUPPOSTI DI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI RISULTANTI DA ELEMENTI CERTI E PRECISI**

L'articolo 101, al quinto comma, nel disciplinare la deducibilità delle perdite su crediti, la subordina alla circostanza che siano presenti "*elementi certi e precisi*". Secondo l'opinione della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza, il comma dell'articolo in commento è ascrivibile alle norme di carattere valutativo e quindi di competenza interna, escluse dall'ambito di operatività dell'articolo 83 T.U.I.R.. La perdita, infatti, può essere dedotta quando, in base alle valutazioni compiute, la probabilità che la stessa si realizzi è talmente elevata da far passare in secondo piano la titolarità formale del diritto di credito<sup>134</sup>. Il fatto, poi, che l'articolo faccia espresso riferimento alla presenza

---

<sup>134</sup> Cfr. Mazzagreco, Daniela. Le perdite su crediti tra riforma del bilancio di esercizio e nuovo principio di derivazione. "Rassegna Tributaria" n.2 del 2018, pag.278.

di tali presupposti, consente la deducibilità e la partecipazione al reddito d'impresa anche alla semplice perdita c.d. "di valore", prima cioè che la stessa si trasformi in perdita da realizzo. Secondo un filone interpretativo minoritario<sup>135</sup>, invece, gli "*elementi certi e precisi*" sarebbero riconducibili alla certezza ed obiettiva indeterminabilità di cui all'articolo 109 comma 1 T.U.I.R.<sup>136</sup>, una disposizione espressamente derogata dalla nuova disciplina di determinazione del reddito d'impresa, già analizzata nel precedente capitolo. Se si adottasse tale tesi, la norma in esame dovrebbe cedere il passo ogni qual volta si trovasse in contrasto con i principi contabili adottati dal contribuente. La tesi seguita dall'orientamento in questione, appare, però, da rigettare<sup>137</sup>. Gli elementi richiesti dall'articolo 101, sono, infatti, da qualificare quali condizioni di deducibilità, presupponendo una valutazione a proposito dell'irrecuperabilità del credito. Essendo tale valutazione necessaria solamente nel caso di perdite da valutazione, essa costituisce, di fatto, una modalità di distribuzione, lungo più periodi di imposta, della variazione di valore fiscalmente rilevante dell'elemento patrimoniale. Gli elementi certi e precisi, per l'appunto, sono imprescindibili per anticipare al momento della maturazione la rilevazione fiscale della diminuzione della ricchezza rappresentata dal credito, nel caso in cui ciò appaia altamente probabile. Non risulta necessario attendere un provvedimento di cancellazione del credito dal bilancio<sup>138</sup>. In tal caso però, non si può che ritornare sulla prima tesi adottata: quella cioè della competenza interna.

Il quinto comma dell'articolo 101, quindi, nell'affermare che "*le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi*" richiede che il contribuente compia una valutazione in ordine alla elevata probabilità dell'irrecuperabilità del credito. D'accordo con l'Agenzia delle Entrate<sup>139</sup>, tali caratteristiche si riscontrano se si può

---

<sup>135</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018.

<sup>136</sup> Art. 109 T.U.I.R. "norme generali sui componenti del reddito d'impresa", comma 1: "I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni".

<sup>137</sup> Cfr. Contrino, Angelo. La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS. Corriere Tributario, n° 15 del 2011, pag.1224.

<sup>138</sup> Cfr. Contrino, Angelo. La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS. Corriere Tributario, n° 15 del 2011, pag.1224.

<sup>139</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013.

escludere che il creditore riesca in futuro a realizzare, anche solo in parte, la pretesa creditoria. Le perdite sarebbero infatti dimostrate qualora “*la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale dello stesso sia tale da far escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria*”<sup>140</sup>. Inoltre, secondo l’amministrazione, il legislatore richiede una valutazione caso per caso dell’idoneità di tali elementi a dimostrare la deducibilità della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui essa è maturata. Quest’ultima affermazione è osteggiata dalla dottrina maggioritaria<sup>141</sup>. Si accusa infatti l’agenzia di sostenere la deducibilità della perdita solo in caso di estinzione del credito, generando così un’interpretazione abrogatrice della norma. La perdita su crediti risulterebbe, quindi, deducibile in presenza di circostanze indice di un’elevata probabilità di deterioramento del valore del credito.

Assonime<sup>142</sup> sostiene comunque che la prova certa dell’irrecuperabilità può essere raggiunta anche in caso di esito infruttuoso delle azioni esecutive intraprese, se il costo di tali azioni sarebbe stato superiore al beneficio che sarebbe stato portato dalle stesse. È possibile quindi far valere l’antieconomicità<sup>143</sup> dell’azione di recupero dei crediti commerciali “*ogni volta in cui i costi per l’attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all’importo del credito da recuperare*”. Il costo delle attività di recupero deve, però, risultare in linea con i prezzi mediamente praticati, mentre la valutazione dell’antieconomicità del recupero deve tener conto anche dei costi di gestione interni, se desumibili dalla contabilità. Anche l’Agenzia delle Entrate sembra concordare con questa opinione, ritenendo sufficiente, al fine della deducibilità della perdita, la presenza di documenti o altre prove che attestino l’infruttuosità delle azioni esecutive, anche sulla base di una complessiva valutazione sulla situazione economica e

---

<sup>140</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013, dove vengono fornite alcune ipotesi in cui può dirsi sicuramente esclusa la possibilità di un futuro soddisfacimento della pretesa creditoria: decreto accertante lo stato di fuga, latitanza od irreperibilità del debitore; denuncia di furto d’identità da parte del debitore; ipotesi di persistente assenza da parte del debitore.

<sup>141</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018; Cfr. anche Trivellin. Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa. Torino, 2017.

<sup>142</sup> Cfr. circolare Assonime n° 15 del 13 maggio 2013.

<sup>143</sup> Secondo il gruppo di lavoro area fiscale, istituito presso la Fondazione Dottori Commercialisti di Reggio Emilia, al fine di far valere l’antieconomicità dell’azione è possibile produrre lettere dei legali incaricati della riscossione del credito ovvero relazioni rilasciate dalle agenzie di recupero ai sensi dell’articolo 115 del Tulp.

patrimoniale del debitore. Sul tema è intervenuta anche la Suprema Corte<sup>144</sup>, sostenendo che, gli elementi certi e precisi (alludendo al fatto che “la perdita sia inevitabile”) possono riscontrarsi anche in caso di abbandono del credito, se, in relazione all’entità dello stesso, sia più conveniente desistere dall’iniziare un procedimento di recupero, piuttosto che intraprendere un’azione giudiziale. Da parte del soggetto passivo è comunque possibile produrre prove in ordine all’oggettiva impossibilità di adempiere della controparte che si trovi in una situazione di illiquidità finanziaria ed incapacienza patrimoniale, tutte situazioni che sconsigliano di intraprendere un’azione di recupero<sup>145</sup>. La stessa amministrazione ammette che, a prescindere dall’apposita disciplina, in ordine a crediti di modesto importo, è possibile procedere alla deduzione anche in presenza di mere prove formali, poiché la lieve entità dei crediti è una delle ragioni che fanno sorgere l’antieconomicità dell’azione di recupero.

La disposizione in commento, invero, sembra comprendere sia le perdite per inesigibilità (quando cioè il credito permane nella sfera patrimoniale del soggetto passivo ad un valore inferiore al precedente) sia le perdite da atto realizzativo (quando cioè la titolarità giuridica del credito non permane più in capo al soggetto passivo dell’imposta). Sono quindi potenzialmente riconducibili all’ambito di operatività della norma tutti i crediti presenti in bilancio, senza distinzioni in ordine alla natura o all’attività svolta dal creditore, anche nei confronti di soggetti non residenti. L’unica eccezione è rappresentata dall’articolo 110, comma 10 T.U.I.R., applicabile ai crediti derivanti da transazioni con soggetti residenti ovvero localizzati in paesi c.d. *black list*<sup>146</sup>.

Con rispetto all’entità della perdita, la stessa è calcolata con riferimento al valore fiscale base dei crediti. Nel caso in cui la valutazione al costo ammortizzato sia inferiore al valore di prima iscrizione, si genera un nuovo valore fiscalmente riconosciuto, qualora

---

<sup>144</sup> Cfr. Cass. 95/2010

<sup>145</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013, dove vengono citate quali prove di tale situazione: “lettere di legali incaricati della riscossione del credito o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti”.

<sup>146</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013

tale differenza soddisfi i requisiti sovraesposti. In caso contrario, ci si troverà di fronte ad una “divaricazione” tra il valore contabile ed il valore fiscale base del credito.

### 1.1. LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

Al fine di favorire un rapporto sempre più corretto tra fisco e contribuente, il legislatore ha progressivamente esteso il regime di automatica deducibilità delle perdite su crediti. L'articolo 33, comma 5, del decreto legge n° 83 del 2012<sup>147</sup>, modificando il quinto comma dell'articolo 101 T.U.I.R., ha stabilito una presunzione, *iuris et de iure* riguardo la presenza degli elementi certi e precisi, per i crediti di modesta entità. In presenza di crediti scaduti da almeno sei mesi, di importo non superiore a 5.000 euro, per le imprese di grandi dimensioni, ovvero 2.500 euro, per le altre imprese, gli elementi certi e precisi, richiesti per la deducibilità della perdita, sussistono in ogni ipotesi.

Al trattarsi dei casi in cui l'importo del credito non sia superiore a 5.000 euro, per le imprese il cui volume di affari o ricavi non è inferiore a 100 milioni di euro, ovvero, non superiore a 2.500 euro per le altre imprese, il legislatore disegna, in modo inequivoco, la nozione di credito di modesto importo suscettibile di essere ricompreso nell'ambito di operatività dell'articolo 101 T.U.I.R.. Il contribuente si trova quindi esonerato dal provare l'inevitabilità della perdita dovuto dall'estio negativo dell'azione esecutiva, ovvero, dall'antieconomicità della stessa. La semplificazione riguarda proprio quest'ultima ipotesi, poiché d'accordo con Assonime<sup>148</sup>, in questi casi è più conveniente

---

<sup>147</sup> Art. 33, comma 5, D.lg. 83/2012 (così come convertito dalla legge 134/2012): “Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: «5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ai medesimi fini si considera concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti dalla data del decreto del Tribunale di omologazione dell'accordo medesimo.»”.

<sup>148</sup> Cfr. circolare Assonime n° 15 del 13 maggio 2013.

rinunciare all'azione di recupero. Per i crediti di modesta entità, infatti, gli oneri di recupero si sostanziano nella inopportunità di iniziare o proseguire un'azione di recupero.

Secondo l'Agenzia delle Entrate<sup>149</sup>, la modesta entità va individuata considerando il valore nominale del credito al netto degli eventuali importi riscossi e prescindendo da eventuali svalutazioni. È necessario, inoltre, considerare anche l'Iva, se non sia stata attivata la risoluzione contrattuale con recupero dell'imposta mediante emissione della nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 D.P.R. n°633/72. Non assumono, invece, rilevanza gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito. Sia dall'amministrazione che da Assonime<sup>150</sup> viene esclusa l'applicazione della disciplina ai crediti assistiti da garanzia assicurativa (già espressamente esclusi dall'articolo 106 T.U.I.R.), poiché in tali casi l'inadempimento del debitore fa sorgere un credito nei confronti dell'assicuratore.

Nel caso in cui l'impresa vanti più crediti nei confronti di uno stesso soggetto che, complessivamente considerati, superino i limiti quantitativi previsti dalla normativa, risultando però da rapporti giuridici diversi, ovvero, suscettibili di tutela legale differente, essi non comportano l'esclusione dalla fattispecie<sup>151</sup>. L'Agenzia dell'Entrate<sup>152</sup>, in tale ipotesi, sostiene che sia opportuno far riferimento alla singola posizione creditoria, indipendentemente dalle possibili ulteriori posizioni aperte, a meno che queste ultime non facciano riferimento al medesimo rapporto contrattuale; in tal caso occorre far riferimento al saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale. Quindi, in sostanza, occorre verificare quali, tra i crediti connessi

---

<sup>149</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013.

<sup>150</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013; Cfr. circolare Assonime n° 15 del 13 maggio 2013.

<sup>151</sup> Cfr. MIELE, Luca; SURA, Alessandro; BONTEMPO, Francesco; FABBI, Tommaso. Bilancio e Reddito d'Impresa, Wolters Kluwer, 2018.

<sup>152</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013.

ad uno stesso apporto contrattuale, sono scaduti da almeno sei mesi per verificare il rispetto delle soglie di cui all'articolo 101 T.U.I.R..

Ai sensi dell'articolo in commento, oltre al rispetto dei limiti dimensionali, è richiesto anche che il decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del credito. La sussistenza delle due condizioni va verificata al termine del periodo d'imposta. Secondo l'Agenzia, il termine dei sei mesi rappresenta il momento a partire dal quale è possibile dedurre la perdita, considerando che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico secondo l'apprezzamento degli amministratori, risultando in quel momento realizzata la condizione, senza necessità di dimostrazioni sulla prova della correttezza degli elementi certi e precisi. Qualora poi un'impresa imputi tale perdita in un conto economico relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la relativa deduzione sarà operata nel medesimo esercizio. Se, invece, la perdita è stata imputata in un esercizio precedente a quello in cui si realizza il requisito, la stessa sarà deducibile soltanto in quest'ultimo esercizio, dovendo l'impresa operare una variazione in diminuzione, poiché la perdita è stata imputata in un esercizio precedente a quello in cui sarebbe stata deducibile ai sensi delle disposizioni del T.U.I.R.<sup>153</sup>. Nel caso di svalutazione integrale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico in precedenti esercizi, ma non dedotta, la deduzione potrà avvenire nel periodo d'imposta in cui risulta trascorso il termine di sei mesi. In caso, invece, di svalutazione parziale, sempre secondo l'amministrazione, la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo d'imposta corrispondente al decorso del termine dei sei mesi. È possibile, quindi, dedurre, come perdita, la svalutazione imputata a conto economico e non dedotta nel periodo in cui risulta decorso il termine dei sei mesi; al contrario, la restante quota sarà dedotta nel periodo d'imposta corrispondente all'iscrizione in conto economico del residuo valore come perdita o svalutazione. Tuttavia, se la gestione dei crediti è stata eseguita per masse, non potendo individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo, la perdita andrà imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate. Dall'analisi della normativa e dell'interpretazione

---

<sup>153</sup> Cfr. MIELE, Luca; SURA, Alessandro; BONTEMPO, Francesco; FABBI, Tommaso. Bilancio e Reddito d'Impresa, Wolters Kluwer, 2018.

che fornisce l’Agenzia delle Entrate, il comma 5 bis del 101 T.U.I.R., stabilisce che, per i crediti di modesta entità, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando la stessa avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi reddituali, sempreché, l’imputazione non avvenga in un periodo successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito. La deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione contabile in bilancio, anche quando la stessa venga effettuata in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi. Il termine di sei mesi rappresenta quindi solo il momento a partire dal quale può essere dedotta la perdita, considerando che la stessa diviene in ogni caso effettivamente deducibile nel momento in cui è imputata in conto economico, vera condizione imprescindibile di deducibilità. Se la gestione del credito avviene per categorie omogenee di crediti ed indistintamente, Assonime<sup>154</sup> ritiene preferibile, in tal caso, il criterio della consumazione, ossia considerando che le svalutazioni operate in passato siano previamente imputabili ai crediti da considerare fiscalmente persi, fino alla concorrenza di quest’ultimi. Per ovviare a tali incertezze, è intervenuto sul tema l’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n°147/2015<sup>155</sup>, affermando come la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti, nell’esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché, detta deduzione avvenga non oltre il periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito. La norma si focalizza, quindi, su due momenti: l’anno in cui insorgono gli elementi certi e precisi e l’anno in cui i crediti, in applicazione di corretti principi contabili, vengono cancellati.

---

<sup>154</sup> Cfr. circolare Assonime n° 15 del 13 maggio 2013.

<sup>155</sup> Art. 13 D.lgs. N° 147/2015, comma 3: “3. L’articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”.

## 1.2. LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO

Con il D.L. n. 83/2012<sup>156</sup> è stata introdotta un'altra previsione di sussistenza *ex – lege* degli elementi certi e precisi, nel caso di prescrizione<sup>157</sup> del diritto alla riscossione del credito, a prescindere dalla sua entità. La perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, dovuta all'intervenuta prescrizione, dà luogo alla deducibilità della perdita generata. La disciplina si applica tanto riguardo ai crediti di modesta entità quanto riguardo agli altri crediti non rientranti nei limiti quantitativi disciplinati dallo stesso articolo 101 T.U.I.R.. Il momento a partire dal quale si estingue il diritto alla riscossione non è identico per tutte le tipologie di credito, infatti, se da un lato vi è l'articolo 2946 c.c.<sup>158</sup> che dispone l'ordinaria prescrizione decennale, dall'altro, vi sono numerose ipotesi che prevedono termini di prescrizione più brevi.

## 1.3. LA PARTECIPAZIONE DEL DEBITORE ALLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Lo stesso comma 5 dell'articolo 101 T.U.I.R.<sup>159</sup>, anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n°83/2012, prevede un'ulteriore ipotesi di deducibilità

---

<sup>156</sup> Cfr. Art. 101 T.U.I.R., comma 5: "(...) Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (...)".

<sup>157</sup> Cfr. Art. 2935 c.c. "decorrenza della prescrizione": "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"; Art. 2943 c.c. "interruzione della prescrizione": "La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

<sup>158</sup> Art. 2946 c.c. "prescrizione ordinaria": "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".

<sup>159</sup> Cfr. Art. 101 T.U.I.R., comma 5, primo periodo: "5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura

automatica, che prescinde da ogni verifica riguardo la definitività e gli elementi certi e precisi. Tale intervento normativo si è reso necessario in quanto, nonostante la prassi ministeriale in tal senso<sup>160</sup>, l’Agenzia delle Entrate<sup>161</sup> affermava che “*alle perdite su crediti generatesi per effetto dell’omologazione da parte del Tribunale, ovvero, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non è applicabile la previsione di deducibilità immediata*”. Ora è invece ammessa la deducibilità della perdita su crediti, qualora, il debitore sia assoggettato a: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero, ci si trova in presenza di un accordo di ristrutturazione. Rimangono comunque esclusi dall’operatività della norma i crediti interessati da un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera D) L.F., in quanto, non soggetti ad alcun provvedimento dell’autorità giudiziale che ne attesti i presupposti. Risulta, infatti, evidente la *ratio* di tale disposizione: l’accertamento da parte di un’autorità giudiziale o amministrativa (in ogni caso un soggetto terzo indipendente) dello stato di insolvenza o di crisi del debitore, comporta che sia oggettivamente evidente una situazione di illiquidità di quest’ultimo. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate<sup>162</sup>, è possibile applicare la norma anche in caso di perdite su crediti verso debitori esteri, se la procedura concorsuale a cui è assoggettato il debitore sia assimilabile ad una di quelle elencate dal quinto comma dell’articolo 101 T.U.I.R.. La norma comunque comprende le perdite riferibili a tutti i crediti iscritti in bilancio, senza alcuna distinzione relativa alla natura degli stessi o all’attività svolta dal creditore, né rileva la causa che ha comportato l’iscrizione a conto economico della perdita che, può essere rappresentata tanto dalla valutazione del credito quanto dalla cessione dello stesso.

---

concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (...).”

<sup>160</sup> Cfr. C.M. n°42 del 3/08/2010.

<sup>161</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n° 8/E del 2009.

<sup>162</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013

Per quanto riguarda il periodo di imputazione, occorre far riferimento alla data di emanazione dello specifico provvedimento che ammetta alla procedura concorsuale in specie. Solamente in quel momento saranno integrati i requisiti di deducibilità della norma. In tal senso si è espressa la giurisprudenza, pressoché unanime, della Suprema Corte<sup>163</sup>, secondo la quale *“nel caso di procedure concorsuali la perdita su crediti si può dedurre soltanto al momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si realizzano le condizioni di inesigibilità del credito, ovvero si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall’impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, in quanto il contribuente potrebbe imputare l’onere fiscale nel periodo d’imposta in cui risulta più conveniente operare la deduzione”*. Tale opinione non è condivisa dall’associazione dei Dottori Commercialisti<sup>164</sup>, secondo cui le perdite andrebbero dedotte nel periodo d’imposta corrispondente all’esercizio in cui sono state imputate in bilancio, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Per quanto riguarda l’entità della perdita deducibile, la stessa sarà pari all’ammontare imputato a conto economico, secondo la valutazione operata dai redattori del bilancio conformemente ai criteri dettati dai principi contabili ed in ossequio al principio della previa imputazione a conto economico. È compito, infatti, del redattore valutare esercizio per esercizio l’entità della perdita deducibile in base all’andamento della procedura. Nel caso in cui, in successivi esercizi, dovesse essere rilevata una maggiore entità della perdita, la stessa sarà deducibile secondo le medesime condizioni. L’amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di sindacare la corretta valutazione della posta in bilancio operata dai redattori, giacché la valutazione della perdita non può essere subordinata ad un mero processo arbitrario del redattore, ma anzi, deve rispondere ad un procedimento razionale conforme, in primo luogo, ai criteri contabili.

---

<sup>163</sup> Cfr. Cass. n°22135/2010, n°9218/2011, n°8822/2012.

<sup>164</sup> Cfr. Ordine dei Dottori Commercialisti, norma di comportamento n°172 del 2008.

#### 1.4. IL REGIME DELLE PERDITE DA REALIZZO

Il ricorrere delle perdite da realizzo comporta la definitività delle perdite da valutazione anteriormente dedotte. Si tratta di perdite registrate in bilancio che non derivano da un processo di valutazione, ma da eventi o atti che hanno prodotto l'estinzione del credito. In questo caso, per verificare la deducibilità della perdita, occorre far riferimento anche agli effetti che tali atti od eventi hanno prodotto. Secondo l'Agenzia delle Entrate, gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita rientrante nell'ambito di operatività dell'articolo 101 T.U.I.R. sono: *“la cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore; la transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso; atti di rinuncia al credito”*<sup>165</sup>. Anche in questo caso, è opportuno valutare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti per la deduzione della perdita. Secondo l'amministrazione, tali requisiti sono presenti, in primo luogo, quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati (indipendenti rispetto al soggetto cedente), residenti in Italia o in un paese in cui la legislazione garantisce un elevato grado di reciprocità con rispetto alla disciplina in materia. In tale caso, infatti, il credito verrebbe sottoposto ad una valutazione da parte del soggetto acquirente (susceptibile di costituire un componente positivo di reddito) e, per tanto, sembra ragionevole che rifletta attendibilmente il vero valore della posta in bilancio<sup>166</sup>. In secondo luogo, il soggetto passivo può dimostrare che la perdita riportata in bilancio sia di ammontare non superiore a quella che avrebbe dovuto sostenere in caso in cui avesse intrapreso un procedimento volto ad ottenere il soddisfacimento del credito. Secondo l'Agenzia delle Entrate però, in questo caso, il contribuente deve aver posto in essere almeno un tentativo di recupero del credito. Si considera, in ogni caso, verificata la presenza dei requisiti per la deducibilità delle perdite ogniqualvolta si verificano eventi estintivi del diritto giuridico, patrimoniale, ovvero, economico sul credito (ad esempio in caso di decesso del debitore che rimanga senza eredi)<sup>167</sup>. La giurisprudenza<sup>168</sup>,

---

<sup>165</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013.

<sup>166</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013.

<sup>167</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013.

richiedendo anche essa la dimostrazione dell'irrecuperabilità del credito, esclude, in ogni caso, perdite derivanti da comportamenti antieconomici delle imprese, come ad esempio la cessione di un ingente ammontare di crediti ad un pezzo simbolico. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate esclude la deducibilità delle perdite derivanti da rinuncia o remissione del debito, siccome appunto in presenza di atti di liberalità. Infatti, a prescindere dall'estinzione giuridica del credito, ovvero, dall'estinzione giuridica del credito e dall'esclusione di ogni futuro effetto economico in capo al soggetto passivo, rientrando l'avvenimento all'interno della categoria degli atti di liberalità, ne è esclusa la deducibilità a fini fiscali. Invero, anche a fronte di un atto di remissione o rinuncia del credito, l'amministrazione ammette la deducibilità dello stesso se risulta inerente all'attività d'impresa (il contribuente dovrà quindi dimostrare l'inconsistenza patrimoniale del debitore o l'inopportunità di ipotetiche azioni esecutive)<sup>169</sup>. Nel corso del procedimento tributario, il contribuente può comunque fornire la prova della perdita con ogni mezzo ammissibile, anche con più elementi, purché gli stessi siano gravi, precisi e concordanti<sup>170</sup>. La Cassazione<sup>171</sup> ritiene ad ogni modo che la certezza e precisione della perdita debba essere documentata con rigorosa precisione.

L'orientamento interpretativo fin qui esposto, maggioritario presso la giurisprudenza di legittimità<sup>172</sup> e fatto proprio dall'Agenzia delle Entrate, è stato duramente criticato dalla dottrina<sup>173</sup>. Tanto per i soggetti *IAS/IFRS adopter* quanto per i soggetti *OIC adopter*, la

---

<sup>168</sup> Cfr. Cass. n° 14568/2001; Cass. n° 7555/2002.

<sup>169</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°26/E del 2013; Cfr. Cass. n° 11329/2001.

<sup>170</sup> Cfr. Parisi, Paolo. Bilancio 2015: aspetti civilistico-contabili e correlati adempimenti dichiarati visti. Pratica fiscale e professionale, n° 10 del 2015, pag.2.

<sup>171</sup> Cfr. Cass. n°14568/2001.

<sup>172</sup> Cfr. Cass. n°1318/2000, n°14568/2001, n°7555/2002, n°8592/2006, n°20450/2011, n°16823/2014. Cfr. anche Tundo, Francesco. Ancora sul regime tributario della cessione pro soluto dei crediti. Rivista di Diritto Tributario, fasc.2, 2012, pag.74. dove viene analizzata una pronuncia della cassazione che "subordina la deducibilità della perdita alla prova, che deve essere fornita dal contribuente ricorrendo elementi certi e precisi, dell'inesigibilità, almeno parziale, del credito ceduto". Secondo il giudizio dell'autore, in questo caso sembra che la Suprema corte "assimili la perdita da "realizzo" a quella di "valutazione". Conseguentemente, il contribuente deve farsi carico di dimostrare, sulla base di elementi certi e precisi, una riduzione della garanzia patrimoniale idonea a impedire, ridurre o ostacolare la recuperabilità del credito, nella cessione *pro soluto* invece, la prova degli elementi certi e precisi sarebbe data dal semplice porre in essere la cessione.

<sup>173</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018; Cfr. anche Trabucchi, Angelo; Manguso, Giosuè. Sulla cancellazione dei crediti per eventi estintivi regole bipartite tra soggetti

necessità di verificare caso per caso la sussistenza degli elementi certi e precisi appare del tutto irragionevole, comportando, nei fatti, una sostanziale alterazione dei criteri di *derecognition*. Secondo la disciplina contabile, infatti, la rilevanza fiscale di tali perdite non è legata al venir meno della titolarità del diritto di credito, quanto piuttosto, al trasferimento sostanziale di tutti i rischi (ed anche dei benefici per soggetti *IAS adopter*) relativi ai flussi finanziari, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma. In difetto di tale requisito, il credito, ancorché giuridicamente ceduto, dovrà essere mantenuto in bilancio. La stessa situazione accade anche quando, pur in presenza di cessione del credito, l'impresa ne mantenga almeno in parte il controllo, secondo la regola del *continuing involvement*<sup>174</sup>. Questa discrasia interpretativa sembra comunque doversi assopire a seguito dei recenti interventi normativi. Ai sensi del D.lg. n°83/2012, si considerano assistiti da elementi di certezza e precisione, d'accordo con il quinto comma dell'articolo 101 T.U.I.R., i crediti esclusi dal bilancio in conformità al procedimento di *derecognition* previsto dall'IFRS 9 (e dall'IAS 39), già analizzato nel secondo capitolo di questa tesi. L'intervento normativo per i soggetti *IAS-adopter* era lungamente atteso, infatti, già nel 2005 la Banca d'Italia<sup>175</sup> interpretava in senso estensivo, avuto riguardo della prevalenza della sostanza sulla forma, le fattispecie di cancellazione delle attività secondo lo IAS 39. Secondo la Banca d'Italia, per l'appunto, “*gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa, oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica*”. Se, da un lato, è sicuramente vero che le interpretazioni della Banca d'Italia non hanno, formalmente, alcuna efficacia vincolante, d'altra parte, fornendo un'interpretazione conforme ai principi IAS/IFRS, la stessa poteva essere adottata non soltanto dai soggetti sottoposti a vigilanza della banca centrale, ma anche da tutti gli altri soggetti *IAS*

---

“*IAS – adopter*” e non. Corriere Tributario, n°35 del 2013, pag.2475; Cfr. anche Contrino, Angelo. La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS. Corriere Tributario, n° 15 del 2011, pag.1224. In tal senso cfr. anche Tundo, Francesco. Ancora sul regime tributario della cessione pro soluto dei crediti. Rivista di Diritto Tributario, fasc.2, 2012, pag.74.

<sup>174</sup> Cfr. Contrino, Angelo. La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS. Corriere tributario, n°15 del 2011, pag. 1224.

<sup>175</sup> Cfr. circolare Banca d'Italia n°262/2005.

*adopter*<sup>176</sup>. Tale linea interpretativa non era poi rimasta isolata, infatti, sia l’Agenzia delle Entrate<sup>177</sup> sia la giurisprudenza<sup>178</sup> avevano fatto timidi passi nel riconoscere rilevanza alle ipotesi di cancellazione dei crediti operate dai soggetti che applicassero i principi contabili nazionali. In seguito, la legge n°147 del 27 dicembre 2013<sup>179</sup> (legge di stabilità 2014), modificando il quinto comma dell’articolo 101 T.U.I.R., ha esteso anche agli altri soggetti *OIC adopter* tale disciplina<sup>180</sup>, eliminando definitivamente ogni tipo di discriminazione tra soggetti *OIC* e *IAS/IFRS adopter* in ordine alla deducibilità delle perdite su crediti<sup>181</sup>. Nell’ottenere tale obiettivo, il legislatore ha eliminato dalla normativa il riferimento “agli eventi estintivi” previsto dalla formula applicabile ai soggetti *IAS adopter*. Tale modifica non sembra comunque apportare significativi cambiamenti alle regole di deducibilità per i soggetti che adottano gli standard contabili internazionali, come giustamente evidenziato dall’Agenzia delle Entrate<sup>182</sup>. Nonostante, nella relazione tecnica, i redattori della norma affermino che “l’effetto in termini di

---

<sup>176</sup> Cfr. Dolce, Rosario. Soggetti IAS adopter e perdite su crediti: cancellazione dipendente da eventi estintivi (art. 33, comma 5, del D.L. n°83/2012). Il fisco, n°12 del 2013, pag.1-1751.

<sup>177</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°42/E del 2010, circolare Agenzia delle Entrate n°7/E del 2011.

<sup>178</sup> Cfr. Trib. Milano n°9447/2011.

<sup>179</sup> Legge 27 dicembre 2013 n° 147, articolo 1, comma 160: “160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative»; b) all’articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»; c) all’articolo 106: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»; 2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati; 3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché’ la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112» sono soppresse; d) all’articolo 111, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi»”.

<sup>180</sup> Cfr. Art. 101 T.U.I.R. comma 5: “(...) Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.

<sup>181</sup> Cfr. Salvi, Giulio. Perdite su crediti: ampliata la casistica ed eliminate le discriminazioni. “A&F” n°3 del 2014, pag.25.

<sup>182</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n° 14/E del 2014.

*gettito dovrebbe essere di entità trascurabile*”, l’intervento legislativo appare di notevole importanza<sup>183</sup>. La *ratio* della nuova disciplina appare, senza dubbio, da ricercare nella maggiore aderenza della normativa tributaria rispetto a quella fiscale riguardo la rilevazione e la deduzione delle perdite su crediti<sup>184</sup>. D’accordo, infatti, con la relazione di accompagnamento alla legge n°147/2013, la norma ha come fine quello di migliorare la coerenza tra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, consentendo di “*estendere le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all’ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali*”. Il legislatore sembra aver voluto fugare ogni dubbio in ordine alla deducibilità dei crediti a seguito di “*trasferimenti giuridici*”, a prescindere dalle regole contabili adottate dall’impresa<sup>185</sup>. L’intervento del legislatore, inoltre, appare del tutto ragionevole e condivisibile, secondo l’orientamento della dottrina maggioritaria<sup>186</sup>. È opinione assai diffusa che, riguardo le perdite da realizzo, l’interprete si trovi di fronte a regole di competenza esterna e non interna. La disciplina riguardante le perdite da valutazione, infatti, era volta a regolare l’imputazione del probabile minor valore del credito in differenti periodi d’imposta. Nel caso, invece, di definitività della perdita è necessario stabilire come imputare a periodo il componente negativo di reddito discendente dall’esclusione del diritto di credito dal patrimonio dell’impresa. Come disciplinato tanto dall’OIC 15 quanto dall’IFRS 9, la cancellazione del credito dal bilancio avviene a seguito di eventi che incidono sulla permanenza del credito d’impresa e, di conseguenza, le regole dettate da tali principi rientrano a pieno titolo nella disciplina relativa “*all’imputazione temporale*” di cui all’articolo 83 T.U.I.R. che deroga le disposizioni sulla competenza di cui all’articolo 109 T.U.I.R.. In tal caso, quindi, per procedere alla deducibilità del componente negativo è opportuno fare riferimento al trasferimento dei rischi (per i soggetti *OIC adopter*) ovvero dei rischi e dei benefici (per i soggetti *IAS/IFRS adopter*) ovvero, sempre per quanto riguarda i soggetti che adottano i principi contabili

---

<sup>183</sup> Cfr. Ferranti, Gianfranco. La cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti non Ias-adopter: i problemi aperti. Il fisco, n°31 del 2014, pag.1-3033.

<sup>184</sup> Cfr. Trabucchi, Angelo; Manguso, Giosuè. Sulla cancellazione dei crediti per eventi estintivi regole bipartite tra soggetti “*IAS – adopter*” e non. Corriere Tributario, n°35 del 2013, pag.2475.

<sup>185</sup> Cfr. Vasapolli, Guido; Vasapolli, Andrea. La deducibilità delle perdite derivanti da crediti ceduti pro soluto. Corriere tributario, n°19 del 2014, pag.1453.

<sup>186</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018; Cfr. anche Contrino, Angelo. La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS. Corriere Tributario, n° 15 del 2011, pag.1224.

internazionali, alla cessione del controllo sul credito. È in questi momenti, quindi, che la perdita assume rilevanza fiscale, beninteso, sempre e comunque subordinandola alla previa imputazione a conto economico. La perdita da realizzo, infatti, assume rilevanza fiscale in quanto sia stata riflessa in bilancio in conformità alle regole dei principi contabili di riferimento. L’Agenzia delle Entrate potrà comunque sindacare, oltre alla corretta applicazione dei principi contabili, la violazione del principio di inerenza e dell’economicità, ovvero, potrà disconoscere gli effetti dell’operazione in quanto posta in essere in contrasto con le norme anti – elusive<sup>187</sup>. L’amministrazione<sup>188</sup> è infatti intervenuta sulla portata delle recenti modifiche all’articolo 101 comma 5 T.U.I.R., riservandosi il potere di applicare “*l’articolo 37 – bis del D.P.R. n° 600/1973 e di sindacare l’inerenza di tali perdite, laddove derivanti da un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità*”. L’amministrazione prosegue, poi, affermando che la deducibilità automatica della perdita comporta che lei stessa assuma su di se l’onere di provare l’antieconomicità dell’operazione e non già il contribuente.

Per quanto riguarda l’entità della perdita deducibile, essa deve essere misurata con riferimento al valore fiscale base del credito tenendo ovviamente conto dei mutamenti verificatisi dopo l’iscrizione del credito. Nel caso in cui si verifichi un’ipotesi rientrante fra i casi di *continuing involvement*, disciplinato dall’IFRS 9, il valore d’iscrizione della parte dei crediti eliminati si calcola ripartendo il valore d’iscrizione complessivo, in proporzione al *fair value*, fra la parte eliminata e quella rimasta. Se, invece, la cessione del credito avviene per un corrispettivo superiore al valore fiscalmente riconosciuto, l’applicazione della disciplina dei principi contabili porta al riconoscimento di un differenziale positivo anziché di una perdita. La differenza rappresenta sempre il conguaglio delle perdite temporaneamente dedotte nei periodi d’imposta precedenti e rimane distinto dai ripristini di valore che, invece, si manifestano mentre il credito continua ad appartenere all’impresa, trovando la loro disciplina nell’articolo 88 T.U.I.R..

---

<sup>187</sup> Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018.

<sup>188</sup> Cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n°14/E del 2014.

## 1.5. LA CESSIONE “*PRO SOLVENDO*” E “*PRO SOLUTO*” DEI CREDITI, LA TRANSAZIONE E LA RINUNCIA AL CREDITO<sup>189</sup>

È necessario analizzare le ipotesi in cui, secondo l’attuale formulazione della norma, l’interprete si trova di fronte ad una deducibilità automatica. D’accordo con la disciplina analizzata in precedenza, qualora il contribuente realizzi un atto di cessione del credito con azione di regresso (cessione “*pro solvendo*”), permanendo il rischio di retrocessione in capo al cedente, non è possibile procedere alla rimozione della posta dall’attivo dello stato patrimoniale. Infatti, tanto secondo l’IFRS 9 quanto secondo il nuovo OIC 15, è necessario continuare ad iscrivere il credito in bilancio e, di conseguenza, nemmeno ai sensi dell’articolo 101 T.U.I.R., sarà possibile procedere alla deduzione del credito. Nella formulazione antecedente, il principio OIC 15 prevedeva due distinte ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio, una obbligatoria nel caso di cessione *pro – soluto* e l’altra facoltativa in caso di cessione *pro – solvendo*. Solamente la prima ipotesi sarebbe stata compatibile con la nuova formulazione dell’articolo 101 T.U.I.R., poiché, come ha messo in luce l’Agenzia delle Entrate<sup>190</sup>, nella seconda ipotesi, non si era di fronte ad una vera e propria espunzione dal bilancio, quanto piuttosto, ad una riclassificazione di una posta patrimoniale senza interessare, in generale, alcuna voce del conto economico. A seguito comunque della modifica della disciplina fiscale, è stato aggiornato anche tale standard contabile che, nell’attuale formulazione, non prevede più la possibilità di un doppio trattamento a scelta del redattore<sup>191</sup>. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, la distinzione tra cessione *pro – solvendo* e *pro – soluto* del credito non ha più alcun valore, dovendosi

---

<sup>189</sup> Cfr. Salvi, Giulio. Perdite su crediti: ampliata la casistica ed eliminate le discriminazioni. A&F n°3 del 2014, pag.25.

<sup>190</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°14/E del 2014.

<sup>191</sup> Cfr. Sura, Alessandro. Il nuovo principio OIC 15 (Crediti) si “avvicina” alle regole dei principi contabili internazionali. Il fisco, n°36 del 2014, pag. 1 – 3536, dove si sostiene come, proprio a seguito della riforma dell’articolo 101 T.U.I.R., è stato riformulato il principio OIC 15. “se l’OIC 15 non fosse stato modificato, la norma avrebbe rischiato di non funzionare. Il precedente OIC 15, infatti, consentiva sempre la cancellazione del credito del bilancio, ed un’interpretazione meramente letterale del disposto del novellato articolo 101 poteva indurre a considerare sempre deducibili le perdite che emergevano in quelle operazioni di cessione. Se questo si fosse verificato, l’obiettivo di rendere omogeneo il trattamento fiscale sarebbe stato completamente mancato. Da qui la decisione dell’OIC di prevedere una regola che, nei suoi tratti fondamentali, ricalcasse quella applicata da chi adotta i principi internazionali e garantisca un compiuto coordinamento sia dal punto di vista contabile, sia da quello fiscale”.

invece guardare solamente all'applicazione della disciplina della *derecognition* ovvero del *continuing involvement*<sup>192</sup>. Ciò che ora rileva, è se insieme al trasferimento del diritto di credito, la cessione ha come conseguenza anche quella del trasferimento dei rischi e dei benefici, ovvero, il venir meno del controllo sul credito<sup>193</sup>. Come si è avuto modo di notare, invece, in caso di cessione del credito senza azione di regresso (cessione *pro – soluto*), dal momento che il rischio di insolvenza non grava sul contribuente – cedente, d'accordo con l'articolo 101 T.U.I.R., egli può procedere alla deduzione automatica della perdita. Diversamente dalle ipotesi disciplinate dai principi contabili, non si ravvisa l'operatività della presunzione di cui all'articolo 101. È opportuno comunque tener presente che, qualora siano previste clausole che frazionino il rischio di insolvenza tra cedente e cessionario, sarà opportuno evidenziare nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi. In ordine a tali accordi, secondo l'opinione di Assonime<sup>194</sup>, l'amministrazione finanziaria può mettere in dubbio la rilevanza fiscale della perdita, contestando l'apparente cessione *pro – soluto*, grazie appunto a tali accordi contrattuali in ordine al trasferimento del rischio. L'Agenzia delle Entrate<sup>195</sup> ha, inoltre, voluto precisare un aspetto dibattuto che riguarda la cessione dei crediti *pro – soluto*. Lo standard OIC 15 prevede la contabilizzazione dell'intera differenza tra corrispettivo e valore d'iscrizione del credito quale perdita da iscriversi a conto economico, fondando sul dato contrattuale, la possibilità di individuare componenti economiche di diversa natura. Secondo l'amministrazione deve riconoscersi rilevanza fiscale a tale eventuale qualificazione. Da ultimo, riguardo la decorrenza della nuova disciplina a partire dal 31 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come “*i soggetti che adottano i principi contabili nazionali non possono attribuire automatica rilevanza fiscale alle perdite sui crediti cancellati dal bilancio in periodi d'imposta precedenti. Per tali periodi resta ferma, quindi, la necessità di valutare la ricorrenza degli elementi certi e precisi a norma del comma 5 dell'articolo 101 T.U.I.R.*”.

---

<sup>192</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS. IPSOA, 2018.

<sup>193</sup> Cfr. Contrino, Angelo. La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS. Corriere Tributario, n° 15 del 2011, pag.1224.

<sup>194</sup> Cfr. circolare Assonime n° 15 del 13 maggio 2013.

<sup>195</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°14/E del 2014.

Come giustamente rilevato da Assonime<sup>196</sup>, a seguito degli interventi del legislatore sopra analizzati, la perdita assume automatica rilevanza se discende da un evento che comporta il distacco, a titolo definitivo, del credito dall'impresa che ne era titolare, cioè in tutti i casi in cui siano posti in essere atti di natura dispositiva a carattere permanente. Al ricorrere di tali ipotesi, la deduzione della perdita non può essere subordinata al ricorrere di elementi certi e precisi, sussistendo gli stessi *ex – lege*. L'intervento normativo però non riguarda solo l'ipotesi di cessione del credito *pro – soluto* ma anche quella della transazione con riduzione definitiva del debito e della rinuncia al credito, quindi, anche al ricorrere di tali ipotesi, opera la deducibilità *ex – lege*.<sup>197</sup> In modo particolare, la rinuncia comporta, da parte del contribuente, il porre in essere una condotta incompatibile con l'attività di recupero del credito. Essa trova la sua disciplina nell'articolo 1236 c.c.<sup>198</sup>, secondo il quale, tale attività estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che lo stesso dichiari in un congruo termine di non approfittarvi; mentre la transazione è quel particolare contratto disciplinato dall'articolo 1965 c.c.<sup>199</sup> con cui le parti definiscono una lite facendosi reciproche concessioni. In presenza degli interventi normativi in commento, quindi, le limitazioni a tali fattispecie emerse dall'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate<sup>200</sup> non sembrano trovare ragion d'essere<sup>201</sup>. Tra l'altro, sotto questo punto di vista, la nuova formulazione dell'articolo 101 T.U.I.R. si presenta in linea con la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione<sup>202</sup>, la quale affermava il principio che l'imprenditore potesse compiere “operazioni di per se stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici futuri su altri fronti”, aggiungendo, per di più, che la transazione soddisfa i requisiti di certezza e precisione, certificando l'inconsistenza patrimoniale del debitore e l'inopportunità di agire giudizialmente nei suoi confronti

---

<sup>196</sup> Cfr. circolare Assonime n° 18 /2014 e n°20/2014 del 12 giugno 2014.

<sup>197</sup> Cfr. Ferranti, Gianfranco. La cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti non IAS-adopter: i problemi aperti. Il fisco, n°31 del 2014, pag.1-3033.

<sup>198</sup> Art. 1236 c.c. “dichiarazione di remissione del debito”: “La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare” .

<sup>199</sup> Art.1965 c.c. “Nozione”: “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.

<sup>200</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n° 26/E del 2013.

<sup>201</sup> Cfr. documento “Le perdite su crediti: aspetti civilistici e novità fiscali” del Gruppo di lavoro Area Fiscale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia.

<sup>202</sup> Cfr. Cass. n°10802/2002, Cass. n°23863/2007, Cass. n°11329/2001.

## **2. IL REGIME DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI**

### **2.1. LA DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014**

I commi da 3 a 5 dell'articolo 106 T.U.I.R.<sup>203</sup> sono stati sensibilmente modificati dalla legge 147/2013<sup>204</sup>. Le perdite su crediti verso la clientela, vantati da enti creditizi e finanziari, sono state diversamente regolate a seconda che siano realizzate con, ovvero, in mancanza di cessione a titolo oneroso. In caso di perdite scaturenti da una cessione a titolo oneroso, è stata prevista l'integrale deduzione nell'esercizio di realizzo, mentre, per le perdite non realizzative, la deducibilità è stata dilazionata in cinque periodi d'imposta. L'articolo 6 comma 21 della legge prevede, infatti, la riduzione da diciotto a cinque periodi d'imposta, quale arco temporale in cui è consentita la deduzione delle svalutazioni. D'altra parte, per i crediti diversi da quelli verso la clientela, le perdite sono regolate esclusivamente della disciplina contenuta nel quinto comma dell'articolo 101 T.U.I.R., come stabilito dalla lettera b) del comma 160 dell'articolo 1 della legge

---

<sup>203</sup> Cfr. Art. 106 T.U.I.R. commi da 3 a 5 (come riformulato dalla Legge di Stabilità 2014): “3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. 3-bis. Comma abrogato. 4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria. 5. Comma abrogato”.

<sup>204</sup> Legge 147/2013 articolo 1, comma 160, lettera c: “c) all'articolo 106: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»; 2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati; 3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse”.

n°147/2013<sup>205</sup>. L'innovazione principale della riforma consiste, per l'appunto, nello "sdoppiamento" del regime temporale di deduzione delle perdite<sup>206</sup>.

Secondo quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate<sup>207</sup>, l'intento del legislatore è stato quello di semplificare la normativa e ridurre il contenzioso con l'amministrazione. Nella relazione approvata dal parlamento, infatti, si può leggere come la finalità da ultimo perseguita è rappresentata "dall'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti". Sembra comunque altrettanto evidente anche l'intento di legare il regime fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti alla bipartizione esistente tra le perdite da cessione, rilevate nella voce 100 del conto economico bancario, e le rettifiche, rilevate nella voce 130 (svalutazioni e perdite diverse da quelle derivanti da cessione)<sup>208</sup>. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina rimane circoscritto agli enti creditizi e finanziari, così come evidenziati dal D.lgs. n°87/1992<sup>209</sup>. Per quanto riguarda, invece, l'ambito oggettivo di operatività della disciplina, il legislatore ha voluto legare alle risultanze in bilancio la deducibilità delle svalutazioni. Il previgente articolo 106 T.U.I.R., infatti, circoscriveva il suo raggio di azione ai

---

<sup>205</sup> Cfr. Legge n°147 2013, articolo 1, comma 160, lettera b: "b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106.» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»".

<sup>206</sup> Cfr. Trabucchi Alberto, Manguso Giosuè. Cambia il regime IRES e IRAP dei crediti per enti creditizi e finanziari. Corriere Tributario, n°43 del 213, pag.3389.

<sup>207</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°14/E del 2014.

<sup>208</sup> Cfr. Trabucchi Alberto, Manguso Giosuè. Cambia il regime IRES e IRAP dei crediti per enti creditizi e finanziari. Corriere Tributario, n°43 del 213, pag.3389.

<sup>209</sup> D.l. 29 Dicembre 2010 n°255, art.2, comma 55: "Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 106 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - : "Art. 106. (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti) - (omissis) 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio".

“crediti risultanti in bilancio (...) che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a stati, banche centrali, o enti di stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate”. Il nuovo articolo, invece, si limita ad individuare i crediti verso la clientela, come quelli iscritti “a tale titolo” in bilancio<sup>210</sup>. Secondo gli schemi di bilancio stabiliti per le banche e gli altri enti finanziari, così come codificati dalla Banca d’Italia<sup>211</sup>, i crediti in questione sono quelli suscettibili di essere iscritti alla voce 70 “crediti verso la clientela” dello stato patrimoniale. Crediti iscritti in altre voci del conto economico non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 106 T.U.I.R. e, di conseguenza, saranno deducibili ai sensi del quinto comma dell’articolo 101 T.U.I.R.. Tale nuovo regime è applicabile anche ai crediti verso la clientela assistiti da garanzia assicurativa. Nella vecchia disciplina, l’estensione era invece esclusa, in quanto, il legislatore, come sosteneva l’Agenzia delle Entrate<sup>212</sup>, mirava a “non consentire di computare nella base di commisurazione delle svalutazioni fiscalmente deducibili crediti assicurati che, come tali, si caratterizzano per la circostanza che il rischio d’insolvenza sia stato trasferito “sostanzialmente” ad un soggetto diverso dal creditore”. Sono sicuramente da ritenersi escluse le cessioni a titolo gratuito (sono espressamente disciplinate, infatti, solo le cessioni a titolo oneroso), mentre, è sorto in dottrina un dibattito in ordine al termine “cessione”<sup>213</sup>. Si dibatte, infatti, se possa intendersi qualunque trasferimento (anche in senso economico quindi) che sia suscettibile di essere ricompreso nella disciplina della *derecognition* dettata dai principi contabili internazionali. Sembra largamente preferibile una risposta affermativa, poiché sicuramente più coerente con l’intento esemplificativo del legislatore (anche poiché gli stessi principi contabili nazionali hanno mutato molte delle norme internazionali), oltre

---

<sup>210</sup> Cfr. art. 106 T.U.I.R. comma 3 primo periodo: “3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi”.

<sup>211</sup> Cfr. circolare Banca d’Italia n°262 del 22 dicembre 2005, dove viene stabilito che nella voce 70 “Crediti verso la clientela” vanno contabilizzate “le attività finanziarie non quotate su un mercato attivo (Livello 2 e Livello 3) verso la clientela (mutui, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, ecc.) allocate nel portafoglio crediti”. Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonché i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari (es. attività di servicing)”.

<sup>212</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°14/E del 2014.

<sup>213</sup> Cfr. Trabucchi Alberto, Manguso Giosuè. Cambia il regime IRES e IRAP dei crediti per enti creditizi e finanziari. Corriere Tributario, n°43 del 213, pag.3389.

che più congeniale anche con la finalità di raccordo tra la disciplina civilistico – contabile e fiscale.

Come già anticipato, sono escluse dal regime di deducibilità dilazionata in cinque periodi d'imposta le perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a seguito di cessione a titolo oneroso, essendo invece deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate. Si tratta, come affermato dalla relazione illustrativa, di quelle perdite *“derivanti dalla cessione di crediti indicate nella voce 100 del bilancio per le quali opera l'integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo”*. D'accordo con lo schema di bilancio stabilito per le banche e gli altri enti finanziari dalla Banca d'Italia<sup>214</sup>, alla voce 100 del Conto Economico, sottovoce a), *“Utili/perdite da cessione o riacquisto crediti”*, sono iscritti i saldi positivi o negativi, costituiti da utili o perdite realizzati con la vendita delle attività finanziarie classificate nei portafogli *“crediti”*

Le novità normative fin qui commentate trovano applicazione *“dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013”*, come affermato dal comma 161 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014<sup>215</sup>. Per quanto riguarda le rettifiche di valore operate nei precedenti periodi d'imposta, si continuerà ad applicare la precedente normativa. Come correttamente osservato dall'Agenzia delle Entrate<sup>216</sup>, le svalutazioni dei crediti erogati alla clientela, sino al periodo d'imposta 2012, concorreranno alla formazione del reddito d'impresa secondo l'originario piano di deduzione in diciottesimi ovvero in noni. Secondo la nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 106 T.U.I.R., poi, le riprese di valore da valutazione o da incasso, di crediti verso la clientela, anche se riferite a periodi d'imposta precedenti al 2013, rileveranno in diminuzione delle rettifiche di valore su crediti deducibili in quinti. D'accordo con la relazione illustrativa, infatti, *“le riprese di valore da valutazione sono tassate (...) a prescindere se tali*

---

<sup>214</sup> Cfr. circolare Banca d'Italia n°262 del 22 dicembre 2005.

<sup>215</sup> Legge n°147/2013, art.1, comma 161: *“Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”*.

<sup>216</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°14/E del 2014.

*riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno*". È comunque opportuno sottolineare come, tali rettifiche, a prescindere da quelle rilevate in conto economico a partire dal periodo d'imposta 2013, concorreranno a determinare la suddetta base imponibile ai sensi del quinto comma dell'articolo 101 T.U.I.R., secondo l'interpretazione fornita dall'amministrazione<sup>217</sup>, non essendo state rilevate, al momento dell'imputazione, ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

## 2.2. L'ATTUALE DISCIPLINA DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PER GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI <sup>218</sup>

Si è avuto modo di approfondire come, la legge di stabilità 2014 abbia ridotto da diciotto a cinque il periodo di riconoscimento fiscale delle rettifiche di valore e delle perdite su crediti verso la clientela, diverse da quelle derivanti da cessione a titolo oneroso, disciplinate dal terzo comma dell'articolo 106 T.U.I.R.. La materia in esame è stata, negli ultimi anni, oggetto di numerose e frequenti modifiche, avvenute dopo l'entrata in vigore della legge n°147/2013. Come evidenziato dalla dottrina maggioritaria<sup>219</sup>, tali interventi hanno però portato ad un pieno riconoscimento delle rilevazioni contabili di svalutazioni, perdite e cancellazioni.

L'articolo 16 del D.l. n°83/2015<sup>220</sup> ha ulteriormente corretto la disciplina, stabilendo che le perdite su crediti verso la clientela debbano essere dedotte integralmente nell'esercizio di rilevazione in bilancio.

---

<sup>217</sup> Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°14/E del 2014.

<sup>218</sup> Cfr. Manguso, Giosuè. Perdite su crediti rilevate in sede di "First time adoption" del principio contabile IFRS 9. Il Fisco, n°5 del 2019, pag. 1-419.

<sup>219</sup> Cfr. Zizzo, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS, IPSOA 2018.

<sup>220</sup> D.l. n°83/2015, art. 16 "Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizie finanziari e imprese di assicurazione": "1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle

Nella formulazione attuale<sup>221</sup>, l'articolo 106 T.U.I.R. non distingue più tra perdite su crediti derivanti da cessioni a titolo oneroso e le restanti perdite e svalutazioni. D'accordo con la relazione accompagnatrice al d.l. 83/2015, il regime di deducibilità delle perdite e svalutazioni è stato uniformato, dal momento che entrambe le componenti negative di reddito possono essere dedotte integralmente. La disciplina fiscale è stata notevolmente semplificata, anche se è sopravvissuta la distinzione tra svalutazioni e perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso,

---

realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. 3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4.4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio incorso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4. 6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»; b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.» 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. 8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 9. 9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9. 11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle seguenti "con uno o più decreti".

<sup>221</sup> Cfr. Andreani, Giulio. Tubelli, Angelo. Allineata alle regole contabili la deduzione di svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni. Il Fisco, n° 40 del 2015, pag. 1-3821.

che permangono deducibili per l'ammontare computato al netto delle riprese di valore risultanti dal bilancio.

Per quanto riguarda la parte non ancora dedotta delle perdite e svalutazioni riflesse in bilancio al 31 dicembre 2014 e per quelle risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, è previsto un regime transitorio. Tali componenti negative sono state ammesse in deduzione sino al 75% dell'ammontare, mentre la restante quota del 25% è stata ammessa in deduzione in quote percentuali solo al periodo d'imposta del 31 dicembre 2025. In un secondo tempo, l'articolo 1, comma 1056, della legge n°145/2018<sup>222</sup> (di seguito di bilancio 2019), ha variato il piano di deducibilità delle imprese, differendo la quota delle rettifiche di valore su crediti prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 è intervenuta modificando il regime di deducibilità fiscale delle perdite su crediti in sede di *first time adoption* del principio IFRS 9. In tale ambito si era già frapposto il D.M. 10 gennaio 2018, con la finalità di coordinare, con le norme del T.U.I.R., la disciplina contabile del nuovo standard internazionale. Come già si è avuto modo di approfondire nel secondo capitolo, infatti, il principio IFRS 9, sostituendo lo IAS 39, ha modificato il regime di *impairment* basato inizialmente sulla rilevazione delle perdite subite (*incurred losses*), ricalibrandolo sulle perdite attese (*expected credit losses*). L'articolo 7<sup>223</sup> del presente decreto ha disposto

---

<sup>222</sup> Legge 30 dicembre 2018 n°145, articolo 1, comma 1056: “La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026”.

<sup>223</sup>D.M. 10 gennaio 2018, articolo 7, “Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese”: “1. Alla riduzione di valore iscritta in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del TUIR. 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto IRAP, alla riduzione di valore di cui al comma 1 relativa ai crediti verso la clientela si applicano, rispettivamente, le lettere c-bis) del comma 1 dell'art. 6 e b-bis) del comma 1 dell'art. 7 del decreto IRAP. 3. Fermo restando quanto previsto nell'art. 3, ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a

che le perdite su crediti verso la clientela, rilevate nel bilancio degli enti creditizi e finanziari, in conformità con l'IFRS 9, sono ammesse integralmente in deduzione ai fini IRES. Il terzo comma dello stesso articolo detta poi una disciplina applicabile anche in sede di *first time adoption*. Qualora, infatti, il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9 avvenga in assenza di una riclassificazione contabile, determinante un cambio di regime fiscale, le eventuali perdite su crediti sono integralmente deducibili ai fini IRES ai sensi dell'ordinaria disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 106 T.U.I.R.. Nel caso invece in cui il credito verso la clientela sia stato riclassificato e si sia verificato un cambio di regime, sarà necessario applicare l'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011. Su tale ambito, come dicevamo, è intervenuta la legge di bilancio 2019<sup>224</sup>, ampliando da una a dieci annualità il periodo di riconoscimento a fini IRES delle perdite attese sui crediti verso la clientela. La nuova norma non si applica a tutte le attività finanziarie oggetto di *impairment*, ma soltanto ai crediti verso la clientela rientranti nell'ambito operativo di cui all'articolo 106 T.U.I.R., ed in modo particolare, alle perdite attese originate in sede di *first time adoption*. Sono, infatti, escluse le perdite contabilizzate al termine del periodo di adozione dell'IFRS 9, a cui invece continuerà ad essere applicabile l'articolo 7 del D.M. 10 gennaio 2018. La relazione illustrativa chiarisce, poi, che *“le imposte anticipate iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP dei componenti di reddito in questione prevista dai commi 1 e 2 non sono trasformabili in crediti d'imposta, non essendo applicabile al caso in specie il Decreto*

---

copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, non si applica il regime transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008”

<sup>224</sup> Legge 30 dicembre 2018 n°145, articolo 1, commi 1067 – 1069: “1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, — 181 — 31-12-2018 Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. 1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. 1069. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge”.

– Legge n° 225/2010”. Secondo l’articolo 2, comma 55 del D.l. n° 255/2010<sup>225</sup>, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, sono convertibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 T.U.I.R.. Dal momento che il differimento della deduzione non è più disciplinato dall’articolo 106 ma dai commi 1067 – 1069 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, è venuta a mancare la fonte giuridica, e perciò, anche per motivi di gettito fiscale, il legislatore ha voluto escludere la nascita di crediti d’imposta a seguito del cambiamento delle regole contabili.

---

<sup>225</sup> D.l. 29 Dicembre 2010 n°255, art.2, comma 55: “Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 106 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - : "Art. 106. (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti) - (omissis) 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio".

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel corso di questo lavoro si è potuto constatare, come, in ambito contabile, le disposizioni contenute nei principi OIC, tanto in ordine ai criteri di valutazione quanto in ordine ai criteri di svalutazione, siano divenute assai simili, ed in molti aspetti coincidenti con le disposizioni contenute nei principi IAS / IFRS.

Ciò, come si è avuto modo di vedere, è figlio principalmente del decreto Bilanci (n.d.r. d.lgs. n° 139/2015) che ha introdotto, mutuandolo appunto dai principi contabili internazionali, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*). Come specificato dall'OIC 11, infatti, a tale postulato generale si è conformata l'elaborazione dei principi contabili da parte dell'OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l'iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio ed i criteri di valutazione devono interpretarsi tendo conto dell'esame dei termini contrattuali e delle transazioni riguardanti gli elementi da iscrivere nelle relative poste di bilancio. Dal momento che l'azione dei principi IAS ed OIC è improntata ai medesimi obiettivi, sono assimilabili, tra i due diversi modelli, anche i criteri di valutazione e di svalutazione delle poste creditizie. Infatti, la nuova formulazione del codice civile (articolo 2426 c.c.), interpretato conformemente al principio OIC 15, prevede di iscrivere i crediti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, mutuando tale definizione dal principio IAS 39.

Sul fronte dei principi contabili internazionali poi, ci si è soffermati sull'avvicendamento dello IAS 39 da parte dell'IFRS 9, effettivo a partire dall'esercizio di bilancio 2018. Una sostituzione da leggersi come conseguenza della crisi economica, che ha messo in luce le criticità del vecchio standard contabile, tanto in ordine ai criteri di classificazione e qualificazione quanto in ordine a quelli di svalutazione. Il nuovo principio contabile internazionale ha infatti delineato un prototipo di classificazione basato sul modello di business e sull'analisi dei flussi contrattuali, collocando le attività

finanziarie in tre differenti categorie. L'avvicendamento ha avuto conseguenze anche in ordine ai criteri di svalutazione, che ora sono basati sulle perdite attese, secondo informazioni ragionevoli e supportabili.

Assimilabili sono anche le disposizioni dettate, tanto per i soggetti *OIC* quanto per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, in materia di cancellazione dei crediti dal bilancio, differendo gli stessi solamente per quanto riguarda la normativa in materia di *continuing involvement*, prevista esclusivamente nel procedimento di *derecognition* dettato dall'IFRS 9. Entrambi i corpi normativi prevedono infatti la cancellazione dei crediti, sia nel caso di estinzione completa dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito stesso, sia nel caso di trasferimento dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito, tenendo in considerazione soltanto i rischi (i principi *OIC*), sia i rischi che i benefici (i principi *IAS/IFRS*).

L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e le conseguenti novità sul piano contabile hanno comportato rilevanti modifiche anche sul piano della disciplina tributaria. Il legislatore ha infatti nuovamente modificato l'articolo 83 T.U.I.R., estendendo il principio di derivazione rafforzata, originariamente previsto solo per i soggetti che avessero redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali, anche per i soggetti *OIC adopter*. L'introduzione del criterio del costo ammortizzato ha poi comportato che il valore fiscalmente riconosciuto per crediti sia costituito dal valore nominale o dal costo di acquisto.

In ambito fiscale però, le novità più significative hanno sicuramente riguardato la disciplina delle svalutazioni e perdite su crediti. L'articolo 101 T.U.I.R., nel disciplinare i presupposti per la deducibilità delle perdite su crediti, prevede ora che, la presenza degli elementi certi e precisi, quale condizione necessaria per procedere alla deduzione della perdita, è soddisfatta nel caso di perdita registrata conformemente alla disciplina dei principi contabili adottati dal soggetto passivo.

Anche la disciplina applicabile agli enti creditizi e finanziari, dettata dall'articolo 106 T.U.I.R., è stata invece oggetto di numerose modifiche, in primo luogo da parte della legge di stabilità 2014. In quel frangente il legislatore aveva stabilito due differenti regimi di deducibilità dei componenti negativi di reddito: per le perdite derivanti da atti di cessione a titolo oneroso era stata prevista l'integrale deduzione, mentre per le svalutazioni e le restanti perdite era stato stabilito un regime di deducibilità in quinti.

Nell'ottica di una maggiore semplificazione, il d.l. n°83/2015 ha unificato il regime di deducibilità dei componenti negativi di reddito, stabilendone l'integrale deduzione. Successivamente, la legge di bilancio 2019 ha previsto una disciplina specifica per le perdite rilevate in sede di *first time adoption* del principio IFRS 9. Quest'ultima novità, prevedendo un periodo di dieci annualità per il riconoscimento a fini IRES di tali perdite, risulta essere in controtendenza rispetto ai precedenti interventi del legislatore che avevano mano a mano ridotto il periodo di riconoscimento della perdita.

## **NOTA BIBLIOGRAFICA**

### *Monografie:*

BOCCHINI, Ermanno. Diritto della contabilità delle imprese, UTET 2016.

CAMPOBASSO, Gianfranco. Diritto Commerciale, UTET 2015.

D'ALESSIO, Raffaele; ANTONELLI, Valerio. Lezioni di bilancio d'impresa, Edises, 2017.

DE ANGELIS, Lorenzo. Elementi di diritto contabile, Giuffrè, 2015.

DEZZANI, Flavio; BIANCONE, Pietro; BUSSO, Donatella. IAS/IFRS, IPSOA, 2016.

GRANDINETTI, Mario. Il principio di derivazione nell'IRES, CEDAM, 2016.

MIELE, Luca; SURA, Alessandro; BONTEMPO, Francesco; FABI, Tommaso. Bilancio e Reddito d'Impresa, Wolters Kluwer, 2018.

QUAGLI, Alberto. Bilancio di esercizio e principi contabili, GIAPPICHELLI, 2017.

SAVIOLI, Giuseppe. Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, Giuffrè 2017.

VENUTI, Marco. I crediti e l'informativa di bilancio, Rirea, 2011.

ZIZZO, Giuseppe. La fiscalità delle società IAS/IFRS, IPSOA, 2018

*Articoli di Dottrina:*

ALBANO, Giacomo; BETTARINI, Martina. Diretta imputazione a patrimonio: rilevanza fiscale per i soggetti IAS adopter, *Corriere Tributario*, 2018.

ALLODI, Evita; CACCIAMANI, Claudio; GUARDIGLI, Elena. Un' analisi economica per la gestione dei non – performing loans, *Rivista minerva bancaria*, 2018.

ANDREANI, Giulio; TUBELLI, Angelo. Allineata alle regole contabili la deduzione di svalutazioni e perdite su crediti per banche ed assicurazioni. *Il Fisco*, 2015.

ATTARDI, Christian. L'imputazione temporale delle predite sui crediti, ai fini del calcolo del reddito d'impresa, *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 2003.

AVOLIO, Diego; DEVALLE, Alain; RIZZATO, Fabio. OIC 15, costo ammortizzato e implicazioni fiscali legate alla svalutazione dei crediti, *Il fisco*, 2018.

BALLARIN, Francesco. IFRS 9: impairment semplificato, *Amministrazione e Finanza*. 2018.

BALLARIN, Francesco. Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici, *Amministrazione e Finanza*, 2016.

BERSELLI, Emmanuele. Il nuovo impairment delle attività finanziarie, *A&F*, 2013.

BIANCHI, Roberta. Nuove modalità per la deduzione delle perdite su crediti, *Azienda & Fisco*, 2014.

BIANCHI, Stefano. Principi contabili nazionali ed internazionali, riflessioni sull'applicazione dei principi contabili internazionali IAS7IFRS dopo 10 anni dalla loro applicazione sistematica in Italia ed in Europa, *Rivista dei dottori commercialisti* 2016.

BORIA, Pietro. L'inerenza dei costi nella determinazione del reddito d'impresa – Redditi d'impresa – la ricostruzione del principio di inerenza nella giurisprudenza della Cassazione, *GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 2018.

CASÒ, Michele. OIC 11: importanti chiarimenti in materia di rappresentanza sostanziale, di continuità aziendale e di rilevanza, *Rivista dei dottori commercialisti* 2014.

CICCARELLI, Paolo. Principi contabili nazionali e internazionali, articoli, la valutazione dei crediti per le banche: aspetti regolamentari e di bilancio, *Rivista dei dottori commercialisti*, 2014.

CINCOTTI, Cristiano. Rappresentazione contabile dei beni immateriali e doveri degli amministratori, *Giurisprudenza commerciale*, 2016.

CONTI, Daniele. La svalutazione integrale dei crediti e le predite da inesigibilità, *Rivista di diritto tributario*, 2013.

CONTRINO, Angelo. Aspetti tributario dei crediti d'impresa contabilizzati secondo gli IAS/IFRS: prime riflessioni sistematiche, *Diritto e Pratica Tributaria*, 2011.

CONTRINO, Angelo. La fiscalità delle perdite su crediti dei soggetti IAS/IFRS, *Corriere Tributario*, 2011.

DENORA, Gianluca. La banca (non) è una diligenza, *Diritto e giustizia*, 2018.

DOLCE, Rosario. Soggetti ias adopter e perdite su crediti: cancellazione dipendente da eventi estintivi (art.33, comma5, del D.L. n. 83/2012), *Il fisco*, 2013.

FERRANRI, Gianfranco. Cambiamenti di rotta della Cassazione sull'inerenza, ma restano gli equivoci, *Il fisco*, 2018.

FERRANTI, Gianfranco. La cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti non IAS-adopter: i problemi aperti, *Il fisco*, 2014.

FERRANTI, Gianfranco. Le perdite da realizzo del credito saranno deducibili senza dimostrare gli elementi certi e precisi, *Corriere Tributario*, 2013.

FORMENTIN, Marco. L'utilizzo del "valore normale" in sede di rettifica dei corrispettivi contrattuali ai fini dell'IVA e delle imposte sul reddito, *Rivista di diritto tributario*, 2001.

FORTUNATO, Sabino. Gli obiettivi informativi del “nuovo” bilancio di esercizio, *Giurisprudenza Commerciale*, 2017.

FUSA, Emanuela. Principi Contabili OIC: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?. *Il fisco*, 2017.

GIANI, Luca. Regole attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter, *Il fisco*, 2017.

GIORGI, Silvia. I beni immateriali nel reddito d’impresa, tra “forma” e “sostanza”, *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 2015.

GIULIANI, Marco; MARASCA, Stefano. La valutazione delle aziende bancarie, *Rivista dei dottori commercialisti*, 2017.

GARCEA, Angelo. Il decreto fiscale di raccordo con le novità contabili dell’IFRS 9, *Corriere Tributario*, 2018.

MANGUSO, Giosuè. Perdite su crediti rilevate in sede di “First time adoption” del principio contabile IFRS 9, *Il Fisco*, 2019.

MAZZAGRECO, Daniela. Le perdite sui crediti tra riforma del bilancio di esercizio e nuovo principio di derivazione. *Rassegna tributaria*, 2018.

MEZABOTTA, Claudio. Principi contabili nazionali e internazionali, nuovi principi contabili nazionali per il bilancio di esercizio e consolidato, *Rivista dei dottori commercialisti*, 2014.

NOVA, Massimiliano. L’iscrizione a bilancio dei tributi in ambito IFRS: le previsioni dell’IFRIC 21 e un caso applicativo, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2018.

PARISI, Paolo. Bilancio 2015: aspetti civilistico-contabili e correlati adempimenti dichiarativi, *Pratica fiscale e professionale*, 2015.

PARISOTTO, Renzo. Condizioni per la deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti per le banche, *Corriere tributario*, 2011

PROCOPIO, Massimo. Il principio dell'inerenza ed il suo stretto collegamento con quello della capacità contributiva, Diritto e Pratica Tributaria, 2018.

PROCOPIO, Massimo. Le imposte sui redditi ed il principio dell'inerenza, Diritto e Pratica tributaria, 2010.

QUAGLI, Alberto. Le politiche di bilancio e l'adozione degli IFRS: profili di studio e rassegna delle prime evidenze empiriche, Rivista dei dottori commercialisti, 2011.

SALVADEO, Stefano; D'ANGELO, Giacomo. Principio di derivazione rafforzata nella determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS, Bilancio e Reddito d'impresa, 2011.

SALVI, Giulio. – Bilancio d'esercizio – Retroattività del criterio del costo ammortizzato: disciplina IRES, Amministrazione e Finanza, 2018.

SALVI, Giulio. Perdite sui crediti: ampliata la casistica ed eliminate le discriminazioni, "A&F", 2014.

SALVINI, Livia. Diritto societario e diritto tributario: dieci anni dalle riforme, Giurisprudenza commerciale, 2014.

SEMPRINI, Massimiliano. L'implementazione dell'IFRS 9 – strumenti finanziari nelle entità non finanziarie, Rivista dei dottori commercialisti, 2017.

SURA, Alessandro. Il principio di rappresentazione sostanziale per gli strumenti finanziari, Bilancio e reddito d'impresa, 2018.

SURA, Alessandro. Il nuovo principio OIC 15 (Crediti) si "avvicina" alle regole dei principi contabili internazionali, "Il Fisco", 2014.

TRABUCCHI, Alberto; MANGUSO, Giosuè. Sulla cancellazione dei crediti per eventi estintivi regole bipartite tra soggetti "IAS-ADOPTER" e non, Corriere tributario, 2013.

TRABUCCHI, Alberto; MANGUSO, Giosuè. Cambia il regime IRES e IRAP dei crediti per enti creditizi e finanziari, Corriere Tributario, 2013.

TUNDO, Francesco. Ancora sul regime tributario della cessione pro soluto dei crediti, Rivista di diritto tributario, 2012.

TURRIS, Alessandro; CORDERO DI MONTEZEMOLO, Giulia. Principi Contabili Nazionali 2016, il costo ammortizzato per i crediti e i debiti, Rivista dei dottori commercialisti, 2017.

VASAPOLLI, Guido; VASAPOLLI, Andrea. La deducibilità delle perdite derivanti da crediti ceduti pro soluto, Corriere tributario, 2014.

VENUTI, Marco; DE MAURO, Anna Rita. Criterio del costo ammortizzato e processo di attualizzazione per i crediti e i debiti in bilancio, Corriere Tributario, 2016.

VICINI RONCHETTI, Alessandro. Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle predite su crediti, Rivista di diritto tributario, 2002.

VINCENTI, Martino; CROCI, Silvia. La corretta imputazione temporale dei componenti di reddito ai fini IRAP, Bilancio e Reddito d'Impresa, 2014.

## RINGRAZIAMENTI

Non posso esimermi dal rivolgere un doveroso ringraziamento alla professoressa Livia Salvini, infatti è proprio a causa delle sue appassionanti lezioni di Diritto Tributario, che è nata in me la passione per questa materia. Rivolgo un sentito ringraziamento anche all'avvocato Gabriele Escalar ed al professore Giuseppe Melis, che mi hanno assistito nella redazione di questa tesi.

*“Nullius boni sine socio iucunda possessio est”*

Seneca – Epistulae ad Lucilium VI.

Un grazie speciale al mio amico Nicola, assieme al quale ho percorso questi bellissimi anni universitari, con cui ho condiviso gli sforzi e le gioie che mi hanno permesso di giungere fino a questo punto, e con il quale mi auguro di poter condividere anche i futuri successi che Iddio ci riserverà. Grazie anche ad Andrea C., per il suo supporto prezioso e per essere stato sempre presente nei momenti di difficoltà.

Grazie a Lorenzo, Nicolò, Thomas, Alberto, Giulia senza i quali, questi anni trascorsi insieme non sarebbero stati gli stessi. Grazie a Francesco e Peppe, per la loro amicizia, per i preziosi consigli. Grazie a Serena, Andrea P., Marta, Maria Vittoria, Marco e Daniel per avermi sempre sostenuto in questi anni, nonostante la lontananza.

Un agradecimiento especial lo merece en particular Efraím, por su apoyo y por enseñarme una diferente forma de ver el mundo.

Grazie infine alla mia famiglia ed a tutti i miei parenti. Grazie ai miei genitori, ai miei nonni, ai miei zii e cugini. La nostra unità è la nostra forza.

Per intercessione di tutti i santi ed in particolare di San Luigi Gonzaga, San Giuseppe da Copertino, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, San Tommaso d'Aquino, San Francesco d'Assisi, San Giuseppe sposo di Maria S.S., San Domenico di Guzmán e la B.V.M. tesoreria e fonte delle divine grazie, Dio, buono e misericordioso, benedica questo lavoro, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la vera pace.